

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

895^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-43

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 45-200

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 201-215

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3613) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Seguito della discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE	Pag. 1, 5, 7 e <i>passim</i>
LEGNINI (DS-U)	1
VALLONE (Mar-DL-U)	5
MODICA (DS-U)	7
DONATI (Verdi-Un)	9
VIVIANI (DS-U)	12
* CICCANTI (UDC)	15
STANISCI (DS-U)	19
* MONTAGNINO (Mar-DL-U)	20
CHIUSOLI (DS-U)	24
BORDON (Mar-DL-U)	27
GIOVANELLI (DS-U)	30
CADDEO (DS-U)	33
GRILLOTTI (AN)	35
MORANDO (DS-U)	39
TIRELLI (LP)	41

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2005 Pag. 43

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3613:

Emendamento 1.2000 46

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 201

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 201

Assegnazione 201

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 202

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 42

Interpellanze 203

Interrogazioni 204

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

LEGNINI (*DS-U*). Il compito dell'opposizione di criticare le scelte del Governo e di proporre misure alternative, nel quadro dei vincoli macroeconomici, è stato ostacolato dallo stravolgimento delle regole della sessione finanziaria e dalla posizione della questione di fiducia. Il carattere elettorale della finanziaria è comprovato dalla riduzione irragionevole delle spese obbligatorie e non comprimibili dei Ministeri, che dovranno essere reintegrate nel corso dell'anno, dai tagli indiscriminati che non risparmiano la spesa sociale e costringeranno le autonomie locali, nella maggioranza amministrata dal centrosinistra, a chiedere sacrifici ai cittadini, dalle misure *una tantum* previste per le famiglie. Carattere pro-

pagandistico rivestono altresì la norma del cinque per mille, che pone la ricerca in competizione con i bisogni sociali e con le associazioni di volontariato, il fondo per l'innovazione, il cui finanziamento dipende dall'improbabile gettito delle dismissioni immobiliari, i distretti industriali, che rimangono privi di strumenti operativi e di un'adeguata dotazione finanziaria, la Banca del Sud, un ambiguo ente parapubblico che non inciderà sul credito agevolato, l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, che dipende dal lungo e faticoso recupero delle somme giacenti sui conti dormienti. Il maxiemendamento del Governo ha inoltre completato la demolizione delle misure introdotte dal centrosinistra, eliminando le detrazioni fiscali e la riduzione dell'IVA sulle ristrutturazioni edilizie. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Il maxiemendamento, interamente sostitutivo della legge finanziaria, è l'ultimo episodio di una farsesca gestione finanziaria, iniziata con la denuncia di un buco inesistente e terminata con l'effettivo dissesto dei conti pubblici. La manovra dimezza le spese dei Ministeri, riduce i finanziamenti all'ANAS, alle Ferrovie e al Fondo unico per lo spettacolo, comprime le risorse delle Regioni e degli enti locali, ignorando che nessun tetto alla spesa può essere efficace senza una crescita stabile del prodotto interno lordo. Una legislatura iniziata all'insegna dei sogni si conclude con la cruda realtà fotografata dall'ISTAT: l'inflazione e la precarietà nel mondo del lavoro sono aumentate, l'indice della produzione industriale, la competitività e il tasso di crescita sono diminuiti. Il Governo di centrodestra, che è stato incapace di riqualificare la spesa pubblica e di rilanciare lo sviluppo, di fronte a una situazione prossima alla recessione, anziché adottare il metodo della concertazione, ha preferito lo scontro con le organizzazioni sindacali e con il sistema delle autonomie locali. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MODICA (*DS-U*). L'opposizione, in consonanza con la maggioranza dei cittadini, non può dare la propria fiducia ad un Governo che presenta il disegno di legge finanziaria sotto forma di un maxiemendamento, eterogeneo e immodificabile. In particolare, il settore dell'università e della ricerca risente in misura sensibile e costante negli ultimi cinque anni dei tagli operati al fondo per l'edilizia universitaria (ora sufficiente appena a coprire un quinto della spesa della manutenzione ordinaria) o al fondo di finanziamento ordinario, il 90 per cento del quale è rappresentato dalle spese fisse obbligatorie; viene azzerato il fondo per la ricerca di base e non vengono sbloccate le assunzioni negli enti con tale finalità, inducendo i ricercatori italiani, quando possono, a recarsi all'estero nonostante le risorse investite nella loro formazione, ma nel contempo – per evidenti ragioni clientelari – si continua a finanziare l'ITT, istituto di ricerca creato a Genova tre anni fa, anche se nessuno ne conosce l'organizzazione, l'attività e persino l'ubicazione, oppure si finanziano due istituti di ricerca e

formazione che grazie a tale norma assumeranno lo *status* di università. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DONATI (*Verdi-Un*). Il maxiemendamento su cui è richiesto il voto di fiducia conferma la politica dei trasporti irresponsabile del Governo Berlusconi, non prevedendo alcuna misura di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi città, alcun investimento per il rilancio dei porti e la realizzazione delle autostrade del mare, drastici tagli agli interventi di adeguamento della rete autostradale e di manutenzione e sicurezza delle strade, nonché ai fondi per l'incremento dei servizi e gli interventi sulla sicurezza della rete ferroviaria, ma rilancia con 3 miliardi di euro dal 2007 le grandi opere della legge obiettivo e prevede 2,2 miliardi di investimenti per nuove tratte dell'alta velocità. Non ha alcun senso far partire la tratta Milano-Genova, se non per finalità propagandistiche in vista delle prossime elezioni, se si assegna soltanto il 10 per cento dell'investimento. Analogamente, si insiste sulla realizzazione del tunnel per l'alta velocità in Valle di Susa, nonostante le proteste dei cittadini locali, e sul punto il ministro Lunardi rifiuta il confronto sia con i Comuni interessati sia con le Commissioni parlamentari di merito. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

VIVIANI (*DS-U*). E' umiliante discutere una manovra finanziaria su cui il Governo impone la fiducia per ben due volte in tre giorni, usurpando le funzioni del Parlamento, con il solo scopo di evitare che emergano le profonde divisioni interne alla maggioranza. Nel merito, il provvedimento non risponde all'esigenza di risanamento della finanza pubblica e di rilancio dell'economia in un clima di coesione sociale, perché manca il coraggio di prendere atto del fallimento dell'ambiziosa politica economica e di riforme annunciata ad inizio legislatura. Oggi il Paese è impoverito e sfiduciato e, sebbene sia in gran parte ancora disponibile ad un impegno comune per raggiungere mete collettive, non trova nella politica e nell'azione del Governo un credibile punto di riferimento. Per quanto riguarda il settore del lavoro, da tempo vengono esaltati gli effetti virtuosi della legge Biagi, che però, secondo una recente indagine condotta in Veneto, risulta sostanzialmente inapplicata, proprio nella Regione che strutturalmente dovrebbe essere la più favorevole alla flessibilità; manca un sistema diffuso di ammortizzatori sociali, cosicché ogni crisi aziendale si trasforma in un dramma umano e sociale; la precarizzazione del lavoro sta investendo anche professioni delicate come quella dei giornalisti; la formazione dei lavoratori è insufficiente e svalutata, in una situazione in cui migliaia di giovani annualmente evadono l'obbligo scolastico e la metà dei lavoratori ultracinquantenni ha un livello di istruzione non superiore alla quinta elementare. Di fronte a tutto questo, il maxiemendamento del Governo si limita a prolungare la cassa integrazione per alcune situazioni di crisi e a ridurre il costo del lavoro di un solo punto percentuale, operando nel contempo forti tagli alle politiche sociali. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino*).

CICCANTI (*UDC*). A differenza di quanto sostenuto dall'opposizione, il maxiemendamento contiene diverse misure positive, come l'incremento delle risorse alle forze di polizia e al settore sanitario, la riduzione dei costi della politica, la riforma del Patto di stabilità interno, l'integrazione del fondo per le politiche sociali con quello della famiglia nonché alcuni interventi di inasprimento sulle rendite finanziarie; inoltre viene potenziata la rete dei distretti industriali, in coerenza con l'Agenda di Lisbona, e si istituisce la Banca del Sud, ma soprattutto si prosegue il programma di privatizzazioni e liberalizzazioni che consentirà di incrementare la competitività del sistema Paese. Non sono rispondenti al vero le critiche del senatore Morando sull'operato del Governo e la rivendicazione di meriti alla precedente maggioranza in relazione alla spesa corrente al netto degli interessi, al tasso di incidenza degli interessi sul PIL o all'avanzo primario; né sono vere le affermazioni circa un impoverimento del Paese, laddove il reddito medio non è diminuito, come attesta la Banca d'Italia. La manovra finanziaria continua a prestare attenzione alle famiglie, aumentando le detrazioni per i figli a carico e premiando le nuove nascite, e al mondo del volontariato, con la possibilità di destinare il 5 per mille del reddito a questo settore; la manovra introduce inoltre meccanismi di razionalizzazione della spesa e di tagli agli sprechi, che però non riguardano i servizi sociali essenziali. Tutte queste misure sono state introdotte in un mutato quadro degli assetti imprenditoriali, con la forte presenza dei capitali stranieri, soprattutto nel settore energetico. Se il tasso di inflazione è tra i più alti d'Europa, a causa dell'elevato costo dei servizi, durante i Governi di centrosinistra l'inflazione è stata mantenuta bassa per aumentare i profitti delle industrie di Stato rispetto ai salari, ma questa non sembra una valida alternativa alle politiche di liberalizzazione. Se la Casa delle libertà incontra difficoltà nella dialettica tra conservatori e innovatori, sicuramente maggiori divergenze risiedono all'interno dell'Unione e per questo l'UDC conferma la propria fiducia al Governo Berlusconi. (*Applausi del senatore Eufemi. Congratulazioni*).

STANISCI (*DS-U*). La finanziaria in discussione attesta il tradimento degli impegni assunti e delle aspettative suscitate dal Governo Berlusconi, incapace di contrastare l'impoverimento delle famiglie italiane e la progressiva svendita dell'industria nazionale ad imprese straniere. La manovra è priva di una politica industriale e sono carenti le risorse per la soluzione delle crisi industriali; pertanto, senza nuove iniziative da parte del Governo, l'Avio di Brindisi non potrà uscire dalla difficile situazione in cui si trova, ed i lavoratori attualmente collocati in cassa integrazione ordinaria potrebbero passare a quella straordinaria. Sollecita pertanto un intervento in grado di restituire prospettive di sviluppo ad un'impresa che ricopre un ruolo importante per il territorio brindisino, già colpito da numerose crisi occupazionali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MONTAGNINO (*Mar-DL-U*). L'ultima finanziaria della legislatura risulta insufficiente, incoerente e confusa, priva di misure efficaci e re-

sponsabili, e dimostra il fallimento delle misure adottate dal Governo nei settori industriale, sociale, della sicurezza e nei confronti del Mezzogiorno. La politica economica del centrodestra si è dimostrata inefficace perché vaga negli obiettivi e carente negli strumenti; sono stati resi più precari i rapporti di lavoro ma non è stata attuata una riforma in senso universale degli ammortizzatori sociali, come più volte sollecitato dall'opposizione; i finanziamenti del Fondo per l'innovazione sono condizionati agli aleatori proventi delle dismissioni immobiliari; la Banca del Sud è uno strumento inconsistente ed inefficace rispetto all'esigenza di rilancio dell'economia meridionale; irresponsabilmente non viene prorogato l'indispensabile strumento della programmazione negoziata a causa di divergenze tra i Ministri. In un quadro già difficile i tagli agli enti locali determinano drastica riduzione dei servizi, le politiche per la famiglia ripropongono strumenti ormai superati, mentre manca un piano di contrasto alle nuove povertà. Conclusivamente, saranno gli elettori a fornire la più adeguata risposta all'ulteriore dimostrazione dell'incapacità del Governo di individuare le priorità del Paese e di mettere in atto gli strumenti più adeguati per avviarle a soluzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CHIUSOLI (*DS-U*). La debolezza della manovra finanziaria che il Governo ha imposto al Parlamento è ancora più evidente alla luce del richiamo del Presidente della Repubblica all'esigenza di politiche rigorose e strutturali. Pertanto l'opposizione, nonostante la presentazione del maxiemendamento confermi la chiusura del Governo rispetto alle proposte avanzate e vanifichi il lavoro svolto in Commissione bilancio, non può abdicare al dovere di informare i cittadini sulla natura della politica economica perseguita nel corso della legislatura. Il consistente incremento della spesa corrente, dispersa in numerose regalie ed interventi elettoralistici (da ultimo lo scandaloso contributo alla Fiera di Milano) ha dilapidato le risorse che avrebbero potuto essere utilizzate per il rilancio del Paese. Il Governo si è trovato quindi costretto a reperire ulteriori risorse con misure improbabili e dannose, ad esempio il taglio dei finanziamenti alle *Authorities*, la cosiddetta tassa del tubo (poi sostituita da una modifica del regime degli ammortamenti fiscali) che si ripercuoterà sull'aumento delle tariffe e quindi sulle tasche degli italiani. Non stupisce pertanto che le proposte del Governo in materia di politica industriale siano deboli o addirittura evanescenti: vengono ridotti i fondi a sostegno del *made in Italy*, la strategia di Lisbona è ancorata alle improbabili entrate delle dismissioni immobiliari, il rimborso dei risparmiatori truffati è talmente vago da risultare un manifesto elettorale, gli interventi sui distretti infine mancano dei necessari sostegni alla crescita dimensionale delle aziende e delle misure sulla fiscalità energetica. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Mentre il Presidente della Repubblica opportunamente sollecita il massimo rigore nella gestione dei conti pubblici, specie in una fase in cui potrebbe profilarsi il rischio di un aumento dei

tassi di interesse, i dati dimostrano inequivocabilmente il fallimento consuntivo del centrodestra, che ha mancato sia l'obiettivo di rilanciare l'economia, sia quello del mantenimento del rigore nella gestione dei conti pubblici dimostrato dai Governi di centrosinistra. Infatti, mentre questi ultimi hanno ridotto il rapporto *deficit*-PIL da circa il 7 per cento fino ad un valore inferiore al 3 per cento ed il debito pubblico di oltre 12 punti, il Governo Berlusconi ha ridotto il debito pubblico, che in questa fase sta addirittura riprendendo la crescita, solo di due punti e mezzo. Inoltre un'attenta lettura del rapporto del Fondo monetario internazionale, che ha parlato di consolidata mancanza di trasparenza nei conti pubblici, richiederebbe un apposito intervento del Parlamento, perché il Paese non può permettersi la perdita di credibilità quando la maggior parte del proprio debito è collocato all'estero. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

GIOVANELLI (DS-U). I commi dal 305 al 319 del maxiemendamento proposto dal Governo e lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente testimoniano della tendenza dell'attuale maggioranza a ridurre un tema globale come quello ambientale e dello sviluppo sostenibile a voce di bilancio elencata solo per memoria. Nell'era dello sviluppo sostenibile, una maggioranza che ha fatto dell'ideologia di mercato e della crescita economica le proprie bandiere paradossalmente continua a separare i temi dell'ambiente da quelli dell'economia e dello sviluppo. Questa visione, che riduce l'ambiente a regole e divieti, a norme e deroghe, è ideologica e non tiene conto delle enormi implicazioni finanziarie delle questioni ambientali, come testimonia il volume di risorse impiegato dagli enti locali nella gestione dei rifiuti e quello ingentissimo ricavato dall'erario sulla vendita dei prodotti energetici: sono risorse che potrebbero essere usate per creare opportunità di innovazione e di investimento in un settore nevralgico della competitività e dell'efficienza del sistema industriale, come richiede la sfida posta dal Protocollo di Kyoto. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CADDEO (DS-U). Invita il Governo a trovare, prima dell'esame del disegno di legge finanziaria da parte dell'Assemblea di Montecitorio, una soluzione al problema del mancato riconoscimento alla Regione Sardegna delle entrate fiscali che le spettano. Ricorda che lo Stato ha accumulato nei confronti della Regione debiti per 4 miliardi di euro, che ogni anno vengono sottratti alle casse regionali 900 mila euro e che tutto ciò ha condotto al *deficit* di bilancio più grave tra le Regioni italiane. A fronte di questa situazione, il Governo ha dimostrato un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte di soluzione da più parti avanzate, mentre ha riconosciuto un analogo diritto alla Sicilia. Se l'impegno nei confronti della Sicilia è apprezzabile, è comunque assolutamente indispensabile anche il rispetto dei diritti dei sardi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

GRILLOTTI (AN). Le critiche catastrofiste dell'opposizione alla legge finanziaria non sono accettabili. Certamente si tratta di una manovra che non può destare entusiasmo perché condizionata dall'operazione di rientro del debito. Occorre tuttavia sottolineare che per conseguire questo obiettivo sarebbe necessario accelerare sul fronte della liberalizzazione di servizi e della vendita degli immobili, politiche avversate ed ostacolate nel passato dall'opposizione. In realtà, la legge finanziaria adotta misure concrete per favorire lo sviluppo del settore industriale: l'opposizione contesta che non è stata cancellata l'Irap, senza tener conto degli evidenti problemi di tenuta del bilancio che deriverebbero da tale misura, né dell'avvenuto abbattimento dell'1 per cento del cuneo fiscale sulle imprese, misura non certo determinante per aumentare la competitività, ma comunque segnale importante ed utile specie se finalizzato dalle aziende per la ricerca autonoma. L'opposizione ha incentrato l'attenzione sul giudizio del Fondo monetario circa l'opacità dei conti pubblici italiani, da un lato omettendo di riconoscere che la spesa corrente è da sempre incontrollabile in Italia, dall'altro che lo stesso Fondo ha riconosciuto che l'economia italiana potrebbe fornire prestazioni migliori di quelle previste. L'opposizione ha criticato i tagli per la ricerca, nella spesa sociale, nei trasferimenti agli enti locali, ma non ha riconosciuto l'aumento costante nel corso della legislatura delle risorse destinate alla sanità e all'università per procedere all'assunzione di oltre 130.000 precari, nonché quelle richieste dall'assorbimento di circa 40.000 lavoratori socialmente utili o quelle erogate per far fronte alla cassa integrazione in tutte le situazioni di crisi ed ora anche per affrontare i possibili rischi derivanti dall'influenza aviaria. Per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali, poi, a parte che la finanziaria prevede la possibilità di destinare il 5 per mille ai Comuni di residenza per i servizi sociali, né l'opposizione né l'ANCI sembrano intenzionati ad affrontare una riforma del meccanismo dei trasferimenti, andando sul serio in direzione di un sistema che premi le amministrazioni virtuose. Nel formulare le sue critiche l'opposizione dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ricordare i vistosi errori di valutazione commessi nella scorsa legislatura (in tema di introiti derivanti da dismissioni immobiliari, dalla tassazione sul *capital gain* e dalla vendita delle licenze UMTS) e di considerare che se il centrodestra avesse potuto contare su una congiuntura altrettanto favorevole e quindi su risorse ben più consistenti avrebbe conseguito risultati assai più rilevanti di quelli vantati dal centrosinistra. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

MORANDO (DS-U). Il comma 81 del maxiemendamento del Governo non proroga la misura di detrazione del 36 per cento dall'IRPEF e di riduzione al 10 per cento dell'IVA per le ristrutturazioni edilizie, un provvedimento introdotto dal centrosinistra e condiviso dal centrodestra che ha dato ottimi risultati sul piano degli investimenti, dell'occupazione, del tasso di crescita e della diminuzione del tasso di irregolarità nel settore delle costruzioni. È fortemente auspicabile che durante l'esame presso la Camera dei deputati si modifichi un intervento che punisce il settore

più dinamico dell'intero sistema economico. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

TIRELLI (LP). Richiama l'attenzione del Governo sull'estensione a tutti i liberi professionisti (farmacisti, veterinari, odontoiatri e medici) dell'obbligatorietà del contributo all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, una misura ingiustificata, alla luce del solido patrimonio della fondazione, e iniqua per le disparità di trattamento che conseguiranno al cambiamento di regime di contribuzione. (*Applausi dei senatori Azzollini e Grillotti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo. Dà annuncio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta di venerdì 11 novembre.

La seduta termina alle ore 18,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).
Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (**ore 16,06**)

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3613.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, la fiducia che il Governo invoca sul testo del disegno di legge finanziaria come da ultimo emendato non merita di essere accordata.

Nel corso della lunga discussione nelle Commissioni e di quella sin qui svolta in Aula, noi, il nostro Gruppo e tutte le opposizioni, abbiamo illustrato molte ragioni di contestazione e formulato molteplici rilievi negativi sulla manovra economica e finanziaria. Quasi sempre le ragioni opposte sono state accompagnate da argomenti propositivi, fatti oggetto di specifici emendamenti sia di coalizione, dell'Unione, che di singoli Gruppi e singoli parlamentari.

Non ci siamo limitati, quindi, ad una sterile e preconcepita opposizione, ma ci siamo fatti carico di immaginare e delineare una proposta di intervento finanziario alternativa a quella che ci è stata da voi presentata, tenendo sempre in considerazione i vincoli e le scelte numeriche obbligate dalla dissennata politica di bilancio di questi ultimi anni.

Tale compito, proprio dell'opposizione, di contrastare le scelte non condivise e di proporre soluzioni alternative, è stato reso però alquanto difficoltoso dallo stravolgimento delle regole che presiedono alla sessione di bilancio, da noi contestato fino a questa mattina e per taluni aspetti reso impossibile in conseguenza dell'inusuale spezzettamento della manovra in tre provvedimenti e due maxiemendamenti, un modo di procedere che ha ingenerato confusione e peggiorato il contenuto della manovra.

Non ritornerò ovviamente su molti argomenti, peraltro spesi efficacemente dal relatore di minoranza, senatore Morando, e da molti colleghi dell'opposizione. Non ritornerò su tali motivi e sulle conseguenti proposte. A me preme evidenziare un aspetto di questa vicenda finanziaria che sta per concludersi al Senato, quella che ci siamo sentiti più volte ripetere dai rappresentanti del Governo e della maggioranza, in base alla quale la legge finanziaria del 2006 non avrebbe un carattere elettorale e quindi la manovra non risentirebbe dell'imminenza della competizione elettorale politica.

Credo che sia vero esattamente il contrario. Questa è una manovra elettorale e cerco di spiegarne le ragioni. È una manovra elettorale perché avete inteso, con tagli molte volte irragionevoli e altre misure, almeno per alcuni Ministeri, rinviare (presumibilmente a dopo le elezioni) la necessità di copertura di spese obbligatorie e incompressibili, quali sono – ad esempio – quelle per i Corpi di polizia, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il funzionamento del sistema giudiziario, comparti che in corso d'anno dovranno necessariamente invocare altre risorse o determineranno lo sfioramento delle previsioni di bilancio.

Avete scaricato i tagli alla spesa pubblica – quelli sì effettivi, vere e proprie ritenute alla fonte – sulle Regioni e sul sistema delle autonomie, perché gran parte dei Governi di tali enti, i più vicini ai bisogni delle famiglie e delle imprese, sono espressione dell'Unione, della nostra coalizione, e saranno loro, quei Governi, a dover chiedere sacrifici alle comunità amministrative quando, nelle prossime settimane, dovranno essere redatti i bilanci di previsione.

Avete con una mano sottratto risorse e servizi alle famiglie per il tramite di pesanti tagli ai Comuni, che incideranno – come è stato ampiamente dimostrato – anche sulle spese sociali, solo marginalmente escluse

dalle restrizioni, e con un'altra mano istituite un Fondo per la famiglia, che non è sufficiente neanche a compensare quelle minori erogazioni pubbliche, in tal modo determinando soltanto un mutamento di titolarità nell'erogazione delle provvidenze – non più gli Enti locali ma lo Stato – e per di più con misure *una tantum*, mance o poco più a fronte di tagli che invece sono permanenti.

Dissentiamo fermamente sulla destinazione del Fondo per la famiglia (1.000 euro per i nati nel 2005 e 560 euro per i nati dal 2003 al 2005), *una tantum* preelettorali che non incidono strutturalmente – come sarebbe stato necessario fare – sulle condizioni di difficoltà di un numero sempre più crescente di famiglie italiane, nel senso di un recupero del potere d'acquisto dei loro redditi.

Quindi, con una mano avete sottratto ingenti risorse alle imprese, in particolare a quelle del Sud, e con un'altra riducete di un solo punto il carico contributivo (che non è un punto di riduzione del costo del lavoro, come impropriamente si va ripetendo, ma un punto di riduzione solo del carico contributivo), misura tardiva e di scarsa entità che peraltro noi avevamo inutilmente invocato per anni in alternativa all'inefficace e dispendiosa riduzione dell'IRE.

Avete altrettanto tardivamente introdotto un ventaglio di misure di politica economica ed industriale cosiddette innovative, parti delle quali avevamo invocato per molto tempo e che però, per come sono state formulate e per l'esiguità delle risorse stanziare, costituiscono norme manifesto o poco più, e provo anche in questo caso a dimostrarlo.

I contribuenti – com'è noto – potranno scegliere se destinare il 5 per mille previsto per la ricerca al volontariato o ai progetti sociali promossi dai Comuni di residenza dei contribuenti oppure alla ricerca. Se dette risorse, già esigue, vengono messe in competizione con le giuste istanze delle associazioni di volontariato e dei bisogni del proprio Comune di residenza, tanto più in presenza dei tagli a cui mi riferivo prima, quale opzione prevarrà nella gran parte dei casi? La risposta, signor Presidente, è agevole. Non prevarranno i fondi per la ricerca.

È altamente probabile quindi che alla ricerca andranno pochi spiccioli e anche per il 2006 non ci saranno significativi fondi aggiuntivi per un'attività che tutti riteniamo una necessità inderogabile per il recupero di competitività del Paese.

Lo stesso vale per la cosiddetta detassazione della ricerca che riproduce disposizioni sostanzialmente già vigenti senza significative agevolazioni aggiuntive; relativamente al Fondo per l'innovazione, si prevede pomposamente una risorsa massima di 3 miliardi di euro, ma solo se – e sottolineo solo se – gli introiti per le dismissioni immobiliari supereranno, e nella misura in cui supereranno, il miliardo di euro previsto in bilancio.

Quindi, una risorsa da zero a 3 miliardi di euro, con probabile collocazione del dato numerico, e quindi della sostanza della misura, vicino allo zero, se l'andamento delle dismissioni sarà quello dell'anno corrente,

che – come ci ha riferito l'ISTAT – ha raggiunto un livello di soli 600 milioni di euro a fronte dei previsti 7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda i distretti industriali, dobbiamo constatare una politica valutata positivamente ma che è dichiaratamente sperimentale, vuota nella strumentazione attuativa e operativa, senza un'anima che possa far rintracciare una seria politica industriale, con risorse di appena 50 milioni di euro, somma che potrebbe essere assorbita da uno o due buoni distretti italiani, per fare un minimo di politiche come quelle prefigurate, a fronte delle centinaia di distretti già esistenti in Italia che attendono da anni risorse e strumenti.

In concreto, dunque, nessuna politica di rilancio dei distretti industriali si attuerà nel prossimo anno.

La Banca del Sud è un'araba fenice: 5 milioni di euro di risorse, meno del capitale di una delle centinaia di piccole banche di credito cooperativo esistenti anche nel Mezzogiorno. Quindi, un'illusione o un nuovo carrozzone pubblico o para-pubblico, senza alcuna possibilità di incidere sul sistema creditizio e sui bisogni di capitalizzazione e di più agevole accesso al credito delle imprese meridionali. Ben altri sarebbero stati gli interventi in tal senso necessari, alcuni dei quali sono stati da noi proposti.

Ed ancora, per gli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, si prevede di alimentare il fondo a tal fine costituito con le somme giacenti sui conti correnti bancari cosiddetti dormienti, che devono ancora essere individuati e che certamente non conterranno apprezzabili risorse. Il rischio è quello di illudere nuovamente le vittime delle note grandi frodi finanziarie, che difficilmente vedranno soddisfatte le proprie ragioni risarcitorie.

Siamo dunque, all'evidenza, in presenza di misure spot, di intendimenti a volte anche vaghi, quindi di norme per lo più propagandistiche. Il quadro si è ulteriormente aggravato con il maxiemendamento presentato ieri sera dal Governo.

Una delle poche misure agevolative introdotte dal centro-sinistra e mantenuta da questa maggioranza, la detrazione fiscale del 36 per cento e dell'aliquota agevolata dell'IVA del 10 per cento sulla ristrutturazione edilizia, è stata stravolta riportando l'IVA al 20 per cento, con il rischio di incentivare nuovamente il lavoro nero e di depotenziare questa misura.

Questa legislatura era iniziata sotto il segno dei sogni e delle illusioni, si conclude con la cruda realtà di conti dissestati, di un'economia ferma, di famiglie più povere. Essa volge al termine non con un ravvedimento operoso, come era necessario che avvenisse, ma solo con una timida ammissione, più o meno esplicita, che un'altra politica era possibile.

Avete indicato solo i titoli di questa politica, che probabilmente saranno oggetto di propaganda nei prossimi mesi per dire agli italiani che il centro-destra ha fatto politiche per la ricerca, per l'innovazione, per i distretti, e così via, politiche che – come ho cercato di dimostrare – non saranno in alcun modo attuate.

Ecco perché questa è una finanziaria più elettoralistica di quanto appaia, serve per lanciare falsi messaggi nella prossima campagna elettorale

e non consentirà di conseguire gli obiettivi che era necessario raggiungere. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo arrivati all'ultima legge finanziaria varata dal centro-destra, atto finale di un dramma scritto, diretto e recitato da questo Governo e dalla sua maggioranza.

È un vero peccato che il dibattito coincida con lo sciopero dei giornalisti della emittenza radiotelevisiva e della carta stampata perché sarebbe stato interessante conoscere le cronache e i commenti. Tuttavia, è sufficiente sfogliare «Libero», che certamente non rappresenta una voce antigovernativa, per leggere in prima pagina la minaccia di dimissioni del ministro Tremonti.

Stiamo assistendo, per il quinto anno consecutivo, ad una farsa dal titolo: «Storia di un buco che non c'era e che adesso c'è», la cui trama potrebbe essere così sintetizzata: nel 2001 Tremonti sostiene che il precedente Governo di centro-sinistra ha lasciato un buco nei conti pubblici; Tremonti lo ripete fino al luglio 2004, quando viene licenziato. Al suo posto arriva Siniscalco, il quale – a sua volta – incolpa Tremonti dello stesso buco; poi ritorna Tremonti che, a questo punto, accusa del buco Siniscalco. Onorevoli colleghi, se questa non è una farsa, ditemi voi come può essere definita, perché io non conosco termine più appropriato!

Il problema è che la staffetta Tremonti-Siniscalco-Tremonti non sposta di un millimetro la questione, vale a dire la sostanziale continuità della gestione economico-finanziaria dei due Governi Berlusconi e, quindi, il suo fallimento.

Al Governo in quanto tale e alla maggioranza che lo sostiene vanno addebitate tutte le incongruenze, le criticità e gli errori commessi. Peraltro, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse avuto il coraggio di varare una legge con la quale stabilire, una volta per tutte, che la finanziaria non viene fatta dalle Camere, ma dall'Esecutivo. Forse sarebbe stata la scelta più seria ed onesta rispetto ai giochi che si ripetono ogni anno; magari avremmo avuto qualche risorsa aggiuntiva da destinare al rilancio del Paese piuttosto che i capitoli mancia in capo ai vari esponenti della maggioranza: altro che interessi nazionali!

Detto questo, esaminiamo i tagli contenuti nel disegno di legge finanziaria in esame, che sono l'aspetto più drammatico per la vita del Paese. Avete ridotto le spese per i Ministeri di circa il 50 per cento; sono previsti 300 milioni di euro in meno per l'ANAS, 1.200 milioni di euro in meno per le Ferrovie, 234 milioni di euro in meno per il Fondo unico per la cultura e lo spettacolo, 560 milioni di euro in meno per il Fondo promozione, il 4 per cento circa in meno per le spese regionali, il 7 per cento circa in meno per gli enti locali, 2 milioni di euro in meno per le comunità montane, 200 milioni di euro in meno per le missioni di pace, 56 milioni di

euro in meno per gli aiuti ai Paesi poveri, il 10 per cento in meno per i politici.

Condividiamo quest'ultima disposizione, anche se si tratta di un'azione demagogica, senza credibilità. Infatti, se si voleva tagliare ed incidere su tali costi, bisognava volgere la testa verso l'interno dei propri Ministeri per capire gli sprechi e le assunzioni che vengono effettuate soprattutto da questo Esecutivo.

Si tratta di una manovra complessiva pesantissima, che incide per circa 24 miliardi di euro: una delle più gravose degli ultimi decenni. Ma il dato ancora più preoccupante è che, in una situazione vicina alla stagnazione, l'intera manovra riserva solo tre miliardi allo sviluppo e al rilancio dell'economia.

Questa è la dimostrazione che per cinque anni il Governo non soltanto non è stato capace di far decollare il Paese, ma al contrario è riuscito solo a deprimerlo, limitando, anno dopo anno, i propri interventi finanziari in manovre di mero contenimento della spesa pubblica. E' evidente che se l'economia non cresce, la possibilità di far quadrare i conti, come richiesti dall'Europa, è limitata a quei tagli indiscriminati che ho testé elencato.

Non siete stati capaci di riqualificare la spesa pubblica e di intervenire in modo selettivo sulle sue sacche di inefficienza, tant'è che ieri come oggi siete costretti ad operare tagli indiscriminati. Non siete intervenuti contro l'evasione fiscale, anzi con i ripetuti condoni avete agito nella direzione diametralmente opposta. Solo da pochi mesi il Presidente del Consiglio ha cominciato a capirlo, ma ormai il tempo è scaduto.

Non avete lanciato alcun incentivo a favore del sistema Italia, facendo precipitare il prodotto interno lordo a *record* negativi storici e portando il Paese nelle attuali condizioni. Nessun taglio indiscriminato e nessun tetto alle spese serviranno a qualcosa se prima non si costruiscono le condizioni per avviare una crescita stabile del Prodotto interno lordo, almeno del 2 per cento annuo. Diversamente non si riuscirà mai a coprire i costi della spesa pubblica ormai fuori controllo.

Siamo giunti alla fine di questa legislatura e ci troviamo nella fase in cui si fanno i bilanci e si guardano i risultati. I risultati sono negativi, come ha fotografato l'ISTAT nel suo ultimo rapporto.

L'inflazione, ad ottobre 2005, ha presentato una variazione di + 0,2 per cento rispetto al mese di settembre 2005 e di + 2,2 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Aumenta la povertà degli italiani; il 47,8 per cento sono per niente o poco soddisfatti della propria situazione finanziaria; nel 2003 erano il 47,2 e nel 2002 il 40,4.

L'indice della produzione industriale, nel periodo gennaio-agosto 2005, ha presentato un calo del 2,1 per cento rispetto al corrispondente periodo 2004. L'occupazione cresce nel 2004, ma è una crescita il cui ritmo, già attenuatosi nel 2002-2003, è di nuovo in costante rallentamento. Nella grande industria si riduce l'occupazione dell'1,6 per cento nel 2004. Aumenta sempre di più la precarietà nel mondo del lavoro. La competitività ci vede al venticinquesimo posto sui venticinque Paesi dell'Unione. Il

Fondo monetario internazionale stima una crescita dello 0,2 per il 2005 e di 1,5 nel 2006.

In un quadro simile, l'azione di Governo avrebbe dovuto improntarsi alla concertazione, come avrebbe fatto qualsiasi altro Esecutivo che avesse avuto a cuore le sorti del Paese. Invece, abbiamo assistito ad un muro contro muro, prima con le parti sociali, poi con le Regioni e gli enti locali, penalizzati e in qualche misura criminalizzati: prova ne è che avete messo i manifesti, accusando le amministrazioni comunali, regionali e provinciali di sprechi, come se la responsabilità fosse solo di costoro.

Sono ormai cinque anni che il Paese si misura con l'incapacità di questo Governo e con la sua perversa fantasia, la prima usata contro i cittadini e la seconda a favore di se stesso. Se questa fantasia il Governo, invece che dimostrarla per varare le numerose leggi *ad personam*, l'avesse utilizzata per il bene del Paese, molto probabilmente l'Italia oggi starebbe un po' meglio e non vivrebbe le pesantissime crisi economiche in cui, invece, l'avete fatta sprofondare.

L'eredità che lasciate è di un Paese in ginocchio, ma una cosa è certa: gli italiani hanno compreso che la responsabilità di tale disastro è in capo a questo Governo e alla sua maggioranza; per dirla con argomenti che piacciono a voi, parlando di immobili e considerata la cartolarizzazione che avete portato avanti, gli italiani lo hanno talmente compreso che vi hanno già intimato lo sfratto esecutivo: preparatevi a fare le valige. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo e la maggioranza ci chiedono fiducia: ve l'abbiamo negata ieri, ve la negheremo domani. Abbiamo sempre meno fiducia in voi, come del resto sempre meno fiducia ha il Paese appena è chiamato a votare e lo dimostra con i mezzi della democrazia. A noi quei mezzi sono stati negati: non siamo stati messi nemmeno in condizione di discutere la legge finanziaria del 2006 per il nostro Paese. Una legge, o meglio un maxiemendamento, come al solito confuso, spezzettato e – ripeto – non discusso, né discutibile, sottratto alla democrazia.

Parlerò solo del tema di cui mi occupo maggiormente qui in Senato, vale a dire dell'università e della ricerca, argomento che sembra quasi non essere trattato da questa legge finanziaria. Eppure lo è e sempre con la stessa parola: tagli, tagli, tagli. Sono cinque anni che, senza che nessuno abbia confutato le nostre cifre, lo stanziamento per l'università e la ricerca diminuisce nel Paese. Università e ricerca pubblica sono veramente e letteralmente allo stremo. Non basta raccontare agli inesperti o ai faziosi che non è vero: occorre rispondere con delle cifre a dati, purtroppo, esatti.

Facciamo alcuni esempi. Nel 2002, appena tornati al Governo, non vi bastava aver tagliato da 250 a 150 milioni di euro (il 40 per cento in meno in un solo anno) i fondi statali per l'edilizia universitaria (aule, laboratori, biblioteche). Ripeto: il 40 per cento in meno in un solo anno, ma non era-

vate contenti. Dopo questo brillante inizio di legislatura, la chiudete ora facendo passare quei fondi da 150 a 90 milioni di euro, con una riduzione di un ulteriore 40 per cento in un solo anno.

Sapete cosa vuol dire un taglio di 60 milioni di euro? Significa che ogni università avrà a disposizione per l'edilizia un milione di euro, un quinto (ripeto: un quinto) di quanto spende per la sola manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico che detiene l'università. Ripeto: un quinto delle spese per la sola manutenzione ordinaria.

Nel nostro Paese si spendono – non sto sbagliando – 50 euro a studente per l'edilizia (aule, dei laboratori e biblioteche). È una cifra che fa vergogna davanti al mondo. Avete tolto dal Fondo di finanziamento ordinario (mi meraviglio che la signora ministro Moratti continui a ripetere che non è vero, perché è vero: i numeri non si possono truccare, come lei pensa), dal 2005 al 2006, 75 milioni di euro; certo, sembrano pochi rispetto ai circa 7 miliardi di euro che conta questo Fondo, ma dovete tener presente – lo sanno gli esperti – che di quel Fondo circa il 90 per cento va in spese fisse obbligatorie, per cui un taglio dell'1 per cento vuol dire un taglio sul residuo 10 per cento. Ciò significa tagliare libri, ricerca, manutenzione, utenze, tutte le spese ordinarie di una università.

Avete tolto in un solo anno il 15 per cento al FIRB, il Fondo per la ricerca di base, azzerandolo per il 2007 e il 2008. Come credete che un Paese possa fare ricerca di base con 85 milioni di euro nel 2006 e zero nel 2007 e nel 2008? Come pensate che ci sia un solo ricercatore italiano che voglia ancora rimanere nel Paese di fronte all'ipotesi di azzerare la ricerca di base in Italia?

Continuate a non sbloccare le assunzioni negli enti di ricerca. Ottenete l'unico effetto di affollare laboratori, enti e università con decine di migliaia di precari; decine di migliaia di persone che continuano a lavorare e sempre più pensano (chi può, e spesso sono i più talentuosi) di andarsene. Cedendo all'estero, ad altri Paesi, la nostra forza migliore, cediamo anche i soldi che avevamo speso: milioni di euro per la loro formazione.

Certo, non siete immuni alle sirene della clientela elettorale (lo diceva già il collega Legnini). Segnalo solo due norme, tipicamente clientelari, e me ne assumo la responsabilità. I furbi, gli amorali, anche se sotto la veste nuova di persone attente alla religione, hanno sempre la meglio nel nostro sfortunato Paese. Avete creato a Genova, tre anni fa, un istituto di ricerca, l'IIT – una specie di copia del MIT americano, che dovrebbe querelarci – che nessuno sa se fa ricerca, come spenda i soldi, com'è organizzato, dove è situato. Eppure, 125 milioni di euro l'anno vanno a questo ente. Più di quanto il Paese spende per la ricerca, in tutte le discipline e in tutte le università, va ad un solo istituto di cui non è dato sapere qual è l'effettivo lavoro di ricerca.

Soprattutto, segnalo (parlo di poca roba, spiccioli, mance, perché questa è anch'essa una legge mancia) il comma 90 del maxiemendamento 1.2000, che costituisce l'articolo unico di questa finanziaria, che prevede un finanziamento a due istituzioni di ricerca e formazione – non nominate

per pudore, immagino – che ancora non sono università, ma che lo diventeranno con tale finanziamento, senza alcuna valutazione: si stanziava qualche milione di euro solo per incassare il plauso della clientela e dei potenti di questo Paese.

Stiamo assistendo, come opposizione, al degrado del Paese, al degrado del sistema. Ci chiedete la fiducia. Non ve la possiamo in nessuno modo accordare. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, questo maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia conferma la politica dei trasporti irresponsabile e devastante del Governo Berlusconi.

In primo luogo, non ci sono misure a sostegno del trasporto collettivo e della mobilità urbana per le nostre città, anzi, sono previsti robusti tagli al processo di ammodernamento in corso nel trasporto pubblico locale. Nelle prossime settimane vivremo la già annunciata emergenza antismog, ma né i Comuni, né l'ANCI hanno ottenuto dal Governo provvedimenti credibili per offrire ai cittadini concrete alternative.

In secondo luogo, restano al palo gli investimenti sui porti, che non vengono sbloccati da questo provvedimento, quindi niente misure a sostegno delle autostrade del mare, invocate sempre e solo a parole dal Governo Berlusconi.

In terzo luogo, la spesa per investimenti e infrastrutture viene in realtà ridimensionata da questa manovra finanziaria. Prendiamo il caso dell'ANAS, che, dopo la privatizzazione selvaggia e senza regole di tratte stradali e autostradali su cui si potrà imporre un pedaggio da parte di società private, inserita ieri nel maxiemendamento, sarà soggetta a robusti tagli e ad una strategia di dissoluzione dell'azienda. Basti pensare che l'apporto al capitale sociale di ANAS spa dopo i tagli apportati sarà solo di 100 milioni di euro per il 2006 e sarà pari a zero per il 2007 e il 2008. Ciò si tradurrà in drastici tagli agli investimenti per l'adeguamento della rete esistente, di cui si ha tanto bisogno, come tutti i nostri territori ci chiedono, e in tagli concreti alla manutenzione e alla sicurezza delle nostre strade.

Contemporaneamente si fa un'operazione peggiore: si rifinanzia, evidentemente grazie a questi tagli, con circa 3 miliardi dal 2007 (ma sicuramente tale somma sarà impegnata da subito, probabilmente durante la campagna elettorale del 2006) la legge obiettivo per le grandi opere.

Ricordiamo che attualmente sono pari almeno a 22 miliardi di euro gli investimenti già approvati relativi ad opere strategiche che necessitano di risorse pubbliche per poter partire. Quindi, è chiaro che 3 miliardi di euro non servono sostanzialmente a nulla e che ancora una volta non si sceglie fra lo sterminato elenco di opere strategiche approvate quelle che servono davvero alle nostre città per migliorare i servizi ai cittadini. In più si compie questa operazione a spese della manutenzione e della si-

curezza delle nostre strade, operazione che comunque non è nemmeno a saldo zero, perché si tratta di una vera e propria riduzione.

In quarto luogo, va ancor peggio alle Ferrovie dello Stato. Si tagliano drasticamente i fondi alle Ferrovie Spa. Solo un dato: nella finanziaria 2005 erano previsti contributi per il 2006 pari a 3,2 miliardi di euro e a 3,6 miliardi di euro per il 2007; dopo i tagli restano 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, con uno slittamento al 2009 o tagli concreti per oltre 20 miliardi di euro.

Di fronte a questi tagli è certo che le Ferrovie saranno costrette a prendere misure di emergenza. Taglieranno il 30 per cento dei servizi ferroviari nelle tratte locali come annunciato? Oppure taglieranno gli investimenti ferroviari per la sicurezza sulla rete? Forse qualcuno gli chiederà, in nome anche della campagna elettorale, di non fare queste cose, ma ciò significherebbe comunque un grave disavanzo nel bilancio delle Ferrovie per quest'anno, interrompendo quel processo indispensabile e virtuoso di risanamento dei conti dell'azienda: anche qui si tratta di finanza creativa.

Come se non bastasse, mentre si tagliano i finanziamenti per la rete esistente delle Ferrovie, un comma del maxiemendamento alla legge finanziaria cerca – e in realtà poi ci riesce malamente – di far partire nuove tratte, peraltro inutili, ad alta velocità.

Mi riferisco al comma 65, che prevede 2,2 miliardi di investimenti, di cui vengono prenotati circa 450 milioni di euro per nuove tratte come la Milano-Genova e la Milano-Verona. Che senso ha far partire nuove tratte come la Milano-Genova che da sola costa 4,7 miliardi di euro (secondo il progetto preliminare approvato), assegnandogli circa il 10 per cento dell'investimento se non a far partire con tempi e costi incerti una pura operazione propagandistica e preelettorale dai tempi e dai costi devastanti per il futuro bilancio dello Stato?

È la stessa logica, purtroppo, che anima il caso nazionale dell'alta velocità nella Val di Susa, di cui tutti in queste settimane abbiamo appreso e su cui il Parlamento rifiuta un confronto anche in sede di Commissione. Si è parlato di sfaccendati che non hanno niente da fare, così ha detto il ministro Lunardi stigmatizzando la partecipazione di oltre 20.000 persone alle marce di protesta.

Ma perché accade tutto questo e lo scopriamo solo oggi? Perché questo è il risultato di due fattori. In primo luogo, la legge obiettivo esclude le istituzioni locali dal processo di dialogo e confronto sui progetti, e questo è il risultato. Non si riesce neanche a compiere un sondaggio piuttosto limitato perché il livello di esasperazione e di mancato coinvolgimento è tale che i cittadini vogliono chiarezza e trasparenza e protestano con l'unica arma che hanno a disposizione, la protesta pacifica verso le istituzioni e il Governo centrale.

Si è detto che si tratta di una battaglia localistica contro un'opera che serve e che è indispensabile per togliere il Piemonte dall'isolamento, ma questo non corrisponde ai dati numerici e strategici da tempo elaborati.

Realizzare, come si intende fare, un nuovo *tunnel* ferroviario che costa 6,6 miliardi di euro, in realtà, significa partire dalla coda di un inve-

stimento, laddove una strategia corretta ed equilibrata richiederebbe specifici interventi.

In primo luogo, completare gli investimenti sulla rete esistente che, se ammodernata, sarebbe in grado di trasportare da 10 a 20 milioni di tonnellate di merce.

In secondo luogo, bisognerebbe abbandonare – e il Governo non lo fa, lo dimostra il blocco del Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi – i progetti di potenziamento autostradale che ancora incombono nei rapporti tra l'Italia e la Francia (*tunnel* del Monte Bianco e raddoppio del Frejus, traforo del Mercantour ed autostrada Cuneo-Nizza).

In terzo luogo, tutta la politica europea ed i rapporti con Austria e Svizzera hanno dimostrato che non basta fare nuovi buchi sulle montagne per aumentare il traffico ferroviario, ma che è indispensabile una tassazione del traffico pesante da riversare proprio negli investimenti ferroviari come forma di scoraggiamento di una modalità di trasporto insostenibile. Anche questo deve essere fatto se si vuole concretamente sostenere che si vogliono più treni tra Torino e Lione.

In quarto luogo, i nuovi investimenti dovrebbero avere la priorità in ordine al nodo urbano a ridosso della cintura ferroviaria di Torino, dove si somma il traffico ferroviario e il traffico merci; lì arriverà prima che da ogni altra parte, e sicuramente non al valico, la saturazione.

In quinto luogo, se si faranno effettivamente questi quattro interventi – e in questo momento non se ne sta facendo praticamente nessuno, se non portare avanti qualche iniziativa ereditata dai Governi dell'Ulivo in termini di investimenti sulla rete esistente – sarà possibile che dopo il 2020 si verifichi un livello di saturazione dell'attuale rete, e solo allora si porrà concretamente il tema di realizzare o meno un nuovo *tunnel* anche sulla base degli andamenti economici dei dati di traffico, che nel frattempo sarà possibile misurare e prevedere con dei *trend* molto più credibili.

È inutile infatti partire dal buco, dal tunnel, è inutile puntare alla grande opera di valico quando questi problemi sono gli ultimi in ordine di priorità. Una logica equilibrata che punti a risolvere i problemi ambientali, a dialogare e convincere i cittadini, a risparmiare risorse pubbliche ed evitare di realizzare infrastrutture sbagliate, dovrebbe partire con questo approccio e con questa razionalità. I Verdi non sono mai contrari in assoluto a realizzare nuovi tunnel ferroviari, ma essi vanno costruiti con logica, dove servono e sulla base dei numeri.

Concludo ribadendo un concetto fondamentale: questa manovra finanziaria taglia l'ordinario per dare allo straordinario, per far partire infrastrutture sbagliate o cercare – come sostiene il Governo Berlusconi, e lo vedremo sulle lavagne esposte nel programma «Porta a porta» nelle prossime settimane – di attivare, in realtà non realizzare, ma solo far partire con poche risorse delle opere, aumentando la logica, che speravamo di aver abbandonato, dei tempi e dei costi incerti. Non si sceglie, si promette a tutti e si fa partire qua e là qualche buco in nome della campagna elettorale.

Questa manovra finanziaria conferma i tagli sulla rete esistente, tagli all'ANAS, niente alle città, né ai porti, solo per poter propagandare in campagna elettorale questa politica sbagliata dei trasporti. Sono convinta però che i cittadini che prevalentemente risiedono nelle città e vivono quello del traffico come uno dei principali problemi, sicuramente giudicheranno in modo severo questa politica.

Signor Presidente, desidero ricordare che questa manovra finanziaria, invece di puntare al miglioramento dei servizi di mobilità per i cittadini e per le merci, ottiene un solo risultato: come diceva il professor Guglielmo Zambrini, eminente professore di economia dei trasporti, «Prima o poi il buco nei monti diventa il buco dei conti!». Questo è sicuro. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo con un disagio profondo in questo dibattito. Provo un sentimento di inianità e di umiliante ritualità di fronte ad una finanziaria che avete già deciso di far ingoiare al popolo italiano con un voto di fiducia che si aggiunge a quello di ieri sul decreto collegato.

Due voti di fiducia in tre giorni, un *record* che in una democrazia minimamente responsabile appare intollerabile. Così avete usurpato nei fatti la funzione ed il potere del Parlamento. In Commissione bilancio i tempi di lavoro sono stati scanditi più dai litigi nella maggioranza che dall'esame degli emendamenti, dei quali, del resto, non è passato pressoché nulla.

Oggi in Aula ci chiedete soltanto un voto rigidamente preconstituito per evitare le profonde divisioni che esistono tra di voi e che, solo evitando di entrare nel merito dei problemi che sottostanno alla finanziaria, vi consentono di tirare avanti. Nel merito il giudizio è presto fatto.

Se confrontiamo infatti le scelte che con questo provvedimento ci proponete con i grandi e gravi problemi del Paese, cioè l'urgente esigenza di risanare la finanza pubblica, di riprendere con fiducia la via della crescita e di accrescere la coesione sociale, constatiamo la profonda inadeguatezza e la sostanziale insignificanza delle scelte proposte. Per questo non possiamo accordarvi la fiducia.

Nei diversi interventi dei colleghi della maggioranza, nel corso delle precedenti discussioni generali, abbiamo sentito illustrare ed elogiare la bontà sostanziale delle misure contenute in questo provvedimento, il loro carattere equilibrato, la loro efficacia in termini di governo della spesa pubblica e di sostegno alla crescita. Si è però cercato di evitare il problema fondamentale che motiva ogni finanziaria, cioè quale sarà l'impatto concreto sull'Italia di oggi.

All'inizio della legislatura vi siete presentati con l'ambizioso obiettivo di cambiare l'Italia. Oggi, ormai alla fine, parlate solo di voi stessi, di quanto avete fatto, della grande quantità di riforme che avete approvato, ma vi guardate bene dal parlare dell'Italia di oggi, di quali effetti queste

riforme hanno provocato e quali effetti sono razionalmente prevedibili in seguito ai vostri interventi.

Non ne parlate perché non avete il coraggio di guardare in faccia la realtà, perché la realtà del Paese rappresenta la più netta smentita della vostra politica e della vostra capacità di governo del Paese. Un Paese che non cresce, che non offre, se non in minima parte, lavoro stabile e di qualità; un Paese impoverito nelle risorse materiali e logorato nella volontà di progredire; un Paese più diseguale e più sfiduciato che in gran parte è ancora disponibile ad un impegno comune per raggiungere mete collettive (lo ha dimostrato senza ombra di dubbio nelle recenti primarie del centro-sinistra); un Paese che però non trova nella vostra politica e nella vostra azione di Governo credibili punti di applicazione.

Per rendersi conto di ciò, basta esaminare quanto avviene in uno dei campi che voi ritenete tra i più positivi nel bilancio delle vostre politiche, quello dell'occupazione. Da tempo state esaltando gli effetti virtuosi della legge n. 30 sull'aumento dei posti di lavoro e sulla diminuzione dei tassi di disoccupazione, ma dimenticate alcune precise verità.

La prima è che negli anni precedenti al 2004, quando la legge n. 30 non era ancora in vigore, il rapporto tra la crescita del PIL e la crescita dell'occupazione era quantitativamente e qualitativamente migliore. Allora parlavate del nostro mercato del lavoro come del mercato più rigido del mondo senza verificare come andavano effettivamente le cose. Ora che parlate degli effetti virtuosi e progressivi della legge non vi accorgete, ancora una volta, che la realtà è diversa.

Secondo una recente indagine della Fondazione Nord Est, espressione degli imprenditori veneti, in una Regione, il Veneto, che strutturalmente avrebbe dovuto essere la più idonea a utilizzare la grande quantità di flessibilità che avete inserito nel mercato del lavoro, la legge n. 30 risulta pressoché inapplicata, perché mal risponde alle concrete esigenze di semplificazione normativa proprie delle piccole e medie imprese.

Due appaiono i punti deboli più rilevanti: innanzitutto, l'assenza di un sistema diffuso di ammortizzatori sociali, in modo da non trasformare ogni crisi aziendale in un dramma umano e sociale, come purtroppo, in questi giorni, sta avvenendo in tante parti del Paese, spesso in un contesto di grave e colpevole indifferenza istituzionale.

Lo sciopero in corso dei giornalisti, a cui va la mia convinta solidarietà, testimonia come l'effetto di precarizzazione del lavoro stia toccando anche professioni delicate e così rilevanti per la qualità della nostra democrazia.

In secondo luogo, permane una grave insufficienza formativa collegata al lavoro che rende gran parte dei nostri lavoratori, anche giovani, inidonei ad incontrare lavori professionalmente qualificati. I recenti provvedimenti del Governo sull'alternanza scuola-lavoro e sull'apprendistato, non solo non hanno risolto il problema, ma lo hanno aggravato, ridando spazio e respiro a posizioni che considerano la formazione nel lavoro, quando si distingue dal semplice accompagnamento, un inutile costo e uno spreco di risorse.

Così ci stiamo avviando spensieratamente incontro alla società della conoscenza, con ancora la metà dei lavoratori ultracinquantenni con un livello di istruzione che non supera la quinta elementare e con alcune centinaia di migliaia di giovani che annualmente evadono l'obbligo scolastico.

Tutto ciò sta mutando in senso negativo il rapporto tra un'intera generazione e il lavoro, in quanto si riducono progressivamente le possibilità e le aspettative di lavoro stabile e qualificato, mentre nei luoghi di lavoro si stanno riproducendo rapporti autoritari e di subordinazione, che pensavamo di aver superato fin dai tempi dell'introduzione dello Statuto dei lavoratori. Un rapporto, questo con il lavoro, che continua a rappresentare un punto essenziale del patto che regge la nostra democrazia.

Di tutto ciò, in questa finanziaria, non c'è pressoché traccia. Nel maxiemendamento che sottoponete al voto di fiducia vi limitate soltanto a prolungare la cassa integrazione in alcune situazioni di crisi, ma questo lascia del tutto scoperta la maggioranza dei lavoratori, specie quelli che hanno maggior bisogno di tutela.

Più in generale, è vero che proponete di ridurre il costo del lavoro di un punto, e ciò va certamente nella giusta direzione, ma ci vorrebbe un intervento di ben altra consistenza per determinare effetti significativi sul sistema produttivo e sull'occupazione, tanto più che in termini di politica di sviluppo non si va poi oltre l'indicazione di una generica attuazione del programma di Lisbona, senza finanziamenti e senza contenuti definiti.

Inoltre, le scelte di politica sociale completano una insignificanza politica di fronte ai fenomeni diffusi di disgregazione sociale. Mentre si taglia in modo sostanziale il fondo delle politiche sociali a favore degli enti locali, si presenta come grande segno di sensibilità sociale un propagandistico intervento *una tantum* per le famiglie, in gran parte speso per i già nati, che non muta per niente il grave ritardo del nostro Paese nelle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, rispetto alla media dei Paesi europei.

Si costituiscono poi alcuni fondi per interventi sociali specifici (per le comunità giovanili, per le spese di affitto degli studenti universitari) la cui inconsistenza di risorse a disposizione, denota, però, soltanto il loro carattere palesemente propagandistico.

Non si propone alcunché, poi, in materia di immigrazione, mentre l'ispirazione xenofoba e le rigidità burocratiche della legge Bossi-Fini moltiplicano i clandestini e favoriscono situazioni di inumana emarginazione sociale degli immigrati che, se protratte nel tempo, potrebbero dar luogo anche da noi a fenomeni di dura reazione sociale.

Questa situazione di non governo trasferirà, signor Presidente, sul prossimo Parlamento e sul prossimo Governo un sovraccarico di problemi e di responsabilità. La nostra consapevolezza ci porta oggi ad indicare, come abbiamo fatto nel dibattito di questi giorni, precise e articolate proposte alternative a quelle del Governo, che tra l'altro hanno anche il pregio, oggi piuttosto raro, di avere concrete coperture finanziarie.

Domani, se vinceremo le elezioni, affronteremo l'immane compito di ricostruire una nuova fiducia e una nuova volontà d'impegno e di sviluppo nel popolo italiano. Certo, si porranno anche per noi seri problemi di strategia, di cambiamento della classe dirigente e di qualità dell'azione di governo se vorremo far sì che questo difficile e deludente periodo attuale venga faticosamente, ma concretamente superato. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

* CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, la finanziaria per il 2006 contiene misure a favore delle forze dell'ordine, riduce i costi della politica, riforma il Patto di stabilità interno, incrementa la spesa sanitaria, inasprisce interventi fiscali in alcuni ambiti di rendita finanziaria, integra il Fondo per le politiche sociali con il Fondo per la famiglia e migliora il *trend* della spesa sociale nei Comuni, non solo derogandone buona parte dei limiti di incremento, ma anche riservando ad essi – come diremo meglio più avanti – una parte della quota del 5 per mille; rilancia la competitività del sistema, potenziando la rete dei distretti industriali e costituisce un Fondo per l'innovazione, con lo scopo di rilanciare l'economia, in coerenza con la Strategia di Lisbona; istituisce la Banca del Sud per rafforzare il sistema creditizio del Mezzogiorno. Sono tutte misure per rafforzare il sistema Italia, per vincere la sfida globale.

La vera partita per rendere il sistema Italia più competitivo, però, si gioca sulle privatizzazioni e sulle liberalizzazioni. Occorre slegare l'Italia. Ci hanno rimproverato di aver privatizzato solo l'ex Monopolio dei tabacchi, basta però leggere la relazione annuale sulle privatizzazioni, presentata al Parlamento, per constatare che nel 2003 e nel 2004 è stato eseguito in Italia un terzo delle operazioni mondiali. In tale documento si prevede un'ulteriore crescita del loro volume nel 2005.

Nella seconda metà degli anni Novanta, l'entità delle privatizzazioni italiane sul totale mondiale è stata attorno al 10 per cento l'anno; negli ultimi quattro anni, invece, la media è stata del 15 per cento, con punte del 34 per cento nel 2003 e 2004. Rammento, inoltre, l'annunciata denazionalizzazione di ENI, ENEL e Finmeccanica; in prospettiva, ci sono le privatizzazioni di RAI e Poste italiane.

Il ministro Tremonti, in un'intervista ad un noto quotidiano nazionale, qualche giorno fa, ha lanciato la «grande coalizione», basata su tre punti essenziali da risolvere: identità nazionale, struttura federale e debito pubblico. Su quest'ultimo punto, ha proposto una «colossale riduzione del debito pubblico con una politica di privatizzazione in blocco».

Il nostro disavanzo di bilancio è causato dai 71,5 miliardi di euro per interessi sul debito pubblico, che quest'anno si attesta al 104,1 per cento. Il tasso medio dei rendimenti lordi dei titoli a medio e lungo termine, come i BTP, è oggi intorno al 3,5 per cento e questo ci aiuta non poco.

Ricordo al relatore di minoranza, senatore Morando, e a tutta l'Unione, a nome della quale egli ha parlato, che dal 1996 al 2001 la spesa corrente, al netto degli interessi per il debito pubblico, è passata dal 37,6 per cento del 1996 al 37,9 per cento del 2001; è quindi cresciuta, non scesa, come è stato ricordato nel suo intervento. È scesa soltanto se si incorporano gli interessi per effetto dell'euro.

Non è cosa di poco conto considerare che la caduta del costo del debito pubblico abbia baciato in fronte il centro-sinistra molto più che il centro-destra. Ricordo al senatore Morando e all'Unione, che qualche giorno fa ci davano lezioni di buongoverno, che il tasso di incidenza degli interessi sul PIL è passato dall'11,5 per cento del 1996 al 6,5 per cento del 2001, con un calo di cinque punti percentuali, pari a 60 miliardi in termini assoluti, e cioè pari a 120.000 miliardi delle vecchie lire.

Non so se una vincita all'Enalotto avrebbe potuto fare di meglio per una famiglia indebitata come quella italiana, ma ha fatto sicuramente bene senza troppo «buon governo».

Dopo tali considerazioni possiamo anche fare giustizia del vanto che il centro-sinistra si è fatto sull'avanzo primario: è vero che questo si era attestato al 4,4 per cento nel 1996, ed è poi salito al 6 per cento nel 1997, ma è altrettanto vero che nel 2001 è sceso al 3,4. Dunque è diminuito anche per il centro-sinistra, ma si è mantenuto ancora positivo, perché nel 2004 si è attestato all'1,8 per cento, nonostante la protezione sociale sostenuta in questi cinque anni; perché non abbiamo fatto macelleria sociale.

Il Paese non si è impoverito, nel senso che il reddito medio non è diminuito: la percentuale delle famiglie rimaste al di sotto della soglia di reddito minimo vitale e di quelle che percepiscono un reddito inferiore alla metà di quello medio (situazioni definite rispettivamente di povertà «assoluta» e di povertà «relativa») non è aumentata, collega Villone (che ora peraltro non vedo in Aula). Tali dati, riguardanti gli anni 2002 e 2003, provengono dalla Banca d'Italia.

La stabilità dei redditi e la loro distribuzione sono state garantite anche dall'aumento dell'occupazione. La Caritas, l'Opera di San Francesco ed altri centri di assistenza ai poveri non hanno aumentato, rispetto agli anni del centro-sinistra, i pasti per gli indigenti.

Con l'attuale finanziaria si continua a prestare attenzione alle famiglie italiane: dopo aver istituito nel regime fiscale, con il primo modulo, la *no tax area*, abbiamo aumentato il numero di cittadini che non pagano le tasse da 7.500 a 11.400 euro, espandendo, dal 2003, la platea delle detrazioni per i figli a carico. Un Fondo per la famiglia che premia le nuove nascite, in un Paese con tasso di natalità negativo, non solo rafforza un'istituzione naturale ed essenziale per la società, ma adempie anche materialmente ad un dovere costituzionale.

È bene sottolineare che in questa politica è stato introdotto, per la prima volta, il cosiddetto contratto di interessi, per un tetto di 630 euro riguardanti gli asili nido, che possono essere detratti, così come il costo

degli affitti fino a 120 euro per i figli all'università; è stato istituito inoltre il Fondo per le politiche giovanili.

Inoltre, il 5 per mille da destinare al volontariato e ai Comuni rafforza le politiche sociali verso i meno abbienti, sia dal lato dello Stato centrale sia da quello delle amministrazioni locali. Non vi è, quindi, solo il contenimento della spesa corrente per Stato ed enti locali, ad esclusione della spesa sociale, ma anche il potenziamento di questa con le misure ricordate.

Tagli agli sprechi, ma non alla spesa sociale, ossia quella delle spese essenziali e dei diritti sociali fondamentali, che si ritrovano nella sanità, nella scuola dell'obbligo, nella protezione degli handicappati, nel sostegno al disagio giovanile e nell'assistenza agli anziani. Quelli che finora sono stati spacciati per spesa sociale dal relatore di minoranza, il senatore Morando, in realtà, sono servizi a domanda individuale che, in base ad una legislazione invariata nei cinque anni del centro-sinistra, fanno riferimento alla spesa per le mense, per il trasporto pubblico per gli studenti, ma per la quale una quota di compartecipazione non inferiore al 36 per cento deve essere a carico dei genitori.

Voglio tornare, però, alle politiche di sistema. Tra queste, la questione più importante è la privatizzazione, cioè la vendita dei cosiddetti gioielli di famiglia. Ancora più importante della privatizzazione è la liberalizzazione: passare da un monopolio pubblico ad uno privato non ci interessa, anche perché i capitalisti nostrani non sono migliori dello Stato. L'esperienza della telefonia ci ha insegnato che, quando concorrono più gestori di servizi, migliora la qualità del servizio e il costo si riduce perché diminuiscono le tariffe. Basta paragonare l'Italia all'epoca della SIP a quella della quella di TIM, Telecom, Omnitel, Wind e degli altri gestori di oggi. Tutti possono farsi i conti con le tariffe dei propri telefonini.

Mentre lo Stato privatizza, gli enti locali e le Regioni frenano (soprattutto quelle di centro-sinistra che non hanno dimostrato di avere svolto politiche né di privatizzazione né di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali, le cosiddette *utilities*). Le ex municipalizzate che gestivano acqua, gas ed elettricità in molti casi hanno cambiato forma, ma sono rimaste pubbliche ed uniche e, quindi, monopoliste e senza concorrenza.

Il mondo delle aziende protette è quasi esclusivamente italiano; solo il 15 per cento è in mano a capitali stranieri. Una su quattro è pubblica e una su due opera nel settore energetico. Le imprese protette guadagnano molto più di quelle aperte. Nel 2003 il margine operativo delle imprese aperte, attive soprattutto sui mercati internazionali, è stato pari a circa il 10 per cento; quello delle aziende che operano sul mercato interno è stato del 25 per cento (sono dati Mediobanca).

Dal 2001 ad oggi, i prezzi dei servizi bancari sono aumentati del 38 per cento, quelli delle assicurazioni sulle auto sono aumentati del 31 per cento, mentre i prodotti industriali sono aumentati soltanto del 6 per cento, meno dell'1,5 per cento all'anno. I settori che hanno maggiori profitti sono quelli esposti – come ho già ricordato – alla concorrenza, soprattutto le *utilities*. Quale cambiamento! I privilegi di pochi li paghiamo tutti!

Dal 2002, quando è entrata la nuova moneta europea, molti hanno dato la colpa all'euro dell'aumento del costo della vita. E' vero che il costo della vita è aumentato, ma non per colpa dell'euro, bensì per colpa di chi vi ha speculato. L'inflazione del nostro Paese è quella più alta in Europa perché i costi dei servizi sono elevati. Se le famiglie non arrivano alla fine del mese è perché pagano le rendite di posizioni dominanti sul mercato. La concertazione tanto sostenuta dal centro-sinistra ha cristallizzato i rapporti di potere e la rigidità del sistema.

La riforma delle professioni è un altro appuntamento che va inserito nel quadro dei cambiamenti: 4,5 milioni di persone che operano in tale settore sono divise tra 1,5 milioni di iscritti alle associazioni ordinistiche, che hanno norme che garantiscono attività riservate, e 3 milioni che vivono giornalmente al limite della legalità, benché sappiano dare prestazioni professionali di qualità, e sono costrette ancora a ricercare una loro collocazione nel nostro sistema normativo.

Se questo è il cambiamento che rende l'Italia più competitiva, vorrei sapere se il centro-sinistra sarà in grado, con Bertinotti, di privatizzare e liberalizzare attività e professioni. Pongo questa domanda al Centro-Sinistra e all'Unione.

Durante il Governo del centro-sinistra l'inflazione è stata mantenuta bassa perché i salari erano tenuti bassi, ma i profitti delle industrie di Stato sono stati alti. Questa è l'alternativa che si propone? Agli italiani si deve proporre uno schieramento di innovazione e uno conservatore, ma credetemi che questi non si identificano né con quello di centro-sinistra né con quello di centro-destra. Questo stesso Parlamento è espressione di professioni ed attività tutelate e protette. È la nostra cultura politica conservatrice che preoccupa. Bisogna cambiare all'interno dei partiti, di tutti i partiti e delle istituzioni!

Il centro-destra ha molte difficoltà interne nella dialettica tra conservatori e innovatori, ma maggiori difficoltà riteniamo le abbia chi, come il centro-sinistra, deve mettere insieme i sostenitori del nucleare con quelli dei mulini a vento, le grandi opere pubbliche con i blocchi stradali, l'America di Bush con i sostenitori di Fidel Castro, la tolleranza zero con le tute nere dei *no global*.

La sfida che abbiamo di fronte, è costituita dalle attese delle giovani generazioni e non dalle convenienze di nicchia dei loro padri; la sfida maggiore, perciò, è con noi stessi, con il nostro naturale spirito di conservazione, con la paura di rischiare di perdere le posizioni conquistate.

Ci siamo fermati! C'è chi si mette in discussione ogni giorno e chi non lo fa mai. La dialettica politica non è tra destra e sinistra, ma tra chi intende valicare le colonne d'Ercole e chi ha deciso di rinunciarci. Noi intendiamo imbarcarci e rischiare!

Ecco perché l'UDC confermerà la fiducia al Governo e approverà la finanziaria 2006, perché è equa e solidale, senza rinunciare allo sviluppo. (*Applausi del senatore Eufemi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stanisci. Ne ha facoltà.

STANISCI (*DS-U*). Signor Presidente, ogni anno la finanziaria diventa un appuntamento importante, la sede delle ansie e delle paure per i problemi a cui non si riesce a dare risposta.

Per la finanziaria 2006 le aspettative dei cittadini italiani erano tante, avendo il Governo accumulato per anni colpevoli ritardi ed inadeguate risposte a tematiche di natura sociale ed economica; un Governo di centro-destra che ha tradito aspettative, impegni ed attese, assumendosi la responsabilità di peggiorare gravemente le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini italiani e di condizionare, cosa ben più grave, il futuro di tante generazioni.

Si potrebbe citare, fra le tante cose, l'incapacità di affrontare in modo determinato una politica industriale del nostro Paese come intervento forte a difendere la nostra industria, a sostenerla e a renderla competitiva. Pezzi importanti della nostra industria sono stati lasciati sul mercato ed interi pacchetti azionari sono stati svenduti a stranieri. Questo vale per la chimica, la farmaceutica, l'aeronautica ed altri settori strategici importanti.

Bisognava programmare investimenti, stabilire certezze ed impegnare risorse, mentre oggi ci vediamo costretti ad occuparci sempre più di ammortizzatori sociali e a gestire, in aree come il Mezzogiorno, la cassa integrazione di un numero sempre maggiore di disoccupati, sempre più disperati ed esasperati. Il fallimento vero di questo Governo sta in questo ed ora esso non può ulteriormente peggiorare il suo comportamento.

Stamattina, in Aula, qualche collega esprimeva giudizi positivi in merito al comma 17 dell'emendamento 1.2000, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il solo anno 2006 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi finalizzati alla soluzione delle crisi industriali consentiti dalla legge n. 181 del 1989. È ovvio che quelle risorse, rispetto alle esigenze reali e alle operazioni di allargamento della platea degli aventi diritto, risultano fortemente insufficienti: pochi soldi e solo per un anno per finanziare progetti di investimento.

Il Governo deve fare un'operazione verità. Lo chiedo perché di fronte ai tanti impegni assunti da questo Governo non sono convinta che le risorse siano sufficienti a soddisfarli tutti. Tanto meno sono sufficienti a superare, ad esempio, la crisi occupazionale dell'azienda Avio Spa di Brindisi, nella quale su ben 800 dipendenti potrebbe tornare a pendere la spada di Damocle della cassa integrazione straordinaria, mentre questi sono da quasi un anno in cassa integrazione ordinaria. Tale situazione di continua precarietà è stata causata dalla diminuzione e dal blocco, negli ultimi anni, di commesse di manutenzione di velivoli militari.

Ci stiamo occupando di risorse che potrebbero coprire progetti di investimento negli anni futuri, ma è adesso, nell'arco di due mesi, che l'Avio Spa deve risolvere i problemi del reintegro dei lavoratori nei posti di lavoro a partire dal gennaio 2006, mentre per gli anni 2006-2007 occorrerebbero 50 milioni di euro per far uscire definitivamente la società di

Brindisi dalla crisi. Su questa somma c'era l'impegno del Governo e in particolare dei Ministeri delle attività produttive e della difesa, che avrebbero dovuto ricercare i fondi nella finanziaria. Peraltro, 25 milioni di euro erano stati già reperiti dallo Stato maggiore delle forze armate, a seguito delle forti iniziative assunte nel corso di quest'anno dai sindacati e dai lavoratori.

Oggi, al Senato, il Governo ha perso un'occasione, ma con tenacia, di fronte alla prospettiva di un altro maxiemendamento che il Governo si accinge a presentare alla Camera in sede di discussione della finanziaria, sento la necessità, l'urgenza e l'obbligo di tornare a chiedere, come ho già fatto nelle scorse settimane, che vengano reperiti i fondi necessari per risolvere la situazione dell'azienda Avio Spa di Brindisi.

Chiedo che vengano individuate risorse atte a risolvere una situazione molto grave, considerando che il destino di centinaia di lavoratori dipende dalle decisioni che il Governo vorrà assumere.

L'autorevolezza della politica e della rappresentanza istituzionale di un territorio sofferto quale quello di Brindisi, colpito da continue crisi occupazionali e non solo, di fronte alla gravità della situazione ha il dovere sacrosanto di far sentire la sua voce e il peso di decisioni positive. Questo è dovuto da tutti i rappresentanti istituzionali al territorio e soprattutto agli 800 lavoratori ed alle loro famiglie.

Il Sud non ha bisogno di banche, ma di risorse, quelle vere, per realizzare sviluppo e lavoro, tutelando quello che c'è e progettando quello che manca.

Si fa un gran parlare della riduzione dell'indennità dei parlamentari. Bene, sono d'accordo. Tagliate pure la mia indennità e quella dei miei colleghi, ma finalizzatela – lo dico al Governo – a questo scopo altamente sociale, quello cioè di finanziare i progetti per far uscire le aziende dalle crisi e per creare lavoro, lavoro soprattutto nel Sud. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche quella di questo anno, l'ultima della legislatura, è una finanziaria riscritta all'ultimo momento, sulla quale il Governo chiede il voto di fiducia, rendendo vano, nell'affannosa ricerca di un difficile accordo interno alla maggioranza, il lavoro svolto dal Parlamento e favorendo inserimenti surrettizi a soddisfazione di interessi di parte.

È comunque una manovra di bilancio assolutamente inadeguata e inefficace, che avrebbe invece richiesto, in un delicato contesto di procedura comunitaria d'infrazione per *deficit* eccessivo, misure ben più consistenti, mirate e responsabili.

Peggiora piuttosto che migliorare il disavanzo, rendendo sempre più precaria e fragile la condizione del Paese. Una legge finanziaria impone

almeno due passaggi preparatori: un'analisi dei problemi del Paese e l'indicazione degli obiettivi di politica economica.

Il Governo ha trascurato del tutto questi fondamentali momenti; regna una sconvolgente confusione, siamo di fronte a un miscela indistinta di misure senza coerenza che non sono finalizzate, né alla crescita, né alla riduzione del debito pubblico.

È la finanziaria che appone il sigillo finale ai fallimenti del centro-destra: il fallimento della politica economica, delle politiche per lo sviluppo, delle politiche del lavoro, il fallimento della politica sociale, per non parlare di quello delle politiche per il Mezzogiorno, pericolosamente penalizzato dalla mancanza d'interventi strutturali per lo sviluppo e l'occupazione e dai gravi tagli alla sicurezza e alla giustizia, che rischiano di vanificare l'impegno nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

La parte più consistente dei fondi per il Sud, comunque carenti, è prevista per il 2008 e la Banca del Mezzogiorno ha la suggestione e l'inconsistenza di una banca del Monopoli.

Il centro-destra, invece, sostiene che questa è la finanziaria migliore del Governo Berlusconi. Gli italiani hanno subito gli effetti devastanti delle altre quattro finanziarie; siamo di fronte, purtroppo, a una finanziaria della continuità, in linea con le precedenti scelte del Governo, il quale in questi anni non ha tutelato il potere di acquisto delle famiglie, non ha sostenuto lo sviluppo, ha rinunciato alla politica sociale, ha precarizzato il mondo del lavoro, si è dimenticato del Sud.

I principali indicatori economici registrano la totale inadeguatezza della politica economica, a volte assente, sempre contraddittoria e inefficace, che non ha saputo far fronte al declino del sistema produttivo e all'impovertimento del Paese e che continua a prospettarsi vaga negli obiettivi, sbagliata negli strumenti.

I tenui segnali di ripresa degli ultimi tempi, peraltro circoscritti in alcune aree e assenti nel Mezzogiorno, andrebbero sostenuti con interventi strutturali per lo sviluppo, per i quali in realtà, a causa di questo Governo, non esistono risorse finanziarie.

È quasi comico, se non fosse tristemente tragico, scoprire che 3 miliardi di euro del Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, istituito a decorrere dal 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la generica finalità del rilancio della Strategia di Lisbona, cioè pensato per finanziare lo sviluppo e avviare una convergenza verso gli obiettivi di competitività europei in realtà non esistono perché condizionati alla realizzazione di proventi extra da dismissioni immobiliari o alienazioni di beni dello Stato nel limite massimo dello stesso importo.

Il declassamento del nostro mercato del lavoro al di sotto della sufficienza, così come il nuovo calo di occupazione al Sud, presuppongono misure che vadano in direzione opposta rispetto alle labili politiche del lavoro attuate, contrassegnate soprattutto dalla precarizzazione del mondo del lavoro realizzata con la legge n. 30 del 2003.

È inoltre davvero grave, nonostante gli impegni esplicitamente assunti dal Governo, la mancata riforma degli ammortizzatori sociali, sem-

pre più indispensabile per tutelare le fasce più deboli in un mercato del lavoro come quello attuale. Ci si limita a pochi interventi settoriali e, per fortuna, alla proroga degli ammortizzatori sociali in caso di crisi occupazionali già contenuta nella precedente finanziaria ed inserita *in extremis*, ma senza operare un'organica innovazione del sistema delle tutele (proposta invece nei nostri emendamenti), attraverso la costruzione graduale di un sistema universale di ammortizzatori necessario per accompagnare il processo di ristrutturazione del sistema produttivo.

L'Esecutivo ha anche la responsabilità di risolvere con urgenza un'anomala questione che rischia di impedire l'esercizio del diritto del lavoratore a percepire la cassa integrazione in presenza di un provvedimento interdittivo di finanziamenti, contributi, sussidi e agevolazioni a carico della finanza pubblica emesso dal giudice penale nei confronti dell'imprenditore.

È un problema intollerabile che al momento riguarda circa 300 lavoratori del polo tessile di Riesi e Sommatino, che rischia di produrre tensioni difficilmente governabili e che comunque ha valenza di carattere generale perché scardina i contenuti e la finalità degli ammortizzatori sociali.

A fronte dell'incertezza e dell'inconsistenza delle maggiori entrate previste in questa legge finanziaria, affidate in larga parte a operazioni fittizie o da eseguire a data da destinarsi, sono invece purtroppo del tutto reali e certi i tagli agli enti locali per 3,1 miliardi, senza che peraltro sia stata effettuata una valutazione seria sulla loro congruenza e sostenibilità, che si traducono in drastiche riduzioni dell'offerta di servizi per i cittadini.

A ciò si accompagnano misure assolutamente carenti per ciò che concerne le politiche di sostegno alla famiglia, affidate alla riedizione del *bonus* per i figli nati o adottati nel 2005. Ma davvero pensate che i problemi delle famiglie si risolvano con qualche omaggio *una tantum*?

Stessa sorte per gli interventi di politica sociale: nessuna misura congrua ed efficace per contrastare le vecchie e nuove povertà che nel Mezzogiorno, in base agli ultimi dati ISTAT, raggiungono livelli di allarme sociale: in Sicilia il 30 per cento delle famiglie vive al di sotto della soglia di povertà.

Un altro capitolo centrale di questo manuale degli errori è rappresentato dalla totale assenza di interventi in materia di programmazione negoziata, non avendo il Governo inserito nemmeno nel maxiemendamento la proroga di dodici mesi per il completamento dei progetti imprenditoriali relativi ai patti territoriali e ai contratti d'area.

L'indugio ad emanare la normativa di proroga è atto di grave responsabilità politica, che determina effetti negativi e difficoltà agli imprenditori e costituisce remora ulteriore per il completamento dei progetti di insediamento produttivo e di espansione dell'occupazione.

Il Governo ha trasformato questa vicenda di così grande rilievo dal punto di vista economico e sociale in una sorta di *thriller*, determinando un clima di ansia e preoccupazione nei soggetti interessati, soprattutto dei territori del Mezzogiorno. Il problema è stato posto circa un anno fa ed è

stata individuata una soluzione condivisa già nel mese di giugno scorso da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Il ministro Giovanardi alla Camera dei deputati, nel pomeriggio di oggi, ha comunicato che le incertezze del Governo sono causate dalla diversità di orientamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive ad intervenire sulla finanziaria, oppure con apposite modifiche regolamentari, su cui sussistono perplessità e preoccupazioni in quanto quest'ultimo procedimento può dilatare eccessivamente i tempi di attuazione. Intanto hanno deciso – lo ha comunicato il ministro Giovanardi – di intraprendere entrambe le strade. Insomma, anche in questo caso la confusione regna sovrana!

In ogni caso, non ho personalmente una preferenza per lo strumento normativo da utilizzare, l'importante è che si adotti la decisione più adeguata, efficace ed urgente. Sono comunque convinto che la modifica della decorrenza dei termini iniziale dalla data di finanziamento, anziché da quella dell'istruttoria, oltre ad essere risolutiva sarebbe logica ed equa perché evita che progetti imprenditoriali subiscano il contraccolpo di ritardi e remore verificatesi nel periodo intercorrente tra la richiesta e la concessione del finanziamento.

È davvero troppo lungo l'elenco delle opere cattive e delle omissioni e l'unica misura positiva, almeno nella direzione proposta, è la riduzione del costo del lavoro, peraltro numerose volte richiesta come indispensabile dal centro-sinistra. Si tratta però di una misura insufficiente perché occorrerebbe una rimodulazione dell'intervento in senso più incisivo, così come proposto negli emendamenti dei Gruppi di opposizione che non ha avuto alcuna attenzione da parte del Governo, destino riservato anche alle numerose proposte che si collocavano in un orizzonte di crescita, di sviluppo, di occupazione e di equità.

Insomma era richiesta, in una situazione di forte crisi e di scarsità di risorse, una particolare attenzione nel selezionare alcune priorità e nell'intervenire con progetti mirati, concreti ed efficaci in grado di risolvere i problemi e di ridare slancio. Il risultato invece è l'opposto: nessun intervento risolutivo e soprattutto ulteriore disparità tra le diverse aree del Paese.

Se noi del centro-sinistra siamo tacciati di essere pessimisti, potrebbe allora il Governo di centro-destra almeno dare credito alle segnalazioni dell'OCSE, che evidenzia quest'anno come l'Italia sia il Paese industrializzato caratterizzato dal maggiore grado di disparità regionale.

Se l'ultima finanziaria della legislatura è il biglietto da visita con cui il Governo si presenta agli elettori per chiedere la fiducia, dovrà aspettarsi una risposta adeguata alla propria incapacità. Ha infatti dimostrato di non essere in grado di risanare i conti pubblici né di far ripartire l'economia, di aver causato il declino e di non essere stato in grado di porvi rimedio.

Insomma, questa è una finanziaria che non affronta i problemi, li rinvia alla nuova legislatura, alla responsabilità del nuovo Governo: di tutto questo il centro-destra dovrà rispondere dinanzi ai cittadini! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiusoli. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI (*DS-U*). Signor Presidente, mi sono chiesto se valesse la pena di partecipare a questo ultimo stanco rituale di fine legislatura, se e in che misura fosse utile e necessario tentare di entrare nel merito delle specifiche e singole misure anche con le conseguenti proposte alternative. È questo, del resto, il lavoro e il metodo che seguo abitualmente e che i Gruppi di opposizione hanno sempre usato nel corso della legislatura, senza però ottenere alcun risultato di una qualche rilevanza apprezzabile, senza che si sia potuto aprire un colloquio reale nel merito delle cose.

Ora, all'ultimo respiro della legislatura, non solo si rivela impossibile modificare una consuetudine ormai quinquennale della maggioranza, ma il Governo raggiunge l'apice della possibile umiliazione nei confronti del Parlamento della Repubblica: una manovra per il 2006, per gli italiani e per il Governo futuro, costruita come un abito di Arlecchino, come un mosaico, se volete, con una sovrapposizione successiva di decreti fiscali, manovre correttive 2005-2006, finanziarie vere e proprie, clientelismi assortiti, il tutto consegnato ai senatori poche ore prima degli inevitabili voti di fiducia. A ciò si aggiunge il lavoro delle settimane precedenti in gran parte vanificato, l'ansia di scorrere centinaia di pagine e una miriade di documenti con i minuti contati per poter individuare le questioni più significative, spesso celate nella consueta ragnatela delle norme di dettaglio o nei più astrusi rinvii ad altre norme.

Ribadisco, dunque che si tratta di un'umiliazione frustrante per la maggioranza e per l'opposizione. Altro che una delle migliori finanziarie degli ultimi anni, come ha avuto la sfrontatezza politica di affermare un autorevole collega della maggioranza!

Allora l'impulso sarebbe quello di dire: «Fate quello che volete, siamo alle ultime aberrazioni possibili, tra sei mesi farete i conti con il giudizio del Paese». Ma ovviamente non ci può bastare. È bene che il Paese conosca e sappia su quali linee fino alla fine vi muovete, nel pantano dell'economia nel quale, con le vostre stesse iniziative, vi siete cacciati.

Il vostro disastro è spiegato e contenuto all'interno di due soli, semplici e significativi numeri: il primo è che avete consentito o incentivato la crescita della spesa corrente dello Stato di oltre 2 punti di PIL; il secondo è che avete azzerato l'avanzo primario che vi avevamo consegnato, pari a circa il 5 per cento del PIL.

All'interno di questa forbice – gli italiani devono sapere – si trovavano quelle risorse che avrebbero potuto innescare la ripresa economica del sistema Italia, risorse che avete semplicemente dilapidato, o per incapacità palese o per compiacere disegni di consenso di precise categorie sociali.

Siete usciti dai parametri europei, lanciando la staffetta delle responsabilità altrui: dall'11 settembre all'euro e poi alla Cina, in ogni caso voi ne siete esclusi. Ebbene, di fronte al fallimento di qualsiasi tentativo di controllo della spesa pubblica statale, di fronte al rischio della paralisi

per mancanza di risorse, siete stati capaci di produrre questo capolavoro di manovra, nella quale le entrate incerte dell'improvviso ritorno di fiamma sulla lotta all'evasione fiscale si mischiano alle uscite sottostimate ed al clientelismo più sfacciato ed indecente. Ne è un esempio l'ultima regalia al sistema fieristico milanese, a danno e beffa delle restanti fiere internazionali che sono ancora in attesa, come quella di Bologna, di una perequazione rispetto agli scompensi clamorosi degli ultimi anni. Ma si sa, a Milano l'anno prossimo ci sono le elezioni e ogni strumento propagandistico può essere utilizzato.

Avete farcito il percorso parlamentare della manovra di capolavori assoluti che avete cercato di perfezionare, *alias* mascherare, durante il percorso. Caso emblematico e clamoroso è la fantasmagorica tassa sul tubo che – secondo voi – non dovrebbe scaricarsi sui cittadini e che nella prima stesura si proponeva di rastrellare soltanto – si fa per dire – 800 milioni di euro. Di fronte all'ondata di critiche ricevute è stata poi ritirata e sostituita da un nuovo regime di ammortamenti fiscali, che porta il prelievo complessivo a 971 milioni di euro. Vi informo che gli utili complessivi di tutte le imprese italiane operanti nei settori coinvolti è di 760 milioni di euro. C'è qualcuno che può pensare che non vi saranno conseguenze per le tariffe e quindi per i bilanci delle famiglie italiane?

Non possiamo però dimenticare anche la fantomatica Banca del Sud e il fatto che solo poche settimane or sono si sentiva in quest'Aula la litanìa di una componente fondamentale della maggioranza a proposito della presunta necessità di una nuova ulteriore banca padana, una banca per il Nord. Siamo alla schizofrenia politico-elettorale allo stato puro.

Non posso poi trascurare l'autofinanziamento delle *Authorities*, per le quali dunque i controllati pagheranno i controllori, con quali benefici per la trasparenza e quali conseguenze per i consumatori è facile immaginare.

Sono tutti elementi questi della strategia propagandata come «assenza delle mani dalle tasche degli italiani». In realtà, chiunque sappia soltanto leggere può constatare che la strategia di questo Governo consiste nell'andare per interposto soggetto nelle tasche degli italiani. Ci dite che non prelevate ma costringete altri, siano essi gli enti locali, le società di servizio o le banche, a prelevare per conto vostro. Non siete gli autori materiali dello scippo, ma ne siete i mandanti e gli elettori sapranno in ogni caso riconoscervi.

Voglio ora sinteticamente passare a qualche osservazione riguardante il sistema industriale e le attività produttive, dopo aver semplicemente notato che, al di là di ogni affermazione di principio, è dagli stanziamenti che si rilevano le effettive volontà di un Governo.

Ebbene, il Fondo per gli investimenti e gli incentivi alle imprese subisce una riduzione di oltre il 15 per cento e la promozione e tutela del *made in Italy*, della quale ogni giorno ci si riempie la bocca di impegni, vede ridotti i suoi stanziamenti di quasi il 20 per cento.

I 100 milioni di euro stanziati per l'internazionalizzazione nella finanziaria del 2003 sono ancora in attesa del decreto attuativo. In compenso, si istituisce quell'evanescente 5 per mille all'interno del quale sta-

rebbero anche gli enti di ricerca e si finanziano i progetti per l'innovazione, la crescita e l'occupazione nel quadro della strategia di Lisbona solo e soltanto se avremo maggiori entrate derivanti dalla vendita di beni dello Stato e non oso pensare al manifesto propagandistico puro del rimborso, ancora tutto da definire, ai risparmiatori traditi, da ottenersi attraverso i cosiddetti conti dormienti nelle banche.

Manifesti appunto, volantini elettorali. Ed eccoci allora a quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della manovra per il nostro sistema imprenditoriale: i distretti. Immagino la notte nella quale è stata partorita questa manovra; il *trust* dei cervelli attorno al tavolo e l'*input* del Governo: ci si accusa del declino del nostro Paese, di non avere una politica industriale, di non essere in grado di sostenere lo sviluppo; avanti, dobbiamo trovare un'idea forte che procuri un colpo d'ala, che dia la misura delle nostre capacità! Ed ecco la risposta: i distretti, che sono la parte viva del sistema. Occupiamoci dei distretti, anzi, reinventiamo i distretti. E così è stato, anzi si riuniranno quattro Ministri, sotto l'egida del Ministro dell'economia come afferma il comma 263, e, senza nemmeno sognarsi di ascoltare chi ha promosso e storicamente sostenuto i distretti, e cioè gli enti locali e le Regioni in primo luogo, definiranno le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi. Semplicemente sbalorditivo, dimenticando che dopo la legge n. 317 del 1991 diverse Regioni si sono rifiutate di dare una definizione cristallizzata di un fenomeno in continua evoluzione.

E nel concreto, sul piano fiscale, si prevede una specie di un megac concordato fiscale preventivo triennale globale, con una ripartizione interna di credito e debito che si staglia in tutta la sua evanescenza; si prevedono la centralizzazione nel distretto dei rapporti con gli enti locali e le amministrazioni, semplificazioni finanziarie tutte da inventare – udite, udite! – sentita la CONSOB persino; garanzie interne legate ai confidi che non inventano alcunché; proliferazione di nuovi soggetti esterni che nulla innovano anche rispetto ad esistenti esperienze di successo.

Per la ricerca e lo sviluppo, invece di finanziare e potenziare le strumentazioni già esistenti, si pensa bene di promuovere una nuova Agenzia per la diffusione delle applicazioni industriali delle nuove tecnologie.

Insomma, come mi ha suggerito un'autorevole studioso della materia, si costruisce un distretto che assomiglia molto ad un megacommercialista, che crea un nuovo passaggio burocratico, che dovrà avere personale, strutture, organi di governo e costi. Un pasticcio che, ammesso che passi al vaglio severo della compatibilità comunitaria, con i 50 milioni di euro disponibili potrà, fra qualche anno, essere sperimentato in uno o poco più distretti individuati e definiti dal Governo. E questo è il nocciolo della politica di sviluppo industriale che siete riusciti a produrre.

Nulla riguardo ai processi relativi alla crescita dimensionale delle imprese, nulla sulla fiscalità energetica sulla quale da cinque anni sollecitiamo un confronto; il misero intervento sulla riduzione del cuneo fiscale, la continua progressiva riduzione degli incentivi alle imprese. Desidero ricordare il -13 per cento per il 2004 rispetto al 2003, il 44 per cento in

meno sui contratti di programma, il 25 per cento in meno sulla legge n. 488; il 17 per cento in meno per i patti territoriali: tutti dati del Ministero delle attività produttive.

E con questi dati, nessuna credibilità per chiedere ai privati di fare la loro parte, ad esempio sul terreno continuamente calpestato della ricerca, dove l'Italia investe meno della metà della media dei Paesi OCSE in parti pressoché uguali tra pubblico e privato, quando nella OCSE i privati investono più del doppio della ricerca pubblica.

Il barlume di ripresa di natura sostanzialmente ciclica impone una politica vigorosa, ha ribadito ancora poche ore fa il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. E ancora: occorrono interventi strutturali sui mercati finanziari, dei servizi, delle professioni; dobbiamo rafforzare le imprese anche per prepararci a reggere l'impatto di nuovi non improbabili oneri dovuti al rialzo dei tassi di interesse internazionali.

Di fronte a queste parole di lucida analisi della realtà si evidenzia la povertà di una manovra incapace di affrontare il nucleo dei nostri problemi, un'ultima disperata raffica che chiude un ciclo.

Da diversi anni vi chiediamo, vi chiedevamo anzi, di affrontare in Parlamento un dibattito sullo stato del nostro sistema produttivo: non ci avete risposto. Oggi ne raccogliete i miseri frutti e le conseguenti responsabilità. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bordon. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come lei e il Vice Ministro sapete, autorevoli esponenti della Margherita sono intervenuti sia nei lavori della Commissione bilancio (qualche volta, anzi purtroppo quasi sempre, inascoltati), sia qui in Aula, in discussione generale e in dichiarazione di voto sulle questioni di fiducia poste. Domani interverrà in dichiarazione di voto il senatore Giaretta, che per noi, più di altri, ha seguito l'esame della manovra finanziaria. Tuttavia, oggi ho voluto prendere la parola perché credo che in questa giornata non si possa ignorare – lo ricordava il collega che mi ha preceduto – il monito fermo che ci viene dal Presidente della Repubblica, il quale ci richiama al rigore dei conti pubblici, quel rigore a cui – come emerge dai dati e non dalle valutazioni di un esponente dell'opposizione – non si è ottemperato.

Mi sono trovato sul banco una di quelle matite che una volta, nei nostri licei, venivano utilizzate per segnalare gli errori, soprattutto con la parte blu. Nel testo al nostro esame ci sono talmente tante omissioni, oltre a quelli che definirei veri e propri orrori, che l'allievo dovrebbe essere considerato ampiamente bocciato.

Come dicevo, tutto ciò emerge da un'analisi semplicissima dei dati. Già il relatore di minoranza Morando ha segnalato che questa finanziaria non può non essere considerata come il consuntivo di un bilancio che (e dico purtroppo, senatore Morando) non è servito né a rilanciare l'economia, cioè ad imprimere la necessaria spinta al volano della ripresa, né a mantenere – come poteva e doveva essere almeno possibile – quel rigore

che i Governi dell'Ulivo avevano raggiunto tra il 1996 e il 2001, con la fatica che tutti conosciamo, che è gravata in modo considerevole sulle spalle di ognuno di noi. Tali sacrifici però avevano un obiettivo e quindi sono stati fatti con cognizione di causa.

Voglio solo ricordare, perché rimangano a verbale, quei dati che sembrano scivolare nel dimenticatoio, benché li abbiamo ricordati tante volte. Potrò così, successivamente, collegarmi di nuovo a quello che secondo me è il monito centrale del presidente Ciampi, cioè la prima parte della sua riflessione.

Ricordo che, quando l'onorevole Prodi divenne Presidente del Consiglio nel 1996, il *deficit* rispetto al PIL era del 7,1 per cento. Come è noto, nel 2000 questo *deficit* (credo sia giusto esprimere un giudizio a consuntivo) era sicuramente più alto di quello nominale, ma eravamo comunque all'interno del parametro del 3 per cento (e il dato nominale dell'1,9 per cento) che gli accordi europei ci imponevano.

Ancora più importante è il fatto che, durante quei Governi, come sa il Vice ministro, il rapporto tra debito pubblico e PIL si era ridotto dal 123,1 per cento del 1996 – una cifra che veramente rischiava di far deragliare complessivamente la carrozza dell'economia e della finanza italiana – al 110,9 per cento del 2001, con una riduzione complessiva di oltre 12 punti percentuali.

Com'è noto, dall'inizio dell'attuale legislatura, invece, si è assistito ad un vistoso rallentamento della velocità di riduzione del debito pubblico: poco più di 2,5 punti percentuali nello stesso periodo di tempo, rispetto ai 12 punti di cui parlavo prima. L'andamento si è ormai invertito, per cui adesso stiamo pericolosamente risalendo e quindi rischiamo – ecco il collegamento importante – di essere nuovamente trascinati nella spirale dell'insostenibilità che noi avevamo interrotto, quella di un *deficit* eccessivo che accresce il debito, che fa lievitare la spesa per interessi, che a sua volta fa aumentare il *deficit*.

Ovviamente, a tutto ciò si deve collegare il richiamo di oggi del Presidente Ciampi, il quale non credo sia del tutto indifferente rispetto al vero e proprio monito, ancora più forte, lanciato dal Fondo monetario internazionale.

A proposito di stampa che, secondo il nostro immaginifico Presidente del Consiglio, sarebbe sempre contraria alle politiche di Governo, devo constatare invece che, forse per la scarsa conoscenza dell'inglese (problema in qualche modo comune al nostro popolo), il rapporto del FMI è stato conosciuto solo in minima parte.

In tale rapporto, durissimo nei confronti del nostro Paese, vi sono, in particolare, alcune riflessioni che, secondo me, signor Presidente, meriterebbero di per se stesse una discussione in qualsiasi Parlamento del mondo: in esso si parla di una consolidata mancanza di trasparenza dei nostri conti e di una rappresentazione del bilancio italiano che resta gravemente al di sotto degli *standard* comuni nei Paesi industrializzati e impone un miglioramento.

Se questo è il giudizio del massimo consesso internazionale, è chiaro il rischio di inserirsi in quel meccanismo, in questo caso estremamente pericoloso, richiamato oggi dal Presidente della Repubblica, il quale paventa - tanto per essere chiari - nuovi oneri per i non improbabili rialzi dei tassi di interesse internazionali. Inoltre, egli ha affermato che dobbiamo prepararci, ovviamente, sulla base di un ulteriore elemento virtuoso che riguarda il rigore della spesa pubblica. E' infatti evidente che con l'attuale debito italiano, per due terzi collocato sui mercati internazionali (comunque per una cifra molto alta), la perdita di credibilità del nostro Paese, che queste parole consolidano in maniera netta, rischia inevitabilmente di far aumentare a dismisura i tassi d'interesse al fine di rendere possibile la collocazione del debito.

Si tratta, quindi, di una spirale che diventa sempre più perversa, perché la scarsa credibilità del poco rigore e della poca trasparenza alimenta a sua volta l'aumento dei tassi d'interesse, già di per sé destinati ad aumentare complessivamente per la situazione di carattere internazionale. Ciò provoca quella spirale di cui parlavo prima.

In una situazione di questo tipo, fra l'altro, sono state bruciate persino le scorte. Noi avevamo un elemento importante che era l'avanzo, quell'avanzo che l'attuale Presidente della Repubblica, all'epoca Ministro del tesoro, insieme al Presidente Prodi, aveva portato al 5,1 per cento del PIL. Come lei sa, ormai siamo di fatto a zero: 0,1 o 0,3 non credo cambi molto obiettivamente. Quindi, corriamo addirittura il rischio che diventi negativa anche la definizione numerica di uno di quei pochi punti che tutto sommato hanno un segno positivo.

Ripeto che la situazione è diventata molto grave da ogni punto di vista, specialmente se si colloca rispetto ad un ulteriore elemento che voglio mettere in risalto con due ultime riflessioni. Come ho evidenziato tante volte in quest'Aula, corriamo il rischio di abituarci a tutto. L'Italia è il Paese dei precedenti e, pertanto, ogni volta ci si abitua sempre peggio a qualsiasi forma e metodo perché c'è stato un precedente.

Come ha sottolineato il senatore Morando, non credo vi sia esperienza - io sono parlamentare da quasi 20 anni - di un disegno di legge finanziaria approvato dalla 5^a Commissione permanente così come vi è entrato. Per l'amor di Dio, io sono un sostenitore, come d'altra parte i senatori Morando e Giaretta, del fatto che in un futuro di regole modificate il Governo possa presentare al Parlamento una finanziaria perfino immodificabile, ma non che non sia discussa nel suo merito effettivo.

Ora, invece, ci troviamo proprio di fronte a questo caso: non solo quella finanziaria è stata approvata senza modifiche, ma è stata modificata extraParlamento, con il vostro maxiemendamento. Questo è assolutamente intollerabile perché di fatto non solo si è umiliato il Parlamento, ma si è anche ampiamente violata ogni regola elementare, per non dire costituzionale.

Sono stati operati tagli di ogni genere. Quelli più odiosi sono senz'altro quelli riguardanti gli enti locali, più in generale i trasferimenti e così via; infatti, si tratta di tagli che ipocritamente fingete di non avere operato.

Tuttavia, come ha evidenziato il senatore Giaretta, uno dei più odiosi è sicuramente quello alla sicurezza.

Ebbene, come è noto, negli ultimi giorni vi è stata una polemica per la frase, pronunciata dal presidente Prodi, «è importantissimo fare politiche serie, altrimenti avremo anche da noi tante Parigi dappertutto». Solo, pochi minuti fa il ministro Pisanu ha dichiarato: «Oggi le periferie italiane non sono certo paragonabili alle *banlieue*, ma in futuro anche le nostre città avranno di che piangere se non risolveremo il problema (...)». Voi avete costruito su questo una polemica, quando oggi il ministro Pisanu fa esattamente le stesse affermazioni di Prodi!

Purtroppo non solo dovrete mettervi d'accordo voi con il Ministro, ma dovrebbe farlo anche lo stesso ministro Pisanu rispetto al suo intervento alla Camera dei deputati; soprattutto dovrete essere coerenti facendo seguire alle parole i fatti mentre tagliate anche questo importante finanziamento che riguarda l'ordine e la sicurezza. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, le previsioni dei commi da 305 a 319 del disegno di legge finanziaria, unitamente alla lettura della tabella 9 delle previsioni di spesa del Ministero dell'ambiente, per la loro consistenza e il loro contenuto, per qualunque osservatore imparziale, piuttosto che l'impegno del Paese per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, testimoniano una forma di ghettizzazione e di estrema riduzione di un grande tema globale a una bandierina sventolata, come si scriveva una volta nelle tabelle, solo «per memoria».

In tali condizioni, sarebbe meglio abolire la tabella e abolire anche il Ministero. Si tratta, colleghi, di un'affermazione paradossale, ma non poi tanto, perché dopo cinque anni di Governo il bilancio è così desolante che è davvero sensato chiedersi se valga la pena di sostenere il costo di un Ministero per un nulla politico e per un po' di comunicazione.

E' vero che da sempre le politiche ambientali soffrono di separazione e anche di solitudine culturale e politica; è vero che l'ecologismo e l'ambientalismo ai loro albori si sono presentati in modo separato e contrapposto rispetto all'economia e allo sviluppo. E' paradossale, e al tempo stesso illuminante, il fatto che oggi, dopo le conferenze di Rio de Janeiro e di Johannesburg, dopo che dall'idea di difesa dell'ambiente il mondo intero è passato alla proposta più matura dello sviluppo sostenibile, questa vecchia separazione o contrapposizione sia assunta e addirittura portata all'estremo da un Governo che dell'economia, del mercato e delle relazioni tra ambiente e mercato aveva fatto in qualche modo la sua bandiera in questo campo.

Con questa manovra finanziaria e di bilancio il tema ambiente e sviluppo sostenibile non è qualificato; non si può qualificare come il taglio di alcune spese importanti (parchi nazionali, beni ambientali) che sono il ca-

pitale fisso del nostro Paese. Direi che il tema ambiente non si qualifica, è assente.

È un'assenza muta che tuttavia parla e ha un significato chiaro: secondo il Governo la manovra finanziaria e fiscale dello Stato, l'economia e lo sviluppo non hanno a che fare alcunché con il tema della sostenibilità e dell'ambiente. Questi problemi vanno affrontati con la comunicazione, come si è detto (in verità anche su questo c'è un nuovo comma nel maxiemendamento), che magari va organizzata irrispettando attorno all'ufficio di Gabinetto del Ministro (anche questo la dice lunga: non ci vuole un Ministero per fare un ufficio stampa); il tema ambiente si affronta con le regole, vale a dire con i vituperati divieti e le autorizzazioni, con le norme e con le deroghe. Secondo questa visione l'impresa, l'economia, il mercato, i consumatori sono altra cosa, non c'entrano per nulla, non hanno ruolo, se non passivo, di destinatari della comunicazione.

Quella che viene proposta implicitamente nella finanziaria è una visione specularmente opposta (ma alla fine identica) a quella dell'ecologismo più impolitico, che non è l'ecologismo politico che si è proposto in Europa e in Italia. Non c'è da nessuna parte. È una visione assolutamente ideologica, perché in realtà le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile hanno a che fare – e molto – con il bilancio pubblico. Basti pensare, vice ministro Vegas, a quanto ammontano le entrate (se le si vuole contabilizzare) per servizi ambientali, come per esempio i rifiuti. Si tratta di miliardi di euro ogni anno che sono parte consistente dei bilanci locali di 8.000 Comuni e del bilancio pubblico allargato.

Si pensi a quanto ammontano le entrate fiscali riferite all'energia, di cui parlava poco fa il collega Chiusoli. L'energia è oggetto di una pressione fiscale elevatissima, come sanno bene le imprese: solo per le accise, le entrate (e quindi la pressione fiscale) ammontano a ben 29 miliardi di euro, secondo il consolidato 2005, al netto dell'IVA e delle imposte sul reddito pagate dai produttori. È una pressione fiscale enorme, cresciuta silenziosamente insieme al prezzo del petrolio, spalmata senza razionalità innovatrice, senza una intelligenza selettiva sull'economia italiana.

Con una pressione fiscale di questa proporzione, si scrive nella finanziaria che il grave ritardo dell'Italia riguardo agli obiettivi di Kyoto si colmerebbe con la spesa aggiuntiva di 100 milioni di euro. Ma chi vogliamo prendere in giro? Questa cifra è del tutto sproporzionata rispetto ad un obiettivo davvero immane come quello non solo di cambiare l'andamento climatico, che probabilmente è al di là dello stesso obiettivo di Kyoto, ma anche di innovare e di rendere più efficiente e meno inquinante il sistema energetico italiano.

Innovare il sistema energetico della sesta potenza industriale del mondo è un problema serio per il quale, naturalmente, non sono qui a proporre che al posto dei 100 milioni di euro vengano stanziati 100 miliardi di euro, che non ci sono, ma per il quale si potrebbe invece impostare una manovra finanziaria e fiscale, a partire dai 58 miliardi di euro di pressione fiscale riferita alle accise che già ci sono, rimodulandoli o meglio indirizzandoli senza aumentarne il volume (come invece fa il Governo). Questo,

potrebbe costituire uno strumento potentissimo di una politica pubblica per creare opportunità ed innovazione, investimenti, e persino per creare nuove imprese in un settore nevralgico della competitività e dell'efficienza di sistema.

Al contrario, prima con la tassa sul tubo (che si è qualificata per il fatto stesso di essere stata immediatamente ritirata), poi con la rimodulazione (anche questa negativa rispetto agli investimenti innovativi) degli ammortamenti, si è colpito a casaccio, deprimendo l'innovazione, quando bisognava fare il contrario.

Occorre infatti sostenere grandi e diffusi investimenti, non solo pubblici, ma anche privati per il risparmio, le fonti di energia rinnovabili e per una maggiore efficienza, non solo nella produzione ma anche nei consumi. Si potrebbe replicare il meccanismo della detrazione fiscale che ha funzionato bene per la ristrutturazione edilizia, come ognuno sa.

In tempi di aumento esponenziale del prezzo del petrolio, nella previsione generalizzata di aumenti ulteriori, una manovra di tal segno sarebbe davvero un investimento sulla competitività del Paese, sui suoi equilibri finanziari a medio e lungo termine.

Così andrebbe affrontata e così andrebbe vinta la sfida di Kyoto, che è sfida ambientale, ma è anche sfida economica e industriale che il nostro Paese non può rifiutare e non può perdere. Il Governo, in realtà, è ancora indeciso tra la contestazione a denti stretti dei vincoli di Kyoto, che pure ha sottoscritto, e l'idea di prenderli in considerazione come opportunità: sta nel mezzo, sta fermo, mentre gli obiettivi pattuiti di riduzione di CO₂ equivalente si allontanano mentre si avvicinano i costi per acquistare i crediti di carbonio, a compensare la mancata innovazione. Chi pagherà domani questa inerzia di oggi?

Investire nei Paesi in via di sviluppo è buona tecnica per ridurre a minori costi le emissioni di carbonio complessive, ma ciò non è un gran che se non è accompagnato da misure serie di efficienza e innovazione riguardo all'energia nel nostro Paese, perché paradossalmente i nostri investimenti in Cina e nel *Carbon found* si trasformeranno in un boomerang, in un sostegno ai nostri competitori: mentre l'Italia perde terreno e investe all'estero e insegna a Pechino come si fa la metropolitana, le metropolitane di Milano e di Roma sono a livello da Paese in via di sviluppo.

Signor Presidente, signor Ministro, forse il Governo avrebbe fatto bene a prendere in considerazione i nostri emendamenti o almeno alcune delle idee presentate dalle associazioni ambientaliste battezzate come Patto per Kyoto.

Purtroppo la mancanza di confronto sulla finanziaria non è solo un *deficit* procedurale. La «illegalità», di cui ha parlato il collega Morando, delle procedure con cui si è condotta questa sessione di bilancio è anche una perdita di intelligenza e capacità operativa. Rifiutare il contributo del Parlamento non è un affare per nessun Governo e tanto meno per il vostro che, a mio avviso, ne avrebbe molto bisogno.

Sappiamo tutti che la democrazia non è perfetta; è a volte molto faticosa ma anche dal punto di vista dell'efficienza rimane normalmente la migliore delle regole e delle procedure. Vale per la democrazia in genere e vale anche per la democrazia di bilancio. Comprimendo la democrazia di bilancio, respingendo gli *input* di origine democratica e parlamentare si peggiorano anche gli *output* del nostro lavoro e gli *output* del Paese.

Non meritavate la nostra fiducia, e comunque non l'avreste avuta, ma credo che abbiate meritato in modo circostanziato e specifico un «no» sul metodo e sul merito di questo maxiemendamento, che sostituisce la finanziaria, ma conferma l'assenza della manovra finanziaria del Governo sui temi dello sviluppo del Paese e dello sviluppo sostenibile del pianeta. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già espresso la mia opinione sulla legge finanziaria, sia in discussione generale, sia con la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo sulla parte della manovra approvata ieri.

Intervengo, quindi, solo su una questione vitale per la mia terra, la Sardegna, che sta subendo un'ingiustizia e che rischia di ricevere un danno difficile da riparare. Il Governo ha fin qui rifiutato di riconoscere le entrate fiscali che le sono dovute; al contrario, riconosce alla Sicilia quanto le spetta per un torto che anche quest'Isola ha fin qui subito: il diritto alle tasse pagate dalle imprese che hanno sede legale in Continente e gli arretrati delle tasse RC auto. In tutto, ha ricevuto circa un miliardo.

Oggi il maxiemendamento finanzia un piano di opere pubbliche con 94 milioni di euro ed un limite di impegno che produce altri 100 milioni. In tutto, circa 400 miliardi delle vecchie lire. Siamo contenti per la Sicilia, ma non comprendiamo l'insensibilità riservata alle questioni poste dai sardi.

La Sardegna, sulla base dell'articolo 8 dello Statuto speciale, ha diritto ai sette decimi dell'IRPEF, ad una quota variabile dell'IVA storicamente attestata al 40 per cento, ai nove decimi delle tasse sugli affari, oltre che a importanti partecipazioni agli altri tributi.

Nell'ultimo decennio si è verificata una progressiva erosione delle entrate regionali, a causa delle politiche governative, e oggi l'Isola riceve solo i quattro decimi dell'IRPEF, i due decimi dell'IVA, il 45 per cento delle tasse sugli affari. In questo modo, nel corso dell'ultimo decennio, lo Stato ha accumulato nei nostri confronti un debito di oltre 4 miliardi di euro e ogni anno mancano alle casse regionali circa 900 milioni di euro. È evidente che questo progressivo strangolamento del bilancio regionale si è tramutato in un astronomico indebitamento, il più rilevante delle Regioni italiane.

Noi abbiamo indicato qui in Senato una possibile soluzione: il Governo con la legge finanziaria dia una congrua anticipazione ed entro sei mesi definisca con la Regione sia le pendenze del passato, sia l'am-

montare della devoluzione a regime, specie per quanto riguarda la quota dell'IVA.

Oggi proviamo però rammarico: dopo aver registrato attenzione e disponibilità da parte del Governo, verifichiamo, infine, una chiusura. Parallelamente alla nostra discussione, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione Sardegna; anche in quella sede si è riconosciuto che la Sardegna ha ragioni vere e si è deciso di approfondire tecnicamente la questione.

Si è poi verificato un incontro estemporaneo tra il ministro Pisanu e i sindacati regionali della CIGL, CISL e UIL, unitamente alla Confindustria: avrebbero concordato, così dice una nota, sul diritto della Sardegna a 193 milioni di euro, rispettivamente per il 2004 e il 2005, esattamente quanto è stato erogato in tutti questi anni all'Isola per l'IVA, cioè il 20 per cento di questo tributo, proprio quello che non va bene e che è oggetto di accesa discussione.

Questo incontro è privo di valenza istituzionale. Sono deluso per l'atteggiamento del ministro Pisanu; è stato poco attento, contrariamente al suo costume, e ha sottovalutato i problemi: non si opera solo per fare uno sgarbo al presidente della Regione.

A pagare adesso non possono essere i sardi. Se nel bilancio regionale dovessero mancare quelle risorse, ne risentirebbero i livelli occupazionali nell'ambito dei servizi della Regione e dei Comuni, con un danno alle famiglie ed alle imprese. Noi sardi contribuiamo alla vita della Nazione nel lavoro e nella difesa della Repubblica e per la sua sicurezza. Sopportiamo pesi come le servitù militari e la base della Maddalena; lo facciamo con dignità e con dignità reclamiamo, però, quanto ci spetta.

Al ministro Tremonti e al vice ministro Vegas dico: in Commissione avete dimostrato aperture e disponibilità, ma oggi vi trovo chiusi. Gli incontri tenutisi a Palazzo Chigi non possono apparire come la causa di tale chiusura. Vi chiedo di riannodare i fili della discussione tecnica e politica con la Regione sarda, con chi ha il titolo istituzionale a trattare e a discutere. Vi chiedo di operare perché non c'è molto tempo: una volta chiusa la legge finanziaria, saremo già in campagna elettorale e tutto diventerebbe più difficile.

Oggi serve uno sforzo per reperire le risorse necessarie prima delle decisioni della Camera dei deputati. Si può scaricare il costo del debito verso la Sardegna con una regolazione debitoria, così come la finanziaria fa con alti arretrati per la spesa sanitaria delle Regioni. Si possono utilizzare limiti di impegno per anticipare un primo acconto. Ci possono essere altri strumenti; quello che conta è non restare fermi, prigionieri dell'acrimonia; chi governa non se lo può permettere. I sardi vi guardano e sapranno giudicare.

Una cosa è certa: siamo contenti degli sforzi per la Sicilia. Non comprenderemmo la mancanza di attenzione verso i nostri problemi e l'uso di due pesi e di due misure. Soprattutto, vogliamo che i nostri diritti siano pari a quelli del resto degli italiani. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, signor Vice ministro, colleghi, non voglio addentrami nei dettagli della finanziaria perché mi sembra di aver capito dagli interventi dell'opposizione che non va bene niente e che tutto ciò che abbiamo fatto e scritto è stato solo un tentativo di distruzione che sarà eventualmente oggetto di un dibattito sul territorio da parte della pubblica opinione.

È chiaro che come membro della maggioranza non sono particolarmente entusiasta delle linee di fondo di questa finanziaria, ho però preso atto che non c'erano e non ci sono alternative. Abbiamo un *deficit* che dovevamo far rientrare; i risultati del 2005 evidenziavano che serviva uno sforzo per 11,5 miliardi di euro, quindi, non si poteva che portare 11,5 miliardi di euro a riduzione del debito e rientrare nei parametri, cosa che vogliamo assolutamente fare proprio per evitare eventuali reprimende dagli istituti internazionali, che comporterebbero un rischio di gran lunga maggiore che non quello del semplice aumento del debito, che pur costituisce un problema enorme. Per ridurre il debito bisognerebbe essere in grado di accelerare la liberalizzazione dei servizi e la vendita degli immobili.

Quanto alle liberalizzazioni mi rivolgo alla sinistra, alla quale ricordo che la prima volta che si è parlato di liberalizzazioni è stato un bel po' di anni fa, nell'ambito della legge Vinieri che mi aveva scavalcato a destra, dato che prevedeva addirittura l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di uscire da qualunque eventuale società che gestisse i servizi nell'arco di quattro anni.

Da allora si sono avute tantissime variazioni, ma non è successo niente; abbiamo creato tante municipalizzate, tanti presidenti, tanti consigli di amministrazione e quindi non abbiamo liberalizzato, ma abbiamo accompagnato l'aumento sconsiderato delle tariffe.

Abbiamo tentato la vendita degli immobili, ma ricordo anche a questo proposito il dibattito sulla Patrimonio Spa che avrebbe dovuto effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare dello Stato, provvedendo poi all'alienazione, laddove possibile.

Ebbene, rammento che vi furono al riguardo mesi di attacchi frontali e di accuse secondo cui volevamo vendere il Colosseo e la Fontana di Trevi, e chi più ne ha più ne metta, il tutto per ostacolare questa operazione. Peraltro, da quanto mi consta, ad oggi l'obbligo delle Sovrintendenze di effettuare un'analisi dei beni da ritenersi intoccabili non si sa bene a quali risultanze abbia portato.

Mi risulta che il patrimonio immobiliare dello Stato, per fortuna dell'Italia, sia addirittura superiore al debito pubblico, quindi uno degli interventi importanti per ridurre il debito è accertarne il valore assoluto. Tant'è che, nella sua resistenza ad oltranza, l'ultima *bagarre* dell'opposizione è stata condotta sui 6 miliardi di euro previsti per l'alienazione, che poi abbiamo dovuto correggere in quanto non più realistici data la situazione attuale, ma tornerò più avanti sulle possibilità di errore.

Il Patto di stabilità prevedeva, oltre alla stabilità, anche lo sviluppo, quindi quest'anno abbiamo provato anche a dedicare una parte della manovra allo sviluppo. A questo riguardo l'accusa che ci è stata rivolta è che avevamo promesso la riduzione dell'IRAP e non l'abbiamo attuata.

Ebbene, torniamo all'origine, visto che occorre fare di necessità virtù: si interviene dove si può e con i fondi che si hanno a disposizione. È quindi necessario effettuare un intervento che abbia un costo pari alle disponibilità e in questo momento la riduzione dell'IRAP non era possibile perché non c'erano fondi sufficienti.

È stato però previsto l'abbattimento dell'1 per cento del cuneo fiscale del costo del lavoro, osannato da più parti, a mio modesto parere anche troppo, posto che c'è stato addirittura proposto di rinunciare al secondo modulo di riduzione delle tasse per arrivare ad un abbattimento pari al 2 per cento, il che secondo alcuni rilancerebbe l'Italia.

Al riguardo, vorrei far presente che neanche con 3 o 4 punti di riduzione del cuneo fiscale otterremmo una ripresa della competitività: non raccontiamoci storie! Eventualmente in tal modo ridurremmo le perdite di qualche società e aumenteremmo gli utili di quelle che riescono comunque a stare a galla; infatti, pensare di diventare competitivi con la riduzione del costo del lavoro in un mondo globalizzato penso che sia una pura fantasia.

Sono però d'accordo sul fatto che si debba ridurre il cuneo fiscale, perché questo costituisce un segnale che si traduce in 140-150 euro per addetto, una disponibilità che si lascia all'azienda sperando che gli imprenditori la utilizzino magari per incrementare la ricerca autonoma.

Faccio presente che tutti i Paesi fanno ricerca, ma finanziata per l'80 per cento dalle imprese e non dallo Stato. Da questo punto di vista fare ricerca in Italia con fondi pubblici sarebbe possibile, ma nell'eventualità non sapessimo cosa fare dei tanti soldi a disposizione!

La valutazione del Fondo monetario della presente manovra finanziaria è positiva, posto che si afferma che i risultati che abbiamo ritenuto di raggiungere potrebbero essere migliorati; tutti gli interventi dell'opposizione però sostengono che il Fondo monetario ha dichiarato che siamo rovinati. E quale è la ragione per cui saremmo rovinati? Perché manca trasparenza e non è molto comprensibile l'andamento della spesa pubblica italiana. A me pare che tutte le persone grandi e vaccinate sappiano che la spesa pubblica italiana non è incontrollata, ma incontrollabile. Infatti, calcoliamo *ex post* di quanto essa aumenta.

Abbiamo provato l'anno scorso ad intervenire sulla spesa pubblica con il blocco della crescita e non ci siamo riusciti. Abbiamo provato con i tagli in base alle disponibilità e speriamo che vada meglio. La spesa pubblica però è incontrollabile, tant'è vero che da anni, almeno da quando sono senatore, discutiamo su come cambiare la legge di contabilità e la sessione di bilancio e come emanare norme di unificazione del sistema di calcolo, di conto e d'impostazione dei bilanci perché siano interfacciabili, per riuscire a capire una volta per tutte che cosa succede.

Come vedete, quindi, due sono le chiavi di lettura delle dichiarazioni del Fondo monetario. La critica più forte è stata rivolta ai tagli operati nel settore della sanità. Spero che non se ne debba parlare più. Abbiamo tutti capito che non è vero che sono stati apportati tagli: da 60 miliardi di euro siamo arrivati a 90 in cinque anni, con un aumento, quindi, del 50 per cento. Forse ciò non sarà sufficiente, ma sarebbe meglio impegnarsi a ridurre i costi, soprattutto quelli inutili e laddove è possibile. Bisogna quindi intervenire attraverso un controllo.

Oggi ho sentito le dichiarazioni del professor Modica secondo cui all'università sono stati tagliati molti fondi da destinare agli investimenti. Non vorrei che le università avessero fatto come i Comuni, nel senso che non hanno utilizzato i fondi per adempiere all'obbligo di ristrutturazione e manutenzione ordinaria delle scuole e ci chiedono fondi straordinari per mettere a posto gli edifici.

Vi era poi un accantonamento obbligatorio nel bilancio per il ripristino e l'abbattimento delle barriere architettoniche e adesso ci chiedono fondi speciali perché non lo hanno fatto. Non vorrei che le università, a forza di non fare niente per la manutenzione ordinaria, avessero bisogno di ingenti somme per mettere a posto quel che hanno fatto diventare vetusto. È una richiesta legittima, ma ipotizziamo un concorso di colpa, per lo meno nella gestione. Risulta forse che siano state tagliate le spese d'investimento per l'università? No, ma abbiamo sistemato 130.000 insegnanti che erano precari da 20 anni.

Ci accusate poi di non intervenire molto nel sociale, a parte le tasse all'indotto. Vi ricordo che abbiamo continuato ad allargare e allungare i periodi di cassa integrazione per tutte le crisi possibili ed immaginabili, che non penso siano a noi imputabili. Ho sentito poi parlare ieri di un decreto non ancora adeguato ad intervenire sulla crisi mentre se ne presenta una nuova, la pericolosa influenza aviaria, da fronteggiare con l'aumento degli stanziamenti. È chiaro che abbiamo fatto il possibile – secondo me – e nella direzione giusta.

C'è poi la questione dei lavoratori socialmente utili. Abbiamo dovuto assorbirne circa 40.000 e mi pare che la meritoria legge istitutiva dei LSU da voi elaborata coprisse il costo di un solo anno e prevedesse l'accompagnamento al lavoro. Non abbiamo accompagnato nessuno, abbiamo sistemato 16.500 unità nelle scuole, oltre che in vari Comuni dove abbiamo compiuto un intervento sociale, forzando la mano secondo la mia personale opinione. Dopo aver dato, però, la sensazione di avere un'entrata a chi non ne aveva ed era sulla soglia della disperazione, non regolarizzarne la posizione avrebbe portato a qualche problema sociale che abbiamo voluto evitare. Abbiamo quindi fatto di tutto e di più.

I trasferimenti agli enti locali sono la nota dolente. Sì, abbiamo tagliato. Ma vorrei che fosse chiaro ai parlamentari che il taglio dei trasferimenti non è il problema fondamentale degli enti locali. Il problema fondamentale degli enti locali è la rigidità del bilancio e l'impossibilità di agire al suo interno e sarebbe il caso di rivedere il meccanismo dei trasferimenti e la possibilità di operare e di agire per chi gestisce gli enti locali.

Mi aspettavo un contributo dall'ANCI e per dieci anni l'ho chiesto, quando ne ero all'interno. Infatti, sento dire che abbiamo penalizzato tutti, anche i Comuni virtuosi; la soluzione è semplice: disponiamo delle penali per i Comuni non virtuosi e, con una manovra a saldo zero, premiamo quelli bravi.

Ma, per fare un esempio, se Napoli prende 570 euro per abitante e Cremona 250 – ho portato due esempi di amministrazioni di sinistra, quindi non voglio giocare a «sinistra contro destra» – basterebbe decidere di darne 470 a Napoli e 350 a Cremona e si comincerebbe a colmare le irregolarità e le ingiustizie, arrivando ad un trasferimento medio. Sicuramente il 70 per cento dei Comuni sarebbe soddisfatto, perché quella è la percentuale dei Comuni in linea con la richiesta e solo il 20 o il 30 per cento è fuori dal mondo.

Questa però è una proposta che dovrebbe arrivare dall'ANCI, che si siede con i rappresentanti dei Comuni ad un tavolo e stabilisce come fare perché i trasferimenti siano meglio di prima. Come ho detto, quindi, è la rigidità del bilancio che mette in difficoltà i Comuni, non sono certo i tagli!

Per quanto riguarda i tagli della spesa sociale, come ha detto il senatore Ciccanti, l'altra socialità è rappresentata semplicemente dai servizi a domanda individuale, che la legge istitutiva obbligava a coprire per un minimo del 38 per cento. Chi sa leggere, capisce che, se è previsto l'obbligo di coprire il minimo, si sarebbe dovuto essere in pareggio, perché davanti ai servizi i cittadini dovrebbero essere tutti uguali.

Ma noi diciamo di più, perché nessuno ha parlato del 5 per mille (ha provato a farlo il senatore Ciccanti, ma non è stato abbastanza chiaro, quindi vorrei provare ad essere più chiaro). Riguardo al 5 per mille ho presentato un emendamento perché scomparisse la lettera c), che prevede che si possa destinare il 5 per mille ai Comuni di residenza per i servizi sociali. Questo non perché ce l'ho con i Comuni, ma perché il 90 per cento dei cittadini metterà la croce per questa opzione; per la ricerca scientifica opereranno forse gli operatori del settore, mentre, è poi previsto il volontariato, che in ordine di interesse per il cittadino vale meno del suo Comune.

Quel 5 per mille vale 1.700 miliardi delle vecchie lire, ossia 800 milioni di euro; se il 40 per cento va destinato ai Comuni, si reperiscono in tal modo 350 milioni di euro di nuovi fondi. A questo punto mi rivolgo al Governo: siccome il 5 per mille sarà calcolato sul 2004 o sul 2005, se sarà sul 2005, dal momento che le denunce dei redditi vengono presentate a giugno, sarebbe il caso che ci attrezzassimo perché a luglio-agosto si sia in grado di liquidare queste somme. In tal modo, i Comuni già in questo periodo dell'anno possono redigere i propri bilanci come vogliamo noi, con la riduzione delle spese. Possiamo quindi effettuare il trasferimento e, con una variazione di bilancio, dare ossigeno ai Comuni per almeno 5 o 6 mesi per fare quel che devono fare senza reclamare.

Non mi piace però che nessuno abbia rilevato che ci sono 1.800 miliardi in finanziaria da dividere anche con i Comuni, perché sicuramente

questo è risolutivo di gran parte dei problemi che si sono sollevati fino ad oggi.

Veniamo poi accusati di aver commesso errori di valutazione, come se non avessimo capito niente o quasi della finanza pubblica. A proposito di errori, vorrei citarne tre o quattro vostri, sperando che siamo tutti d'accordo.

Per quanto riguarda la vendita di immobili per 6 miliardi, avete urlato allo scandalo, ritenendola una previsione sconsiderata. Io ricordo una vostra manovra finanziaria in cui si prevedevano 16.500 miliardi di entrate dalla vendita degli immobili, ma nelle casse dello Stato non è arrivato niente perché non erano state attivate le necessarie procedure. Quindi, come vedete, è possibile commettere errori di valutazione.

Cito un altro errore. In una vostra finanziaria, colleghi dell'opposizione, avete previsto 9.500 miliardi derivanti dal *capital gain*, calcolandoli sull'aumento della Borsa nell'anno del toro; la Borsa invece è andata a picco e non si è incassato nulla, per un errore non prevedibile. Come vedete, può succedere che qualche valutazione si riveli sbagliata: sono fatti contingenti, non derivano da una volontà.

Indico un terzo errore e poi mi fermo. Ricordo che avevate iscritto a bilancio 54.000 miliardi per la vendita delle licenze dei telefonini, ma alla fine ne avete incassati soltanto 26.000. Anche in questo caso avete commesso un errore di valutazione perché il mercato non ha risposto ai *desiderata*.

Gli errori di valutazione possono essere commessi da tutti e quindi non possono essere continuamente chiamati in causa a dimostrazione dell'incompetenza della destra. Come minimo, siamo pari!

Concludo dicendo che sono convinto che noi faremo meglio di voi. Chiedo alla sinistra di fare una riflessione con un po' di onestà intellettuale. Nel periodo in cui siete stati al Governo, c'è stata una riduzione del tasso di interesse medio del 2 per cento l'anno, per un valore di 37 milioni di euro, e il PIL è rimasto in media al 3 per cento per cinque anni, per un valore di 20 milioni di euro. Siete allora sicuri e convinti, in tutta onestà, che se noi avessimo gestito la finanza pubblica potendo disporre di 57 milioni di euro in più di quelli che abbiamo avuto non saremmo stati bravi come voi? Sono sicuro che saremmo stati molto più bravi, considerando che siamo riusciti a fare miracoli senza mezzi. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, confesso che, quando ho letto il comma 81 dell'emendamento 1.2000 al nostro esame, che aumenta l'IVA sulle ristrutturazioni edilizie dal 10 al 20 per cento, non volevo crederci. Questa è la disposizione più efficace (citerò le cifre che documentano la fondatezza di questo giudizio) nel sostegno della crescita del prodotto interno lordo e dell'occupazione che sia stata in vigore nel nostro

Paese nel corso degli ultimi dieci anni. È una norma, tra l'altro, costruita attraverso la partecipazione di entrambi gli schieramenti. Nel 1997 fui io, come relatore di maggioranza nella legge finanziaria, a proporre di introdurla nel nostro ordinamento, ma essa venne affinata e migliorata nel 2001 dalla maggioranza di centro-destra.

Vi indico molto rapidamente le cifre, perché sono impressionanti. Innanzitutto, cito una cifra di analisi: il 40 per cento del patrimonio edilizio italiano ha più di quarant'anni; in sette anni di vigenza delle agevolazioni (e sapete tutti a cosa mi riferisco, l'IVA al 10 per cento e le detrazioni IRPEF prima al 41 e poi al 36 per cento), sono stati realizzati 2.200.000 interventi, pari al 10 per cento del patrimonio abitativo del nostro Paese.

Nel 2004 si sono realizzati investimenti di ristrutturazioni edilizie per 33,5 miliardi di euro (con tale cifra potremmo costruire tre ponti sullo stretto di Messina all'anno), facendo registrare un 2 per cento in più rispetto al 2003. Evidenzio questo dato perché si tratta dell'unico settore produttivo che nel 2004, rispetto al 2003, è cresciuto ad un ritmo superiore al 2 per cento.

Dal 1998 il settore delle costruzioni, grazie a tali misure, cresce al ritmo annuo del 3,2 per cento, a fronte di una crescita media dell'economia italiana che nel corso degli ultimi anni, in particolare, si è attestata vicino allo zero. Sempre nel 2004, in termini di numero di interventi agevolati, abbiamo avuto un aumento dell'11,4 per cento rispetto al 2003, a testimonianza del fatto che la norma continua ad operare e anzi accelera la propria efficacia: il 40 per cento del patrimonio abitativo del Paese ha più di quarant'anni; quindi, l'esigenza di ristrutturazioni si ripropone in maniera sistematica e il mercato non è affatto saturo.

L'aumento dell'occupazione, come è noto, è l'unico settore dell'intera economia in cui la *performance* del sistema economico italiano è positiva: la crescita del numero degli occupati, infatti, ha raggiunto l'8,7 per cento. Ma nel settore dell'edilizia i risultati sono impressionanti: tra il 1998 e il 2004 la crescita è stata pari al 22,8 per cento. Pensate: il 22,8 per cento contro l'8,7.

Per quanto riguarda l'emersione dell'occupazione sommersa (cioè del tasso di irregolarità, in termini di addetti al settore irregolare, rispetto al complesso), nelle costruzioni abbiamo avuto un tasso di irregolarità crescente, fino al 1998, anno di approvazione di tale agevolazione. Siamo arrivati al 16,5 per cento – sono dati ISTAT, non li invento io – rispetto al 14,2 per cento del 1992. Nel 2002, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, il tasso di irregolarità è stato pari al 13,9 per cento: cioè dal 16,5 del 1998 siamo scesi al 13,9 per cento, cifra addirittura inferiore a quella media del sistema economico e produttivo nel suo complesso.

In termini di emersione della base imponibile, i risultati, signor Presidente, sono spettacolari: l'imponibile IVA è cresciuto, nel 2003, del 130 per cento rispetto al consolidato di prima del 1998.

Spero di aver fornito numeri sufficienti perché si motivi la frase con cui ho cominciato il mio intervento: con questi numeri, non ci volevo cre-

dere, e invece l'avete fatto davvero. In preda ad un vero e proprio stato confusionale, il Governo sceglie di riportare l'IVA dal 10 al 20 per cento, punendo un settore ed un'attività che erano i più dinamici dell'intero sistema economico italiano.

Pertanto, non posso far altro, signor Presidente, che implorare il Governo di porre rimedio a tale situazione alla Camera, perché questa è un'assurdità. Non ho parole! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tirelli. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, ho chiesto la cortesia di essere iscritto a parlare per richiamare l'Aula – o, comunque, chi è attento a tali tematiche – su un argomento che potrebbe essere considerato marginale rispetto a quelli finora trattati, ma che sento particolarmente. Mi riferisco all'obbligatorietà del contributo in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari, la cosiddetta ONAOSI.

La legge finanziaria del 2003 ha esteso l'obbligatorietà della contribuzione, che prima era volontaria e obbligatoria solo per i medici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, a tutti i liberi professionisti (farmacisti, veterinari, odontoiatri e medici), aumentando la base imponibile – definiamola così – di molte unità, cioè da 160.000 a circa 440.000 unità.

L'anno successivo l'Assemblea del Senato ha espresso le sue perplessità rispetto a tale norma attraverso un emendamento soppressivo che – se ben ricordo – è stato approvato a larga maggioranza in quest'Aula. L'*iter* della finanziaria di quell'anno, che poi si è materializzato in un maxiemendamento, ha escluso tale possibilità andando di fatto contro il volere dell'Assemblea.

Quest'anno, attraverso emendamenti soppressivi proposti anche dal nostro Gruppo parlamentare, abbiamo sollevato nuovamente la questione, ma non perché esprimiamo critiche rispetto ai fini o alla gestione dell'ente. Esaminando i dati di bilancio, risulta che, oltre al notevole patrimonio immobiliare, l'ente si ritrova anche un patrimonio mobiliare in titoli, azioni e quant'altro pari alla considerevole cifra di quasi 250 milioni di euro (più altre attività previste). Pertanto, ci chiediamo il motivo per il quale è stata estesa l'obbligatorietà della contribuzione; ci chiediamo anche perché, quando si cerca di tornare a un sistema precedente che è andato avanti per tanti anni, ci si trova di fronte un muro.

Questo muro, che è trasversale, perché riguarda tutti e non solo una parte della maggioranza o una parte dell'opposizione, impedisce di tornare allo *status quo* con grave insofferenza di tutti quei sanitari che hanno scelto vie diverse di previdenza o comunque di accantonamento delle proprie sostanze rispetto alla funzione di protezione e mantenimento degli orfani.

Inoltre, le nostre perplessità sono decisamente aumentate in quanto abbiamo notato che dall'estensione dell'obbligatorietà non è derivato un incremento delle entrate di questo ente paragonabile al numero dei contri-

buenti. Infatti, si è passati da circa 34 milioni di euro a 40 milioni di euro: si tratta di una differenza notevole, ma non sostanziale. Ciò deriva dal fatto che è notevolmente diminuita la quota contributiva, che prima era di 250 euro ed ora è passata a 90 euro.

Non vogliamo pensare che sia stata allargata la base imponibile – definiamola così – semplicemente per diminuire la quota di contribuzione. Pertanto, ci chiediamo il motivo per cui è stata fatta questa operazione, visto che dai dati in bilancio e dalla valutazione della Corte dei conti sui bilanci dell'Opera non è emersa alcuna difficoltà economica dell'ente.

Le nostre perplessità sono ulteriormente aumentate perché, stante l'attuale statuto dell'ONAO SI, da poco modificato, vi è un'evidente differenza di trattamento tra sanitari obbligatoriamente contribuenti e volontari prima del 2003 e quelli successivi al 2003, derivante da norme dello statuto che riconoscono particolari prestazioni ai contribuenti viventi volontari o obbligatori precedenti al 2003, le quali invece non sono assicurate a chi ha iniziato la contribuzione in forza della norma introdotta con la finanziaria del 2003.

A questo punto, il nostro Gruppo seguirà tutte le strade percorribili con i Regolamenti delle due Camere per mettere fine a quello che consideriamo un inutile balzello. Non riusciamo a capire, infatti, a chi e a cosa possa giovare questo aumento di contribuzione se non ad incrementare i patrimoni della fondazione. Quest'ultima, pur essendo meritoria e pur avendo svolto una funzione indispensabile nel passato, attraverso modifiche dello statuto, attualmente si muove più con contribuzioni «a pioggia», che non si conoscono o che si conoscono solo parzialmente attraverso le delibere dell'ente.

Vorrei che rimanesse agli atti del Parlamento questa nostra perplessità e il fatto che non riteniamo giusto quanto è successo, per cui il nostro Gruppo, insieme ad altri Gruppi convinti da queste considerazioni, riproporrà la questione in futuro nei prossimi disegni di legge. (*Applausi dei senatori Azzollini e Grillotti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 11 novembre 2005**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 11 novembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613) *(voto finale con la presenza del numero legale)*.

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614) *(voto finale con la presenza del numero legale)*.

La seduta è tolta (ore 18,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613)**

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI
ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 3613
ED ANNESSI ELENCHI 1, 2, 3 E 4, ALLEGATI 1 E 2, E TABELLE
A, B, C, D, E e F

(*) NB. Il testo dell'emendamento è riprodotto in bozza non corretta.

1.2000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 68 con il seguente

Art. 1

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

6. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

7. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

8. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

9. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

10. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

11. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

12. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

13. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 11, 12 e 371. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

14. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

15. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

16. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base, del Centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione."

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

18. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondersi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste Italiane S.p.A. dall'anno 2005.

19. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

20. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, le parole ", per l'anno 2005," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005".

21. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

22. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

23. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

24. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

25. La disposizione di cui al comma 24 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

26. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 24 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

27. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 29, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 27, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

29. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 27 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

30. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

31. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 30 si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

32. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

33. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

34. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "per gli uffici giudiziari", sono aggiunte le seguenti", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali". Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

35. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in

attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

36. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 35.

37. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

38. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

39. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

40. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 39 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 39.

42. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

43. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 42 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 42.

44. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte

del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 44 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 44.

46. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48 e sui conseguenti effetti finanziari.

47. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 48, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati che nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

49. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

50. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 49 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

51. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 50, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

52. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 51.

53. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

54. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

55. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

56. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

57. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

58. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 57 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

59. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 57 e 58, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 58.

60. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni

61. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 56 a 60 ed aggiornare il predetto elenco 4.

62. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 4, commi da 31 a 37, della legge 24 dicembre 2000, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal CIPE con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente comma tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

63. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza,

nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

64. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.

65. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo contributi quindicennali di 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78/2003 e n. 120/2003, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

66. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

67. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

68. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

69. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

70. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente: "Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato.

71. In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 6 aprile 2005, sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

72. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il

sostegno di iniziative di ristrutturazione in favore dell'autotrasporto merci la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 475 milioni di euro.

73. All'onere derivante dall'attuazione del comma 72 si provvede:

- a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili al 31 dicembre 2005 per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione all'apposita unità previsionale di base;
- b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

74. La dotazione del Fondo di cui al comma 72 è ripartita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

75. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla regione nella misura di 94 milioni di euro. Per le stesse finalità è corrisposto alla regione, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

76. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

- a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

- b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

- e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

- h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

77. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

78. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

79. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

81. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

82. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

83. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

84. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

85. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

86. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

87. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

88. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

89. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, come modificato dall'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"

90. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29

agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, di cui alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

91. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

92. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

93. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 103, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

94. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

95. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

96. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

- a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

97. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

98. Gli enti di cui al comma 93 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 94 e 95

99. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 93 a 103, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

100. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

101. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

102. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

103. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 95 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dai commi da 93 a 103.

104. Al comma 1 dell'articolo 39, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2006", ed il decreto di cui al comma 2, del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

105. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

106. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

107. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

108. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

109. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

110. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

111. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

112. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 116.

113. Al riparto delle risorse indicate al comma 112 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

114. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

115. Le somme indicate ai commi 110, 111 e 112, comprensive degli oneri contributivi e

dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

116. Per le finalità indicate al comma 112, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

117. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

118. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

119. Le somme di cui ai commi 117 e 118, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

120. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 116.

121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

122. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (ASI), l'Agenzia spaziale italiana (AIFA), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

123. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati

all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

124. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 123, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

125. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

127. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

128. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

129. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 123 a 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

130. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa dei commi da 123 a 131 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

131. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

132. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

133. Ai fini dell'applicazione del comma 132, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

134. Gli enti destinatari dei commi da 132 a 140, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 132, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

135. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 132 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

136. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

137. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

138. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dei commi da 132 a 140 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

139. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione dei commi da 132 a 140 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

140. Le disposizioni dei commi da 132 a 140 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

141. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

142. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di

lavoro.

143. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

144. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

145. La disposizione di cui al comma 144 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

146. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

147. L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

148. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 147, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

149. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

150. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

151. Sono conseguentemente abrogati gli articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

152. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale delle Forze

armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

153. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello";

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello.

154 Le disposizioni dei commi da 141 a 153, esclusi i commi 143 e 152, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

155. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

156. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

157. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 156 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

158. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

159. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

160. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

161. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

162. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo

determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

163. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

164. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

165. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

166. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

167. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

168. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

169. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 159 a 164, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

170. Le amministrazioni di cui al comma 169 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

171. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le

modalità previste dal comma 172. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 169 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 168 a 175.

172. Ai fini di quanto previsto dal comma 169, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 169. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

173. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 171, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 169 a 172, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 171, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 168 a 175 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 168 a 175 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

174. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 169, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 169.

175. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 169 a 174.

176. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro - esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera c - bis) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

177. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge 311 e successive modificazioni.

178. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato all'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato. "

179. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

- a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.
- b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

180. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

- a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari", delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.

181. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 di euro per l'anno 2007 e 2.221.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'articolo 1, comma 151, della legge n. 350 del 2003.

182. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

- a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;
- b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

183. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 182, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 182, lettera b).

184. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 182 e 183 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 182, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

185. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1 della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

186. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

187. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

188. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

189. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima Intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

190. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 189, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo

Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

191. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

192. L'accesso al concorso di cui al comma 191, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima Intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'Intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco della lettera a), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano

nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

193. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.

194. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, di seguito denominata «Commissione», cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 195. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

195. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 193 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 194.

196. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

197. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature

sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

198. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

199. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

200. Per le finalità di cui al comma 199, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

201. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

202. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

203. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-sexies e 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

204. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

205. Per le finalità di cui al comma 9, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

206. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestatati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

207. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, integrati dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.».

208. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 207.

209. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3 lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

210. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

211 Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione".

212. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

213. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

214. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché alla parte degli Accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

215. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche.

216. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi.

217. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera f) del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price).

218. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri : apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

219. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 % dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

220. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f) dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n.289, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è conseguentemente ridotta.

221. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n.289, le parole da :” con decreto del Ministro della salute” fino alle parole:” Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),” sono abrogate.

222. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 223.

223. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

224. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001- 2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001- 2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

225. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 222 e 223 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

226. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

227. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

228. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente: “Art. 102-bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate. 1. Le quote di

ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate, sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni."

229. Nell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile."

230. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 228, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad

eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

231. E' abrogato il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211

232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

233. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

234. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

235. Al fine di contribuire alle spese sostenute nell'anno 2005 dalle famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, è erogato un assegno pari ad euro 160 per ogni figlio nato ovvero adottato dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 234 e 235, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario.

237. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Poste italiane s.p.a., con apposita convenzione stipulata entro il 10 gennaio 2006 nel limite di spesa di 6 milioni di euro, stabiliscono quanto occorrente per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 236.

238. Per le finalità di cui ai commi da 234 a 237 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2006.

239. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

240. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa é destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;
- c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

241. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,

n. 222.

242. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 240 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'Irpef, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

243. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 240, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

244. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 246, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

245. Ai benefici di cui al comma 244 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

246. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

247. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi”;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-bis della legge n. 80

del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge”

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: “a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione” sono sostituite dalle parole: “nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma.”

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: “di cui al presente comma” sono sostituite con le parole: “di cui al precedente e al presente comma;

f) all'articolo 55, comma 1, sono soppresse le parole: “38, primo e secondo comma,”

248. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

249. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

250. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

251. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

252. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

253. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 252 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del comma 252 sono ridotti del 90 per cento.

254. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All'articolo 14 del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

255. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

256. Le erogazioni operate dal fondo sono operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

257. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 255, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

258. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

259. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

260. L'esonero di cui al comma 259 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 259, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

262. La rideterminazione di cui al comma 261 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 261 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

263. Ai fini dell'applicazione dei commi da 263 a 268, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà

verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali

264. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

265. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 263 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 263, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 263 a 268;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 263 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato,

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero.

2) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al numero 1 dei commi da 263 a 268 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 263 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al numero 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti

parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 263;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

d) per la ricerca e lo sviluppo

1) Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

3.) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

266. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 263 si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

267. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 263 a 268 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 263. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

268. Dall'attuazione dei commi da 263 a 267 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

269. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

270. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

271. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

272. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui ai commi da 272 a 277 possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB.

273. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui ai commi da 272 a 277 si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

274. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277 e quella di cui al comma 276, non danno diritto al recesso.

275. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi da 272 a 277 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277.

276. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 272 a 277. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

277. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

278. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

279. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi

dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

280. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 279 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 279.

281. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati

282. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sostituire le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data", con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

283. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", aggiungere le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

284. Al decreto-legge 289 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

285. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

286. La limitazione di cui al comma 121, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

287. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.».

288. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 132 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dal medesimo comma da 132 a 140 da adottarsi ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 189 a 195.

289. I progetti dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.».

290. Il Fondo biotico nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

291. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

292. All'onere derivante dall'attuazione del comma 291 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

293. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento.

294. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 505 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

295. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono

utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

296. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

297. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria a fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345 septies del codice civile".

298. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis: Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli".

299. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole "i giovani imprenditori agricoli" inserire le seguenti: ", anche organizzati in forma societaria.". Al medesimo articolo 9, al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

300. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate le percentuali di produzione di biocombustibili oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

301. L'importo previsto dal comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nel 2005 è destinato per l'anno 2006 alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione.

302. La produzione di energia elettrica da biocombustibili agro-forestali effettuata dalle aziende agricole va ricompresa nelle attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi inquadrata nell'ambito del reddito agrario, così come definito dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni

303. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

304. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

305. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

306. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

307. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

308. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 307, concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

309. L'accordo di programma di cui al comma 307 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

310. Ai fini di cui ai commi da 305 a 319, è in ogni caso, fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 307.

311. Fermo quanto previsto dai commi 33 e 34 della presente legge, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

312. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

313. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

314. La quantificazione del danno di cui al comma 313 comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

315. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

316. Le disposizioni previste dai commi da 305 a 319 si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 313 e 314 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo

regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

318. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 305 a 319, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

319. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 318, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

320. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005 non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

321. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

322. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

c) al comma 2 le lettere *f)* e *h)* sono abrogate;

323. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

324. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicitari, o poligrafici.

325. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.

326. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata;

327. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché degli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla

richiesta.

328. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

329. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

330. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

331. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

332. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 336, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

333. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

334. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

335. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

336. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

337. La disposizione di cui al comma 336 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

338. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

339. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 332 e 336 si fa riferimento, per quanto

compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

340. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono rinnovabili, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

341. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

342. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo

erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

345 All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».

346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

348. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

349. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

352. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli

operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 352, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

354. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 353, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

358. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi

pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

361. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

362. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

363. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

364. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

365. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter. - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-quater. - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-quinquies. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

366. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione";
- c) al quarto periodo le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo"

367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dei locali nei quali s'effettua già la raccolta delle scommesse.

368. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

369. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della

legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

370. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 122.

371. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

372. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

373. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 372 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

374. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile e di contrasto all'uso di sostanze stupefacenti favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale civile e culturale del Paese, anche mediante il sostegno a nuove realtà associative, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo nazionale per le comunità giovanili". La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono determinati i criteri per l'accesso al Fondo nonché le modalità di presentazione delle istanze.

375. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'un per cento e non superiore al due per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il regolamento di cui in premessa.

376. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto, dopo l'art. 2, comma 1, il seguente comma: "2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

377. All'art. 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "servizi

radiotelevisivi” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni”.

378. Il comma 3 bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente: “ 3 bis - Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni del comma 3 bis del decreto legislativo n. 259/2003, come modificato dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

379. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, numero 426 e successive modifiche, dopo la lettera p-terdecies) aggiungere le seguenti:

“p-quattordices) Area industriale del comune di cui all’articolo 3 del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679; p-quindecies) Le aree di cui al D.P.C.M. 14 aprile 1995”.

380. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 381 e 382, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

381. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) di vigilanza ad infrastrutture civili e militari,;
- d) di operazioni di soccorso;
- e) di attività di tutela della pubblica incolumità
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

382. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 381 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

383. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero dell’economia e delle finanze sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsioni delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 380, ai soggetti di cui ai commi 381 e 382 ovvero ai familiari superstiti.

384. 1. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Atmospheric Brown Cloud” e “SHARE-Asia”, anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un contributo annuo di 1,8 milioni di Euro per l’anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il C.N.R. e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma SHARE-Asia.

385. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

386. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree *all digital* Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che acquistino o nolegghino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, i segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree *all digital*, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblica. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

387. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 3e successive modificazioni e agli articoli 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale

389. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge..

390. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

391. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

392. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

393. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

394. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla

presente legge.

394. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge.

395. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

396. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

397. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

398. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

IL GOVERNO



ELENCHI ALLEGATI

Riduzione consumi intermedi
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

Elenco 1

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.7.5	Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1	Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1	Commissariati di governo	194	200	206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9	Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1	Pari opportunità	6.150	6.192	6.275

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
9.1.2.2 Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221
6.1.1.1 Uffici centrali	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	234	2.500	8.505
6.1.5.5 Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 Uffici centrali	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 Uffici centrali	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 FUNZIONAMENTO	108	108	109

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
20.1.1.0 FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0	FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1	Uffici centrali	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1	Uffici centrali	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5	Interventi diversi	732	752	777
4.1.1.1	Uffici centrali	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche.	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1	Uffici regionali	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2	Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1	Uffici regionali	1.161	1.192	1.232
8.1.1.2	Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1	Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2	Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1	Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2	Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1	Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2	Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1	Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2	Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1	Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2	Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1	Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3	Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1	Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2	Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1	Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2	Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1	Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2	Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1	Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2	Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1	Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2	Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1	Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2	Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1	Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2	Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
22.1.1.1 Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377
Ministero dell'interno			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775
2.1.2.7 Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 Funzionamento servizi delle Amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1 Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	530	544	563
Ministero delle comunicazioni			

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	142	146	151
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633

Ministero della difesa

1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 Fondo di riserva consumi intermedi	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 Interventi diversi	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 Assistenza e benessere del personale	250	257	265
6.1.1.3 Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Riduzione consumi intermedi

Elenco 1

Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per consumi intermedi

	2006	2007	2008
Ministero delle politiche agricole e forestali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882
Ministero per i beni e le attività culturali			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163
Ministero della salute			
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1	Informatica di servizio	2.080	2.139	2.199
1.2.3.2	Beni mobili	312	321	330
2.2.3.1	Informatica di servizio	41.347	42.514	43.709
2.2.3.2	Beni mobili	1.851	1.904	1.957
3.2.3.40	Beni mobili	46	47	48
3.2.3.5	Informatica di servizio	5.337	5.486	5.568
4.2.3.18	Beni mobili	1.283	1.319	1.356
4.2.3.2	Informatica di servizio	32.779	33.704	34.652
5.2.3.14	Informatica di servizio	1.072	1.083	1.114
5.2.3.15	Beni mobili	158	162	167
6.2.3.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238	1.273	1.309
6.2.3.2	Informatica di servizio	20.463	21.040	21.632
6.2.3.3	Beni mobili	305	313	322
9.2.10.2	Informatica di servizio	1.317	1.354	1.392
9.2.3.1	Beni mobili	527	542	557
12.2.3.1	Beni mobili	1	1	1

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1	Informatica di servizio	424	432	440
1.2.3.2	Beni mobili	81	84	86
2.2.3.1	Informatica di servizio	743	756	768
2.2.3.2	Beni mobili	215	221	228
3.2.3.1	Ricerca scientifica	502	516	531
3.2.3.12	Proprieta' industriale	10.873	10.961	11.053
3.2.3.2	Informatica di servizio	671	683	695
3.2.3.9	Beni mobili	118	121	124
4.2.3.1	Informatica di servizio	97	99	100
4.2.3.6	Beni mobili	48	49	51
5.2.3.1	Informatica di servizio	404	412	420
5.2.3.4	Beni mobili	73	75	76

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1	Informatica di servizio	51	52	54
1.2.3.2	Beni mobili	65	67	69
2.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
3.2.3.3	Beni mobili	10	10	10
4.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
5.2.3.1	Beni mobili	2	2	2
6.2.3.2	Beni mobili	3	3	3
7.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
8.2.3.1	Beni mobili	3	4	4
9.2.3.1	Beni mobili	18	19	19

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
10.2.3.3	Beni mobili	17	17	18
11.2.3.2	Beni mobili	22	22	23
12.2.3.1	Informatica di servizio	5.678	5.839	6.003
12.2.3.2	Beni mobili	11	11	11
13.2.3.1	Beni mobili	1.282	1.318	1.355
14.2.3.1	Beni mobili	19	19	20
15.2.3.1	Beni mobili	6	6	6
Ministero della giustizia				
1.2.3.2	Beni mobili	223	230	236
2.2.3.3	Beni mobili	267	275	282
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	40.102	40.272	40.446
3.2.3.3	Informatica di servizio	26.943	27.639	28.348
3.2.3.4	Beni mobili	463	476	489
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	1.394	1.433	1.474
5.2.3.3	Beni mobili	27	28	29
Ministero degli affari esteri				
1.2.3.1	Beni mobili	37	37	38
2.2.3.3	Beni mobili	24	25	25
3.2.3.1	Beni mobili	14	14	14
4.2.3.2	Beni mobili	10	10	10
5.2.3.1	Beni mobili	39	40	40
6.2.3.2	Beni mobili	44	44	45
7.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
8.2.3.1	Beni mobili	941	949	957
8.2.3.2	Informatica di servizio	4.531	4.567	4.605
10.2.3.1	Beni mobili	489	493	497
11.2.3.1	Beni mobili	30	30	30
12.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
13.2.3.1	Beni mobili	15	15	16
14.2.3.1	Beni mobili	3	3	3
15.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
16.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
17.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
18.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
19.2.3.1	Beni mobili	5	5	6
20.2.3.1	Beni mobili	11	11	11
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca				
1.2.3.1	Beni mobili	211	217	224
2.2.3.1	Beni mobili	278	286	294
2.2.3.3	Strutture scolastiche	62	63	65

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali Elenco 2
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

		2006	2007	2008
(migliaia di euro)				
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.496	2.566	2.638
3.2.3.3	Beni mobili	822	845	869
4.2.3.1	Beni mobili	196	201	207
7.2.3.3	Beni mobili	69	71	73
8.2.3.3	Beni mobili	48	50	51
9.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
10.2.3.3	Beni mobili	44	45	46
11.2.3.3	Beni mobili	53	55	56
12.2.3.3	Beni mobili	24	25	26
13.2.3.3	Beni mobili	58	60	62
14.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
15.2.3.2	Beni mobili	58	60	61
16.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
17.2.3.3	Beni mobili	16	16	17
18.2.3.3	Beni mobili	26	26	27
19.2.3.3	Beni mobili	37	38	39
20.2.3.3	Beni mobili	61	62	64
21.2.3.4	Beni mobili	16	16	17
22.2.3.4	Beni mobili	34	35	36
23.2.3.4	Beni mobili	27	28	28
24.2.3.4	Beni mobili	57	59	60
Ministero dell'interno				
1.2.3.1	Beni mobili	127	130	134
2.2.3.1	Informatica di servizio	7.930	8.153	8.383
2.2.3.3	Beni mobili	2.911	2.993	3.078
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio				
1.2.3.3	Beni mobili	49	51	52
2.2.3.14	Beni mobili	127	130	134
3.2.3.6	Beni mobili	102	104	107
4.2.3.17	Beni mobili	48	50	51
5.2.3.10	Beni mobili	99	102	105
6.2.3.7	Beni mobili	266	274	281
7.2.3.1	Informatica di servizio	269	276	284
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	199	204	210
7.2.3.5	Beni mobili	74	76	78
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
1.2.3.1	Informatica di servizio	30	31	32
1.2.3.2	Beni mobili	67	69	71
2.2.3.1	Ricerca scientifica	82	84	86

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

		2006	2007	2008
		(migliaia di euro)		
2.2.3.10	Beni mobili	746	767	789
2.2.3.2	Informatica di servizio	41.245	41.268	38.953
3.2.3.1	Edilizia di servizio	211.322	216.322	221.439
3.2.3.10	Calamita' naturali e danni bellici	4.018	4.092	4.167
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	459	472	486
3.2.3.24	Beni mobili	129	132	136
3.2.3.25	Informatica di servizio	34	35	36
4.2.3.11	Beni mobili	41	42	43
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	253.051	258.137	263.225
4.2.3.4	Informatica di servizio	42	43	44
5.2.3.1	Edilizia di servizio	5.247	5.395	5.547
5.2.3.13	Beni mobili	333	343	352
5.2.3.14	Opere varie	6.083	6.198	4.316
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	208	214	220
5.2.3.3	Informatica di servizio	1.052	1.081	1.112
7.2.3.1	Beni mobili	42	42	43
7.2.3.2	Informatica di servizio	40	41	42
Ministero delle comunicazioni				
1.2.3.1	Beni mobili	43	44	45
2.2.3.2	Beni mobili	17	18	18
3.2.3.1	Beni mobili	9	9	9
4.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	2.175	2.236	2.299
5.2.3.2	Beni mobili	12	13	13
6.2.3.1	Beni mobili	9	9	10
7.2.3.2	Beni mobili	9	9	9
7.2.3.3	Ricerca scientifica	2.160	2.221	2.283
8.2.3.1	Informatica di servizio	2.387	870	894
8.2.3.2	Beni mobili	287	295	303
Ministero della difesa				
1.2.3.1	Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca	69.469	70.028	70.613
1.2.3.2	Informatica di servizio	43	45	46
2.2.3.1	Informatica di servizio	27	28	29
3.2.3.3	Informatica di servizio	4.676	4.807	4.943
3.2.3.4	Attrezzature e impianti	1.322.333	1.345.428	1.369.179
3.2.3.5	Ammodernamento e rinnovamento	95.348	98.038	100.795
3.2.3.7	Edilizia di servizio	6	6	6
4.2.3.1	Informatica di servizio	12.720	13.079	13.446
5.2.3.1	Informatica di servizio	1.208	1.242	1.277
6.2.3.1	Informatica di servizio	6.087	6.259	6.435

Riduzione investimenti fissi lordi discrezionali
 Dotazione delle unità previsionali di base concernenti spese per investimenti fissi

Elenco 2

2006	2007	2008
------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1	Beni mobili	31	31	32
2.2.3.8	Beni mobili	35	36	37
3.2.3.6	Beni mobili	86	89	91
3.2.3.8	Informatica di servizio	4	4	4
4.2.3.3	Beni mobili	89	92	94
4.2.3.5	Informatica di servizio	10	10	11

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1	Informatica di servizio	121	125	128
1.2.3.4	Beni mobili	50	51	53
2.2.3.1	Informatica di servizio	537	552	568
2.2.3.8	Beni mobili	117	120	124
3.2.3.11	Beni mobili	105	108	111
4.2.3.2	Informatica di servizio	489	502	517
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	13.984	789	694
4.2.3.8	Beni mobili	274	282	290
5.2.3.2	Informatica di servizio	22	23	24
5.2.3.8	Beni mobili	30	31	32

Ministero della salute

1.2.3.2	Beni mobili	40	41	42
2.2.3.1	Beni mobili	129	133	137
2.2.3.4	Informatica di servizio	631	649	667
3.2.3.1	Beni mobili	195	201	206
4.2.3.1	Beni mobili	129	133	137

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ECONOMIA E FINANZE	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - Poste italiane	182.604	189.654	219.646
<i>Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	22.574	22.574	22.760
<i>Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici</i>	8.107	8.107	8.173
<i>Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	10.923	10.923	11.013
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa</i>	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato	1.326.025	1.326.025	1.336.935
<i>Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA</i>	1.324.002	1.324.002	1.334.896
<i>Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzo del porto franco di Trieste</i>	202	202	203

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali</i>	1.821	1.821	1.836
3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi	4.935	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: cessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse</i>	4.230	4.230	4.265
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti</i>	705	-	-
3.1.2.43 - Contratti di programma	188.587	188.587	190.139
<i>Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica</i>	118.087	118.087	119.059
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa</i>	70.500	70.500	71.080

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
3.1.2.45 - Anas	282.000	289.050	319.860
Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.	282.000	289.050	319.860

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ATTIVITA' PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - Istituto di promozione industriale	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234:	17.625	17.625	17.770

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
<i>3.1.2.1 - Occupazione</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali</i>	<i>23.667</i>	<i>23.667</i>	<i>23.861</i>
<i>9.1.2.2 - Occupazione</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.524</i>
<i>14.1.2.1 - Pari opportunità</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>
<i>Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro</i>	<i>3.277</i>	<i>3.277</i>	<i>3.304</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	542.880	378.047	383.953
<i>2.1.5.5 - Scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>284.647</i>	<i>200.676</i>	<i>202.327</i>
<i>3.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>1.008</i>	<i>725</i>	<i>745</i>
<i>4.1.2.10 - Università e istituti non statali</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 115 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino</i>	<i>10.575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>7.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>51.095</i>	<i>36.022</i>	<i>36.318</i>
<i>8.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>14.590</i>	<i>10.492</i>	<i>10.786</i>
<i>9.1.2.1 - Scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>
<i>Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali</i>	<i>6.636</i>	<i>4.772</i>	<i>4.906</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
10.1.2.1 - Scuole non statali	29.162	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	29.162	20.971	21.558
11.1.2.1 - Scuole non statali	19.265	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	19.265	13.854	14.242
12.1.2.1 - Scuole non statali	4.432	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.432	3.187	3.277
13.1.2.1 - Scuole non statali	12.255	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	12.255	8.813	9.060
14.1.2.1 - Scuole non statali	1.940	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.940	1.395	1.434
15.1.2.1 - Scuole non statali	25.101	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	25.101	18.050	18.555

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
16.1.2.1 - Scuole non statali	3.361	2.417	2.485
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.361	2.417	2.485
17.1.2.1 - Scuole non statali	729	524	539
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	729	524	539
18.1.2.1 - Scuole non statali	3.433	2.468	2.537
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.433	2.468	2.537
19.1.2.1 - Scuole non statali	15.091	10.852	11.155
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	15.091	10.852	11.155
20.1.2.1 - Scuole non statali	34.809	25.031	25.732
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	34.809	25.031	25.732
21.1.2.1 - Scuole non statali	1.273	915	941
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.273	915	941

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
22.1.2.1 - Scuole non statali	11.473	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	11.473	8.250	8.481
23.1.2.1 - Scuole non statali	4.937	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.937	3.550	3.650
24.1.2.1 - Scuole non statali	7.068	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	7.068	5.083	5.225

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
<i>4.1.2.2 - Società di servizi marittimi</i>	<i>128.239</i>	<i>128.239</i>	<i>129.294</i>
<i>Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale</i>	<i>109.275</i>	<i>109.275</i>	<i>110.174</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi</i>	<i>18.964</i>	<i>18.964</i>	<i>19.120</i>
<i>4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili</i>	<i>18.751</i>	<i>18.751</i>	<i>18.905</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione</i>	84.516	84.567	85.313
<i>Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili</i>	69.314	69.314	69.884
<i>Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata</i>	2.543	2.594	2.666
<i>Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione</i>	12.659	12.659	12.763

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
COMUNICAZIONI	98.678	98.678	98.678
<i>4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale</i>	<i>98.678</i>	<i>98.678</i>	<i>98.678</i>
<i>Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>20.658</i>	<i>20.658</i>	<i>20.658</i>
<i>Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	<i>3.329</i>	<i>3.329</i>	<i>3.329</i>
<i>Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>21.691</i>	<i>21.691</i>	<i>21.691</i>
<i>Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia</i>	1.000	1.000	1.000

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
<i>2.1.2.7 - Pesca</i>	<i>9.870</i>	<i>3.525</i>	<i>-</i>
<i>Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche</i>	<i>6.345</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca</i>	<i>3.525</i>	<i>3.525</i>	<i>-</i>
<i>3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>
<i>Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>17.854</i>	<i>18.211</i>	<i>18.721</i>

ELENCO 3

**RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE IMPRESE**

(in migliaia di euro)

Amm.ne/U.P.B Autorizzazione	2006	2007	2008
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.402	2.403	2.423
<i>3.1.2.2 - Editoria libraria</i>	<i>2.402</i>	<i>2.403</i>	<i>2.423</i>
<i>Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>183</i>
<i>Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>
<i>Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>1.468</i>
<i>Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale</i>	<i>728</i>	<i>728</i>	<i>734</i>
TOTALE	2.935.405	2.778.031	2.856.591

Elenco 4

ENTRATE TRIBUTARIE**1.1.1 - IRE**

- 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2 - IRES

- 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.2.3 - ILOR

- 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4 - Imposte sostitutive

- 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5 - Ritenute a titolo di imposta definitiva

- 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7 - Altri introiti diretti

- 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8 - IVA su scambi interni e intracomunitari

- 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10 - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco

- 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11 - IVA su importazioni

- 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.12 - Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine

- 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13 - Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti

- 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14 - Imposte sui generi di monopolio

- 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15 - Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato

- 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20 - Altri tributi indiretti

- 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
- 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**1.2.5 - Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

ALLEGATO 1

(Articolo , comma)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
----------------------------	---	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1.	Legge 3/6/1999, n.157, e legge 26/7/2002, n.156(3.1.2.23-cap. 1638)-Fondo spese elettorali partiti politici	-	40.000	40.000	40.000 P
2.	Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra	-	65.000	65.000	65.000 P
3.	Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 - (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000 P
4.	Legge 10 dicembre 1993, n.515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste	22.500	22.500	-	- 2006
5.	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99	18.069	18.069	-	- 2006
6.	Decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, co. 5(3.1.2.19 - cap. 1620)-IPOST	10.000	10.000	-	60.000 P
7.	Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap 1647) - Accordo Lomè	12.000	112.000	-	- 2006
8.	Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali	10.700	10.700	-	- 2006
9.	Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA	767.829	767.829	-	- 2006
10.	Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo	116.611	116.611	100.000	100.000 2008

P onere permanente

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1.	Legge 8/3/2000, n. 53, artt. 19 e 20, e legge 5/2/1992, n. 104, art. 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con handicap	37.829	37.829	-	2006
2.	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art.1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	2006
3.	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	2006
4.	Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi	266.032	266.032	-	2006
5.	Decreto legge 29/3/1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/6/1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	2006
6.	Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		603.000	200.000	200.000	
1.	Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64-(2.1.2.1-capp. 1360 e 1364 n.i.)-Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1.	Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI)	286.870	377.808	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	

1.	Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2. - cap.2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2.	Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2. - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			29.900	-	-	
1.	Legge 169/1975, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) Sovvenzioni soc. di navigazione	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE			80.000	80.000	80.000	
1.	Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.	-	80.000	80.000	80.000	P
TOTALE			2.711.644	696.101	756.101	

ALLEGATO 2

(estrivato ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>			
<u>Incentivi alle imprese</u>	8.223.000	8.223.000	5.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art12, c.2	5.223.000	5.223.000	5.223.000
Legge 730 del 1983 art. 18, comma 8 e 9	3.000.000	3.000.000	-
TOTALE	8.223.000	8.223.000	5.223.000

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

Ministero della Giustizia

<u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u>	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	12.458.000	-	-
Regio decreto 18 giugno 1931, n.787	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE	82.566.931	70.108.931	70.108.931

*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

<u>Università' e ricerca</u>	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127	49.063.405	49.063.405	49.063.405

ALLEGATO 2

(Articolo comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
Edilizia universitaria	90.000.000	-	-
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	90.000.000	-	-
TOTALE	184.175.915	94.175.915	94.175.915

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio*

Difesa del suolo e Tutela ambientale	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 09 dicembre 1998, n. 426 art.2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1 comma 2 e legge 30 dicembre 2004, n.311	30.000.000	-	-

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
Regio decreto. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, 183 e decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, art.12, e Legge 24 dicembre 2003, n.350.	120.000.000	-	-
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	20.000.000	-	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 art.1 e legge 24 dicembre 2003, n.350 e legge 30 dicembre 2004, n.311	8.607.000	-	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 art.4	11.000.000		
Legge 31 luglio 2002, n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	-	-
TOTALE	271.438.772	77.331.772	77.331.772

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	(in euro)		
<i>Ministero della Difesa</i>			
<u>Ricerca scientifica</u>	23.469.200	23.469.200	23.469.200
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n.264	23.469.200	23.469.200	23.469.200
TOTALE	23.469.200	23.469.200	23.469.200
<i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<u>Agricoltura, foresta e pesca</u>	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n.441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n.386 art.18 c.4	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, comma4	123.208.000	15.600.000	-
TOTALE	136.310.995	28.702.995	13.102.995

ALLEGATO 2

(Articolo ..., comma ...)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

(in euro)

*Ministero per i Beni e le Attività
culturali*

<u>Patrimonio culturale</u>	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n.448, art.46, c.1	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, art.3,c.1	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	46.568.535	46.568.535	46.568.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE	188.742.376	188.742.376	188.742.376

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.437	26.847	13.247
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	109.570	31.950	31.950
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.228	33.859	33.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	30.000	5.000	5.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	526.535	463.526	449.422
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	481.659	482.144	243.144
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B	496.559	490.044	251.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N°95 DEL 1974, DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP. 1560)	13.410		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°701 DEL 1977, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP. 5217)	15.000	15.000	15.000
LEGGE N°385 DEL 1978, ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP. 3026)	43.500	43.500	43.500
LEGGE N°468 DEL 1978, RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003)	400		
LEGGE N°16 DEL 1980, E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 7256)	26.000	26.000	26.000
LEGGE N°146 DEL 1980, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP. 1680)	160.000	160.000	160.000
LEGGE N°67 DEL 1987, RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITORICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 2183) (3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP. 7442)	426.000	426.000	426.000
LEGGE N°440 DEL 1989, RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP. 1539)	286	286	286

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.			
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	203.000	203.000	203.000
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)	80.405	80.405	80.405
LEGGE N°225 DEL 1992, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.			
- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 2184)	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7447)	550.000	550.000	550.000
DECRETO LEGISLATIVO N°39 DEL 1993, NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP. 1707/P)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°109 DEL 1994, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.			
- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP. 1702)	7.500	-	-
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1613)	1.900	1.900	1.900
LEGGE N°675 DEL 1996, TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI			
(3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP. 1733)	20.000	20.000	20.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°94 DEL 1997, MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP. 1321)</p>	10.000	10.000	10.000
<p>LEGGE N°249 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP. 1575)</p>	8.600	-	-
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°446 DEL 1997, IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP. 2701)</p>	1.102.000	-	-
<p>LEGGE N°128 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP. 1723)</p>	3.920	3.920	3.920
<p>LEGGE N°230 DEL 1998, FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP. 2185)</p>	212.000	212.000	212.000
<p>LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP. 7330)</p>	1.735	1.735	1.735
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 1999, E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP. 1525)</p>	216.000	216.000	216.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°285 DEL 1999, RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP. 5200)</p>	22.000	22.000	22.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°287 DEL 1999, "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP. 3935)	15.100	15.100	15.100
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59. - ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP. 3901)	113.000	113.000	113.000
DECRETO LEGISLATIVO N°303 DEL 1999, ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP. 2115)	315.000	315.000	315.000
LEGGE N°353 DEL 2000, LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP. 2820)	9.000	9.000	9.000
LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP. 2156)	136.000	139.000	139.000
LEGGE N°38 DEL 2001, NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP. 7513/P)	4.950	4.950	4.950
DECRETO LEGISLATIVO N°165 DEL 2001, NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP. 5223)	3.500	3.500	3.500
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 14 COMMA 1: ACCISE GAS METANO (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - CAP. 3823)	100.000	100.000	100.000
	3.878.206	2.749.296	2.749.296
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°287 DEL 1990, NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>(3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP. 2275)</p>	22.000	22.000	22.000
<p>LEGGE N°292 DEL 1990, ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO</p> <p>(3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP. 2270)</p>	21.700	21.700	21.700
<p>LEGGE N°282 DEL 1991, E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA .</p> <p>(4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP. 7630)</p>	200.000	200.000	200.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2280)</p>	28.400	28.400	28.400
<p>LEGGE N°68 DEL 1997, RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5101)</p>	98.000	98.000	98.000
<p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>(5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP. 5102)</p>	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
<p>LEGGE N°335 DEL 1995, RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.</p> <p>(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP. 4332)</p>	800	-	-
<p>LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE.</p> <p>(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4161)</p>	2.000	2.000	2.000
<p>LEGGE N°328 DEL 2000, LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - CAP. 3671)	1.157.000	1.161.000	1.161.000
	1.159.800	1.163.000	1.163.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:			
- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP. 1768)	5.000	5.000	5.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1160)	120	120	120
	5.120	5.120	5.120
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N°1612 DEL 1962, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE			
- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2201)	2.800	2.800	2.800
LEGGE N°794 DEL 1966, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 4131)	2.500	2.500	2.500
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°200 DEL 1967, DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI			
(11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3105)	2.400	2.400	2.400
LEGGE N°883 DEL 1977, APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974			
(13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)	1.000	1.000	1.000
LEGGE N°140 DEL 1980, PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'			
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)	280	280	280

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°7 DEL 1981, E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>(9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170)</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p>	345.400	321.200	305.500
<p>LEGGE N°960 DEL 1982, RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>(15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAP. 4061, 4063)</p>	2.800	2.800	2.800
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163)</p>	6.200	6.200	6.200
<p>LEGGE N°299 DEL 1998, FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)</p>	5.000	5.000	5.000
<p>LEGGE N°58 DEL 2001, ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO</p> <p>(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)</p>	2.300	2.300	2.300
<p>LEGGE N°91 DEL 2005, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)</p> <p>(12.1.2.2 - Solidarieta' internazionale - CAP. 3421)</p>	-	-	3.600
	370.680	346.480	334.380
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>			
<p>LEGGE N°407 DEL 1974, RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)</p>	4.700	4.700	4.700
<p>LEGGE N°394 DEL 1977, POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA</p> <p>(4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP. 1709)</p>	8.000	8.000	8.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°181 DEL 1990, RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP. 2193)</p>	370	370	370
<p>LEGGE N°245 DEL 1990, NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP. 1690)</p>	122.000	122.000	122.000
<p>LEGGE N°243 DEL 1991, UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP. 1692)</p>	133.000	133.000	133.000
<p>LEGGE N°147 DEL 1992, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI</p> <p>(4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP. 1695)</p>	147.000	147.000	147.000
<p>LEGGE N°537 DEL 1993, INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: LETTERA A : SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA'</p> <p>(4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP. 1694)</p>	6.920.500	6.950.000	6.950.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>(4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP. 1679)</p>	18.500	18.500	18.500
<p>LEGGE N°440 DEL 1997, E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p> <p>(2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP. 1270/P)</p>	181.000	181.000	181.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°204 DEL 1998, DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA</p> <p>(4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP. 7236)</p>	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<p>LEGGE N°338 DEL 2000, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP. 7273/P)</p>	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570
MINISTERO DELL'INTERNO			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)			
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE N°451 DEL 1959, ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2674)</p>	30.600	30.600	30.600
<p>LEGGE N°968 DEL 1969, E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1916)</p>	18.100	18.100	18.100
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°309 DEL 1990, TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2668) (5.1.1.4 - Potenziamento - CAP. 2815)</p>	3.000	3.000	3.000
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1286)</p>	110	110	110
	51.810	51.810	51.810
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
<p>LEGGE N°979 DEL 1982, DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAP. 1644, 1646/P)</p>	41.500	41.500	41.500
<p>DECRETO LEGGE N°2 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1388, 1389)</p>	220	220	220
<p>LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1551)</p>	51.000	51.000	51.000
<p>DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI.</p>			

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
(7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 3621)	85.000	85.000	85.000
(7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP. 8831)			
	177.720	177.720	177.720
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
LEGGE N°721 DEL 1954, ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO			
(6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2661)	6.010	6.010	6.010
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA			
(6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2719)	800	800	800
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI			
(4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2032)	350	350	350
DECRETO LEGGE N°535 DEL 1996, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."			
(4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP. 2098)	640	640	640
DECRETO LEGISLATIVO N°250 DEL 1997, ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)			
(4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 2161)	64.000	64.000	64.000
LEGGE N°431 DEL 1998, DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)			
(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690)	317.000	217.000	217.000
	388.800	288.800	288.800
MINISTERO DELLA DIFESA			
REGIO DECRETO N°263 DEL 1928, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:			
- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA			
(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253)	42.000	42.000	42.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)	25.000	25.000	25.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1352)	800	800	800
DECRETO LEGISLATIVO N°300 DEL 1999, RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. (3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 1360) (3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP. 7145)	13.300	13.300	13.300
LEGGE N°267 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)			
- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL' INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1354)	4.000	4.000	4.000
- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 1345)	70	70	70
	85.170	85.170	85.170
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
LEGGE N°267 DEL 1991, ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:			
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415) (2.1.2.7 - Pesca - CAP. 1476, 1477, 1482)	17.000	17.000	17.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2200)	5.450	5.450	5.450
DECRETO LEGISLATIVO N°454 DEL 1999, RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP. 2083)	93.000	93.000	93.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
	115.450	115.450	115.450
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGE N°190 DEL 1975, NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1941)	2.400	2.400	2.400
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 1975, ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1261, 1262, 1263) (3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO - CAP. 1942)	5.400	5.400	5.400
LEGGE N°163 DEL 1985, NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647) (5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)	385.000	300.000	300.000
LEGGE N°118 DEL 1987, NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2363)	850	850	850
LEGGE N°466 DEL 1988, CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 2052)	2.750	2.750	2.750
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2100)	30.700	30.700	30.700
	427.100	342.100	342.100
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N°1068 DEL 1947, CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP. 4320)	20.050	20.050	20.050
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°613 DEL 1980, CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP. 3453)	31.000	31.000	31.000
DECRETO LEGISLATIVO N°502 DEL 1992, RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP. 3392)	285.000	275.000	275.000

Segue: Tabella C

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP. 3443)	90.000	87.000	87.000
DECRETO LEGISLATIVO N°268 DEL 1993, RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP. 3447)	66.000	66.000	66.000
LEGGE N°549 DEL 1995, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 3412)	5.700	5.700	5.700
LEGGE N°434 DEL 1998, FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP. 4340)	4.100	4.100	4.100
DECRETO LEGGE N°17 DEL 2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP. 3457)	5.100	5.100	5.100
DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 3458, 3459) (3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP. 7230)	46.000	46.000	46.000
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE	16.842.176	15.523.766	15.511.666

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

REFINANZIAMENTO DI NORME RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(comprensivo degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493)	3.767.000	-	-
LEGGE N.236 DEL 1993 : CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE			
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (SETTORE N.19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP.7499)	160.102	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-	850.000	850.000
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)	100.000	100.000	8.300.000
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.			
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411).	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.			
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (3.2.3.1 - Occupazione - CAP.7202)	500.000	-	-
	500.000	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)			
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020)	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).			
- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302)	85.000	-	-

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4)</p> <p>-4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308;</p>	10.000	50.000	100.000
	95.000	50.000	100.000
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (SETTORE N.27)</p> <p>(2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7239)</p>	100.000	-	-
	100.000	-	-
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	50.000	100.000	100.000
	50.000	100.000	100.000
TOTALE GENERALE	4.842.102	1.220.000	9.480.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziamen- to
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N.251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE				
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)	-20.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):				
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI (SETTORE N.10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - CAP.7165)	-8.000	-8.000	-	0
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (SETTORE N.3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446)	-40.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA				
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.				
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (SETTORE N.9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299)	-15.400	-15.400	-	0
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	-10.300	-10.300	-10.300	0
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENEI FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.				
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-22.700	-22.700	-	0
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	-51.600	-91.600	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p>	-256.000	-256.000	-256.000	0
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (SETTORE N.27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p>	-2.000	-2.000	-2.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (SETTORE N.16) (3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p>	-400.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 3 COMMA 25: RIMBORSI IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - CAP.7577)</p>	-75.000	-	-	0
<p>- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (SETTORE N.17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p>	-24.000	-6.000	-	0
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (SETTORE N.21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP.7411)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536)</p>	-70.000	-60.000	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzia- mento
<p>DECRETO LEGGE N.7 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE .</p> <p>- ART. 2/bis COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO (SETTORE N.19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7536/P)</p>	-9.500	-1.000	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI (SETTORE N.27) (4.2.3.35 - Criminalita' organizzata e immigrazione illegale - CAP.7589)</p> <p>- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGGE N. 7 DEL 2005 (SETTORE N.24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7364)</p>	-8.000	-450	-	0
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (SETTORE N.4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-560.000	-	-	0
<p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	-40.000	-	-	0
<p>LEGGE N.239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHE' DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7621)</p>	-2.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (SETTORE N.27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP.7622)	-2.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)	-12.000	-12.000	-	0
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.800	-28.800	-	0
DECRETO LEGGE N.35 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (SETTORE N.2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria Difesa - CAP.7485)	-100.000	-275.000	-	0
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (SETTORE N.2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	-20.000	-34.000	-26.000	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
REGIO DECRETO N.787 DEL 1931:REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020 /P)	-46.600	-46.600	-46.600	0
DECRETO LEGGE N.201 DEL 2002 : MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA				
- ART. 9: PIANO DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP.7020/P)	-8.200	-	-	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA				
LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):				
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)	-60.000	-	-	0
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254	-40.000	-	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
<p>LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p>	-80.000	-	-	0
<p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (SETTORE N.3)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19)</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	-5.700	-	-	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (SETTORE N.17)</p> <p>(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	-20.000	-	-	0
<p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)</p>	-4.000	-4.000	-4.000	0
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO B: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (SETTORE N.16)</p> <p>(3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p>	-15.400	-15.400	-15.400	0
<p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (SETTORE N.11)</p> <p>(5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151)</p>	-40.200	-40.200	-40.200	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (SETTORE N.11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	-10.300	-10.300	-7.200	0
LEGGE FINANZIARIA N.311 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).				
- ART. 1 COMMA 280 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (SETTORE N.27) (5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8223)	-800	-800	-	0
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7481)	-2.000	-2.000	-2.000	0
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIP. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (SETTORE N.16) (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7482)	-2.000	-	-	0
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (SETTORE N.16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP.7514)	-4.000	-4.000	-	0
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)				
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) -2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230	-13.900	-20.000	-20.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N.264 DEL 1997:RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549. (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7000)	-46.000	-46.000	-46.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).				
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (SETTORE N.27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP.7132)	-41.300	-41.300	-41.300	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)				
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)	-82.100	-10.400	-	0

Segue : Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziam- mento
DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (SETTORE N.21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	-20.000	-	-	0
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 COMMA 83: DEVOLUZIONE DEGLI UTILI DEL LOTTO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-30.900	-30.900	-30.900	0
LEGGE N.29 DEL 2001 : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI CULTURALI. - ART. 3 COMMA 1: PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-2.000	-2.000	-2.000	0
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)	-92.200	-92.200	-92.200	0
DECRETO LEGISLATIVO N.127 DEL 2003:RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.). (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370 /P)	-200	-200	-200	0
MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SETTORE N.25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	-64.000	-	-	0
TOTALE GENERALE	-3.769.100	-2.405.550	-1.846.300	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP. 7335) ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P) LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESSE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P) LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 251: INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO	32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3	

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7421)	18.000	18.000	-	-	-		3
- ART. 1 COMMA 268: REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT-ALFA ROMEO (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	31.200	43.200	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 6/bis COMMA 1: DISPOSIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - CAP. 7485)	-	-	-	-	-		3
- ART. 11 COMMA 9: INTERVENTI REINDUSTRIALIZZAZIONE E PROMOZIONE INDUSTRIALE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	51.000	39.000	-	-		3
	192.017	225.017	121.817	360.987			
3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N°433 DEL 1991, DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA							
- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLETTI DA EVENTI SISMICI							

Segue: Tabella F

		(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO		2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP. 7451)		50.000	-	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°142 DEL 1991, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSIITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.								
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7446/P)		30.000	30.000	-	-	-	3	
DECRETO LEGGE N°6 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI								
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)		18.076	18.076	18.076	162.684	2017	3	
DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA								
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.								

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P) AMBIENTE E TERRITORIO DECRETO LEGGE N°180 DEL 1998, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA - ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	-	-	10.000	-		3
	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
	30.000					
	231.507	151.507	134.441	1.278.229		
4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N°64 DEL 1986, E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)		2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	300.000	-	-	-	-	-
	LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
	- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576/P)	5.702.000	6.796.000	6.000.000	10.630.900	2009	3
	- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7790, 7791, 7793)	1.265.000	-	-	-	-	3
ATTIVITA' PRODUTTIVE							
DECRETO LEGGE N°415 DEL 1992, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	30.000	-	-	-	-	-	-
LEGGE N°208 DEL 1996, ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE.							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)		2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE INPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/P)	840.000	-	-	-	-	3
	LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 86: TRASPERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7382) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.500	-	-	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP. 7254/P; 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP. 7308/P)	70.000	50.000	100.000				
INTERNO							
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.2 - Progetti finalizzati - CAP. 7014) COMUNICAZIONI	98.000	4.000	-	-	-	-	
LEGGE FINANZIARIA N°289 DEL 2002, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
(2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP. 7230)	20.880	30.000	30.000	-		3
	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGE N°798 DEL 1984, LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:						
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP. 7197)	3.000	-	-	-		
9. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SFA	3.000	-	-	-		
ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N°251 DEL 1981, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE						
- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7301)	30.000					

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
LEGGE FINANZIARIA N°730 DEL 1983, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)							
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005)	3.000	3.000	-	-	-	3	
LEGGE N°266 DEL 1997, INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.							
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP. 7299/P)	23.334	23.334	-	-	-	3	
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - CAP. 7005/P)	15.523	15.523	15.523	154.936	154.936	3	2009
	71.857	41.857	15.523	154.936	154.936		
10. ARTIGIANCASSA							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N°67 DEL 1988, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1988):							
- ART. 15 COMMA 43: FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI							

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	12.000	2.000	-	-			3
	12.000	2.000	-	-			
(3.2.3.19 - Artiglianacassa - CAP. 7165)							
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGE N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122)	176.000	176.000	176.000	18.757.596	2009	1	
DECRETO LEGGE N°457 DEL 1997, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	1.808	1.808	1.808	-		3	
LEGE N°354 DEL 1996, PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.							
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	34.110	34.110	-	-		3
- ART. 3: POTENZIALMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7123/P)	77.514	137.514	-	-		1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°194 DEL 1998, INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	3
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP. 8151/P)	516	516	516	2.064	2012	3
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8164)	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 459: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE DI BARI, VERONA, FOGGIA E PADOVA (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP. 8170)	3.000	3.000	-	-		3
	368.980	428.980	249.709	19.079.864		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO</p> <p>13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°269 DEL 2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto Italiano di Tecnologia - CAP. 7380)</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N°388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP. 7302)</p> <p>16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N°138 DEL 2002, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.</p>	124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
	209.000	125.000	125.000	575.000		

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
(3.2.3.48 - Anas - CAP. 7372) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	100.000	-	-	-	-	-
LEGGE N°662 DEL 1996, MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA AS TORINO-SAVONA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7142)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7143)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7144)	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7481)	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
- ART. 1 COMMA 455: REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI IN RIF. ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7482)	3.000	-	-	-	-	-
- ART. 1 COMMA 456: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AD ELEVATA AUTOMAZIONE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE						

Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)					ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI			
(5.2.3.7 - Trasporto intermodale - CAP. 7514)	6.000	6.000	-	-	3		
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO	147.992	44.992	38.992	618.436			
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP. 7464)	384.000	384.000	384.000	2.520.000	3	2009	
LEGGI FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).							
- ART. 3 COMMA 144: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP. 7560) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36.000	9.000					
LEGGI FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):							
- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA							

Segue Tabella F

	(migliaia di euro)				ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	30.000	-	-	-		
	450.000	393.000	384.000	2.520.000		
(3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP. 7473)						
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGES N°236 DEL 1993, CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI DEL DL 20/5/93, N. 148, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE						
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - CAP. 7499)	160.102	-	-	-		
LEGGES FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	60.000	60.000	96.050	-		3
DECRETO LEGGE N°7 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI PRE L'UNIVERSITA' E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHE' PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE						
- ART. 2/DIS COMMA 1: INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI NONCHE' PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.17 - Province, comuni e comunita' montane - CAP. 7536/P)	14.255	1.600				3
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO	5.000	5.000	5.000	55.000	2020	3
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7449)						
AFFARI ESTERI						
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI						
(2.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7176)	100	250				3
AMBIENTE E TERRITORIO						
LEGGE N°183 DEL 1989, E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.						
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	120.000					
LEGGE N°426 DEL 1998, NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI.						

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	(migliaia di euro)				ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI		
(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP. 7090/P)	8.607	-	-	-		
LEGGE FINANZIARIA N°311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 28: FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DA REALIZZARE DAGLI ENTI LOCALI PER IL RISANAMENTO ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - CAP. 7217)	200	400	-	-		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7453)			50.000			3
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGISLATIVO N°102 DEL 2004, INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.						
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI						
	368.264	67.250	151.050	55.000		

Segue: Tabella F

	(migliaia di euro)					LIMITE IMPEGNO
	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	80.000	100.000	100.000	-		
	160.000	200.000	200.000	-		
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE FINANZIARIA N°910 DEL 1986, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):						
- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP. 7304)	90.000	-	-	-		
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA	50.000	-	-	-		
ECONOMIA E FINANZE						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO						
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE						
- ART. 8/bis COMMA 1: GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, RIFINANZIAMENTO DELL'ARTICOLO 7-SEPTIES DEL DECRETO LEGE N. 7 DEL 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP. 7364)	6.000	18.000	-	-		3
	6.000	18.000				
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N°396 DEL 1990, INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA						
- ART. 10 COMMA 1: FONDO PER ATTUAZIONE INTERVENTI (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - CAP. 7657) SALUTE	70.000					
LEGGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP. 7111)	96.000					
	166.000					

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)						LIMITE IMPEGNO	
						ANNO TERMINALE	
						2009 E SUCCESSIVI	
						2008	
						2007	
						2006	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO							
27. INTERVENTI DIVERSI							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N°183 DEL 1987, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP. 7493)						204.000	600.000
LEGGE N°144 DEL 1999, MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						2.000.000	14.999.500
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP. 7151)						3.165	3.165
LEGGE FINANZIARIA N°350 DEL 2003, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						3.165	5.165
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP. 7579)						65.000	
DECRETO LEGGE N°35 DEL 2005, DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI							

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - CAP. 7589)	12.498	680	-	-		3
- ART. 9 COMMA 3: CREDITO D'IMPOSTA PER PROCESSI DI CONCENTRAZIONE (6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAP. 7814) ATTIVITA' PRODUTTIVE	110.000	57.000	-	-		3
LEGGE N°239 DEL 2004, RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA						
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 2: RISPARMIO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7621)	3.000	-	-	-		
- ART. 1 COMMA 119 PUNTO 4: ACCORDI DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA PULITE DEL CARBONE (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - CAP. 7622) LAVORO E POLITICHE SOCIALI	3.000	-	-	-		
DECRETO LEGGE N°148 DEL 1993, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202) GIUSTIZIA	610.000	60.000	-	-		3
LEGGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE ANNO 2002)						
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI						

Segue: Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - CAP. 7020) AFFARI ESTERI	20.000	20.000	30.000	-	-	-
LEGE N°182 DEL 2002, AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES						
- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP. 7247) INTERNO	4.442	1.160	1.026	-	-	3
DECRETO LEGGE N°515 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP. 7232)	116.203	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N°67 DEL 1997, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: CONTRIBUTI PER SPESE PUBBLICHE NEI COMUNI DI NAPOLI E PALERMO. (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7239)	100.000	-	-	-	-	-
LEGE N°448 DEL 1998, MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.						
- ART. 27: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP. 7243)	103.291	-	-	-	-	-

Segue Tabella F

(migliaia di euro)						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE N° 398 DEL 1998, DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (2.2.3.5 - Opere varie - CAP. 7156)</p> <p>LEGGE N° 166 DEL 2002, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP. 7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N° 79 DEL 2004, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE DI IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N° 311 DEL 2004, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 200 PUNTO 2/bis: SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A DIFFONDERE I VALORI DELLA SICUREZZA STRADALE E AD ASSICURARE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AGLI UTENTI (5.2.3.14 - Opere varie - CAP. 8223) DIFESA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N° 388 DEL 2000, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO</p>	15.494	15.494	15.494	154.936	2018	1
	239.215	239.215	239.215	-		3
	785	785	785	-		3
	1.200	1.200	-	-		3

Segue Tabella F

(migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2006	2007	2008	2009 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
(3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAP. 7130, 7132, 7140)	61.992	61.992	61.992	103.291		3
POLITICHE AGRICOLE						
LEGE FINANZIARIA N°448 DEL 2001, DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2002)	123.208	15.600				3
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP. 7003/P)	3.592.493	680.291	951.677	15.262.893		
TOTALE GENERALE	14.398.490	9.257.894	8.502.209	50.536.245		

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Colombo, Corsi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Magnalbò, Mantica, Massucco, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Asciutti e Rotondo, per attività di rappresentanza del Senato; De Zulueta, Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge*)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) (presentato in data 10/11/2005)

C.2055 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3247 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica

(assorbe S.260, S.2699, S.2784); C.2055-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

On. Cirielli ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge*)

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.

C.2055 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3247 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica

(assorbe S.260, S.2699, S.2784); C.2055-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati; (assegnato in data 10/11/2005).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Negli scorsi mesi di settembre e ottobre 2005 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e della salute per l'esercizio finanziario 2005, concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 novembre 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della signora Gabriella Chioma.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al primo semestre 2005 (*Doc. CXVI-bis*, n. 9).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante «Provvedimenti in favore dei profughi italiani», la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, per l'anno 2004 (*Doc. CVI*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente.

Interpellanze

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTALBANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dall'inizio della legislatura (13 maggio 2001), tra Camera e Senato sono state presentate oltre 250 interrogazioni parlamentari riguardo alle autostrade italiane. Un numero così importante in meno di 4 anni sta a testimoniare come siano stati rilevati, anche a livello politico-istituzionale, alcuni «punti neri» nella gestione dei complessi meccanismi che regolano la materia delle concessioni autostradali, le relative tariffe e il conseguente arricchimento delle concessionarie autostradali, in particolare della Società Autostrade, oggi Autostrade per l'Italia, di molti miliardi di euro;

ciò trova conferma anche da parte di noti economisti, anche facenti parte dello stesso NARS (organismo tecnico del CIPE), che hanno evidenziato in varie occasioni e in diversi lavori scientifici la sostanziale «irregolarità» del monopolio di Autostrade S.p.A., che rende urgente una nuova struttura del sistema delle tariffe;

si sostiene da parte di questi economisti che «L'automobilista non sa se al casello paga il giusto pedaggio, non ha elementi informativi di confronto» – «Il concetto che né Autostrade né Anas hanno mai voluto accettare, è insito nel meccanismo del price cap: ogni cinque anni si mette mano alle tariffe per non perpetuare l'extraprofitto che la Società estrae dal monopolio» – («la Repubblica» del 22 ottobre 2003, «Ai caselli delle autostrade utenti tosati come le pecore»);

considerato che:

l'Anas, al fine di monitorare il rispetto degli obblighi convenzionali da parte della società Autostrade S.p.A., si è avvalsa, attraverso un contratto dal costo di 192 mila euro, della collaborazione della Società Italiana di Monitoraggio S.p.A: «società controllata da Mps Merchant, Capitalia, Tecnoholding, il braccio operativo di Unione Camere, con l'incarico di verificare la convenzione fra la Spa e per chiarire tutti i punti controversi del rapporto di concessione, dal piano finanziario agli investimenti» (il «Mondo» del 25 giugno 2004, pag. 22);

si chiede di conoscere:

le modalità con le quali l'Anas abbia prescelto tale società e se sia stata effettuata una gara in tal senso;

le condizioni economiche, l'oggetto e la durata di tale incarico;

l'indipendenza e la professionalità di tale società;

ovvero, se il suddetto incarico sia stato rinnovato e per quale importo, e se sia stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria;

le valutazioni cui è pervenuta la SIM (Società Italiana di Monitoraggio S.p.A.) a seguito dei rilievi effettuati in termini di ritardi nella realizzazione degli investimenti in concessione da parte della società Autostrade, oggi Società Autostrade per l'Italia;

i suggerimenti eventualmente forniti ad Anas sull'equilibrio della Società Autostrade S.p.A., oggi Autostrade per l'Italia, che al termine del «Progetto Mediterraneo» si ritrova un'elevata esposizione finanziaria;

le valutazioni sui vantaggi finanziari che la Società Autostrade S.p.A., oggi Autostrade per l'Italia, continua a registrare anche dopo la riprogrammazione dei lavori previsti nel IV atto aggiuntivo per effetto dei costanti ritardi nella realizzazione degli investimenti previsti in convenzione;

quali provvedimenti abbia adottato di fatto l'Anas, a far data dagli aumenti tariffari riconosciuti e applicati dal luglio 2004, tenuto conto dei cronici ritardi nella realizzazione degli investimenti, che si ripercuotono negativamente sulla situazione infrastrutturale della rete autostradale e che rendono non giustificati ed illegittimi i pedaggi che la collettività continua a pagare a fronte di realizzazioni inesistenti.

(2-00791)

Interrogazioni

VILLONE, SALVI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso:

che sono da tempo ricorrenti le polemiche sugli incarichi e sulle consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche a soggetti esterni ovvero anche a dipendenti pubblici;

che non sembra dubbio che da siffatti conferimenti derivi un cattivo uso del denaro pubblico, con effetti negativi anche sull'efficienza degli apparati amministrativi per il disincentivo che ne viene ad una migliore organizzazione degli uffici e allo sviluppo di qualificate professionalità all'interno della struttura;

che un eccessivo ed ingiustificato ricorso ad incarichi e consulenze, in specie se a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, possono determinare il rischio di prassi amministrative non corrette e tese a consolidare consensi clientelari;

che presso il Dipartimento della funzione pubblica esiste un archivio di tali incarichi e consulenze;

che peraltro si evince, dalla stessa relazione del Ministro in indirizzo al Parlamento, che i dati sono almeno in parte incompleti o inesatti, tanto da non consentire una valutazione approfondita, pur essendo in ogni caso già evidente l'imponente portata del fenomeno;

che contribuisce allo spreco del denaro pubblico anche il ricorso eccessivo allo *spoil system* nelle nomine dirigenziali, e l'ampliarsi abnorme degli *staff* di diretta collaborazione di titolari di cariche di governo nazionale, regionale e locale;

che, ancora, contribuisce allo spreco del denaro pubblico il ricorso eccessivo e strumentale a tecniche di esternalizzazione, in particolare attraverso la creazione di società partecipate;

che, in particolare, tale scelta potrebbe essere volta non ad un obiettivo di efficienza e di abbattimento dei costi, ma piuttosto a quello di riservare per motivi clientelari al potere politico-amministrativo la nomina alle posizioni di governo dei soggetti societari, ovvero di creare posti di lavoro assoggettati ad influenze parimenti clientelari;

che, a quanto risulta, nessuno è in grado di quantificare con esattezza il fenomeno del ricorso – a livello nazionale, regionale e locale – alla creazione di società miste, pur essendone anche qui in ogni caso evidente l'imponente portata;

che leggi approvate dalla maggioranza in questa legislatura hanno contribuito ad aggravare alcuni tra i problemi sopra descritti;

che, invece, non si sono dimostrati efficaci i correttivi in termini di tetto alla spesa e tanto meno le misure minime previste dalla legge finanziaria per il 2006, che neppure sfiorano le radici normative e amministrative del fenomeno;

che la maggioranza e il governo in più di un caso non si sono dimostrati capaci di garantire un corretto rapporto tra politica ed amministrazione;

che emerge la necessità di una conoscenza più approfondita e completa delle trasformazioni in atto nelle pubbliche amministrazioni, al fine di adottare le scelte legislative e organizzative utili e necessarie per l'efficienza degli apparati pubblici, che vanno sottratti ad indebite ingerenze della politica, nonché le scelte volte a garantire che il potere politico-amministrativo non venga utilizzato per fini lobbistici e clientelari,

si chiede di sapere:

cosa il Ministro in indirizzo ritenga opportuno fare per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati contenuti nell'Anagrafe per gli incarichi e le consulenze;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che la banca dati sia estesa a comprendere i dati relativi alla creazione di entità societarie partecipate per la esternalizzazione di funzioni pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale, con l'indicazione della relativa spesa e specificamente delle indennità dovute a chi ricopre cariche di governo nelle società;

se il Ministro non ritenga opportuno che la banca dati sia altresì estesa a comprendere tutti i dati relativi alla nomina di dirigenti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle relative retribuzioni, ivi inclusi i dati relativi agli staff di diretta collaborazione di titolari di governo nazionale regionale e locale;

se ed in quale modo il Ministro ritenga che la previsione di tetti alla spesa sia stata efficace nel temperare o risolvere i problemi sopra richiamati;

quali iniziative il Ministro ritenga opportune per una efficace soluzione di problemi sopra elencati.

(3-02344)

SALVI, VILLONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che hanno fortemente colpito l'opinione pubblica frequenti e gravi casi di malasania;

che sono ripetutamente sorte dure polemiche per indebite ingerenze del potere politico nella gestione dell'assistenza sanitaria;

che, in particolare, le polemiche hanno toccato la scelta dei vertici delle aziende sanitarie (*managere* direttori sanitari) e dei dirigenti delle strutture (primari);

che le polemiche hanno evidenziato come la scelta anzidetta non sia sempre improntata a criteri di professionalità e competenza, ma sia piuttosto volta ad interessi politico-clientelari;

che l'ingerenza degli anzidetti interessi è consentita e favorita dall'amplissima discrezionalità nella scelta medesima e dalla mancanza di verifiche efficaci sui risultati della gestione e sulla qualità del servizio prestato ai cittadini;

che nella situazione descritta sono inevitabili, da un lato, lo spreco di ingenti risorse pubbliche e, dall'altro, una più bassa qualità del servizio, si chiede di sapere:

cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto e intenda fare per contrastare il rischio di nuovi episodi di malasania;

cosa il Ministro abbia fatto ed intenda fare per garantire che la scelta dei dirigenti e degli operatori in ambito sanitario sia rigorosamente improntata a criteri di competenza e di professionalità.

(3-02345)

SALVI, VILLONE. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che numerose Regioni hanno aperto in paesi esteri sedi di rappresentanza, con notevole impiego di risorse e di personale;

che le sedi anzidette comportano la spesa di cifre considerevoli, mentre appare assai dubbio l'effettivo vantaggio conseguito;

che, ai sensi della Costituzione, la cosiddetta attività estera delle Regioni non si sottrae all'indirizzo e alla vigilanza da parte dello Stato;

che tale potere di indirizzo non può prescindere da una valutazione sul buon uso del denaro pubblico e sull'efficacia, utilità e compatibilità delle iniziative e delle scelte organizzative adottate,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo circa l'istituzione da parte delle Regioni di sedi di rappresentanza in paesi esteri;

cosa abbia fatto ed intenda fare per assicurare il buon uso del denaro pubblico.

(3-02346)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

ogni anno in Italia, circa 320.000 malati, il 4% degli oltre 8 milioni di ricoverati in ospedali pubblici e privati, subiscono danni evitabili, in seguito alle cure ricevute, per errori medici oppure per eventi avversi correlati alla degenza;

secondo statistiche recenti del Censis, del Cnel e del Tribunale per i diritti del malato, sarebbero 32.000 i morti per errori sanitari, mentre le aree mediche dove maggiori sono i rischi di incorrere in errori diagnostici o terapeutici sono quelle di ortopedia e traumatologia, dove si concentra il 16,5% dei sospetti, seguite da oncologia con il 13,5%, ostetricia e ginecologia con il 10,8%, chirurgia generale con il 10,6%;

agli interroganti è stato segnalato il caso della signora Enza Sardellitti, deceduta in data 23 febbraio 2005 presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove esimi specialisti non hanno potuto far nulla per sottrarla alla morte, nonostante i disperati tentativi si siano protratti per oltre venti giorni;

il calvario della signora Sardellitti iniziò circa un mese prima con il ricovero presso la Casa di Cura privata «S. Teresa» di Isola del Liri, provincia di Frosinone, dove, secondo la perizia del prof. Luigi Masoni, professore presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell'Università «La Sapienza» di Roma, sarebbero stati commessi una serie di gravi errori diagnostici, terapeutici e chirurgici che avrebbero condotto la paziente alla morte;

a quanto risulta nella perizia, la paziente venne ricoverata il giorno 21 gennaio 2005 per coliche addominali e venne sottoposta ad ecografia che dimostrò la presenza di liquido libero in addome ed anse distese del liquido;

il giorno successivo al ricovero, un emocromo visualizzò un aumento dei globuli bianchi, da infezione batterica;

venne iniziata una terapia antibiotica empirica con cefalosporine e la paziente fu di nuovo sottoposta ad ecografia con risultato sostanzialmente invariato rispetto al giorno precedente;

in realtà, così come la perizia attesta, un semplice esame RX diretta addome sarebbe stato utile per verificare la presenza di uno stato occlusivo o di aria libera in addome, segno di eventuale perforazione;

nelle due giornate successive non vennero effettuati accertamenti mentre, a distanza di quattro giorni dal ricovero, il 25 gennaio 2005, la paziente venne sottoposta a TAC addome con metodo di contrasto, che confermò la persistenza del versamento addominale e sospetta diverticolosi del sigma;

lo stesso giorno, le condizioni della paziente si aggravarono per l'insorgenza di una reazione allergica ai farmaci, per cui le vennero somministrati cortisonici continuati anche nei giorni successivi;

dal 27 gennaio 2005, ricomparve uno stato sub-febbrile e si riprese la somministrazione di antispastici ed antidolorifici;

il giorno successivo, i globuli bianchi erano di nuovo in aumento e lo stato nutrizionale della paziente cominciava a deteriorarsi;

nei due giorni successivi, nonostante l'aggravarsi delle condizioni generali della paziente, non vennero eseguiti ulteriori accertamenti strumentali, continuando la semplice osservazione clinica;

fino a questo punto, secondo la perizia, la gestione della paziente sembra orientata al semplice trattamento delle situazioni cliniche che man mano si presentarono, senza una linea di condotta programmatica;

a undici giorni dal ricovero, le condizioni generali della paziente si aggravarono ulteriormente, tanto che si decise di effettuare un intervento chirurgico esplorativo;

durante l'operazione, si evidenziò una peritonite diffusa con pus ed un segmento di ansa intestinale necrotico di 15 centimetri, che venne correttamente resecato;

l'esame istologico del segmento asportato depose per infarto intestinale e i depositi fibrinosi sulla parte deposero per un evento non recente;

nella perizia si legge che «l'intestino non era perforato né vi è descrizione di perforazione sul registro operatorio. L'infarto intestinale può determinare peritonite anche purulenta per traslocazione batterica attraverso la parete malacica anche prima che avvenga una vera e propria perforazione. In mancanza di descrizione dello stato dei vasi mesenterici del segmento asportato, vista la congestione vasale e gli stravasi, è ipotizzabile quale causa dell'evento una trombosi venosa oppure una NOMI (non occlusive mesenterica ischemia)»;

non si capisce quindi perché, dice la perizia, nonostante la descrizione dell'intervento parli correttamente di necrosi segmentaria di ansa ileale, successivamente la paziente venga classificata come operata di perforazione di diverticolo di Meckel, evento che prevede ben altre patogenesi e ben altre implicazioni;

l'identificazione preoperatoria di una necrosi di un segmento così breve di piccolo intestino prima della perforazione è clinicamente assai improbabile e pressoché impossibile con le tecniche strumentali d'immagine quali TAC, ecografia, Risonanza magnetica nucleare (RMN) e, volendo, anche con angiografia;

solo il ragionamento, sostiene la perizia, sulla persistenza dei dolori addominali con diarrea e vomito, l'aumento dei globuli bianchi, in assenza di altri reperti a livello addominale, può portare al sospetto di una sofferenza ischemica addominale che impone una rapida verifica laparotomica o laparoscopica;

nella cartella clinica, le condizioni dell'addome della paziente, successivamente alla prima visita al ricovero, non furono più annotate, fino al giorno 31 gennaio 2005 quando si verificò «l'addome acuto»;

per quanto riguarda l'atteggiamento seguito nel decorso postoperatorio è quanto meno peculiare che, in una paziente operata per peritonite

purulenta, l'infezione venisse trattata con una monoterapia antibiotica (gentamicina endovena) assolutamente insufficiente nel caso in questione;

inoltre, la scarsa quantità di secrezione raccolta dai drenaggi fin dalla prima giornata postoperatoria (da 0 ad un massimo di 50 cc) avrebbe dovuto far nascere il sospetto circa la pervietà o la correttezza del posizionamento degli stessi;

le condizioni della paziente continuarono invece a deteriorarsi e la conta dei globuli bianchi deprimeva per la persistenza di uno stato infettivo. L'aumento della bilirubina diretta, registrato già nella prima giornata postoperatoria, rappresentava un'alterazione assolutamente poco comune dopo un intervento di resezione intestinale, che vede, tra le poche cause possibili, l'assorbimento diretto della bile attraverso una perforazione intestinale libera in addome;

nessun accertamento strumentale, dice la perizia, veniva invece eseguito, anche soltanto per giustificare la mancata ripresa della paziente dopo un intervento che doveva e poteva essere risolutivo;

inoltre, l'ipotesi eziopatogenetica dell'infarto intestinale della signora Sardellitti (da trombosi venosa) avrebbe imposto una terapia con eparine a basso peso molecolare, non solo per prevenire un'eventuale trombosi venosa profonda, visto che la paziente aveva già subito un allattamento prolungato (10 giorni) ed aveva una peritonite diffusa, ma anche per prevenire le condizioni predisponenti l'infarto intestinale stesso;

l'uso di questi presidi, sostiene la perizia, nelle condizioni della paziente in oggetto, rappresenta una delle più elementari norme di prevenzione degli eventi trombotici postoperatori;

il 3 febbraio 2005, venne aggiunto un altro antibiotico (Ceftriazone) in monosomministrazione. Il giorno 4, la paziente venne trasfusa, nonostante il valore dell'emoglobina pari a 11,3 gr. % non lo richiedesse, senza che si somministrasse mai un supporto nutrizionale supplementare ed albumina, visto che nella paziente il valore era ormai inferiore ai 2 gr. %;

l'*équipe* medica si limitò a richiedere trasferimento in terapia intensiva per stato dismetabolico postoperatorio senza specificarne la natura, né la causa;

la sera del 4 febbraio 2005, la paziente giunse al pronto soccorso del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dove al medico di guardia fu subito evidente il grave quadro addominale della paziente, compatibile con una condizione, invero mai cessata, di addome acuto con peritonite;

venne richiesta d'urgenza una TAC all'addome che dimostrò la presenza abbondante di liquido raccolto in addome con aria libera, segno inequivocabile di perforazione intestinale;

la paziente venne trasferita d'urgenza in sala operatoria dove l'*équipe* chirurgica, una volta rimosse le garze a copertura, assistette alla fuoriuscita spontanea di liquame (materiale purulento misto a feci liquide) dalla pregressa incisione chirurgica;

da notare, invece, che dai drenaggi, come annotato dal medico di guardia del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, continuava a fuoriuscire materiale sieroso, segno evidente di una loro ostruzione o dislocazione;

alla riapertura dell'addome, la peritonite risultò essere gravissima, fecaloide, con raccolte plurime in tutti i recessi declivi dell'addome e causata dalla parziale deiscenza (cioè riapertura) della cucitura eseguita in precedenza sull'intestino tenue (anastomosi);

ulteriore segno dell'infezione addominale non recente era rappresentato dal fenomeno di necrosi dei tessuti sottocutanei e muscolari raggiunti dall'infezione che addirittura impediva la chiusura della parte addominale che non poté mai essere richiusa per il persistere dell'infezione;

il 23 febbraio 2005, per il sopraggiungere di complicanze vascolari (trombosi vena mesenterica superiore) e respiratorie, la signora Enza Sardellitti morì;

le conclusioni della perizia del prof. Luigi Masoni parlano di negligenza nell'approfondimento diagnostico, imprudenza nel gestire con la sola osservazione clinica una condizione di dolore addominale persistente, carenza di accertamenti strumentali eseguiti, gravoso ritardo nella decisione di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico, negligenza nell'essersi limitati ad osservare, senza eseguire alcun accertamento strumentale, il continuo decadere delle condizioni della paziente nonostante l'intervento eseguito potesse, in linea teorica, considerarsi risolutivo e, infine, negligenza nella gestione globale del decorso postoperatorio dove sono stati negati alla paziente, che pure li necessitava, gli elementari principi antinfettivi e di supporto nutrizionale atti a superare la fase peritonitica;

infine, in occasione della richiesta di trasferimento al Policlinico Gemelli, errata classificazione della paziente in grave fase settica, come affetta da «disturbi metabolici postoperatori da pregresso intervento per diverticolo di Meckel perforato», quasi che l'*équipe* della clinica «S. Teresa» non avesse presenziato l'intervento chirurgico o non avesse gestito la paziente per ben 2 settimane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per verificare se quanto riportato nell'accurata perizia del prof. Luigi Masoni corrisponda al vero;

se, visto il ripetersi di casi analoghi, non intenda istituire un osservatorio sui rischi sanitari ed un *database* nazionale degli errori medici, strumenti ancora assenti in Italia, per evitare morti inutili, e non criminalizzare una categoria professionale come quella medica, che oggi giorno, con grande sacrificio della propria vita, si prende cura della salute degli italiani;

se non ritenga opportuno valutare una serie di iniziative per favorire la segnalazione spontanea degli errori, per creare la cultura della sicurezza basata sulla prevenzione, e realizzare un sistema di individuazione e correzione delle situazioni a rischio errori (personale, strutture, turni);

se non concordi sul fatto che, nell'ambito della gestione del rischio, il *Clinical risk management* (CRM), possa rappresentare un efficace sistema organizzativo che possa contribuire a definire l'insieme delle regole aziendali e il loro funzionamento il cui scopo principale è quello di creare e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.

(4-09653)

IOVENE. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che Poste Italiane rappresenta un'importante azienda capace di generare ricchezza e servizi di qualità per il sistema Paese e per la collettività;

che fattori di successo sono la presenza diffusa sul territorio, grande impegno ed elevata professionalità del personale che ha saputo conquistarsi un rapporto di fiducia con la clientela di riferimento;

che Poste Italiane riveste ancora un ruolo pubblico di grande rilevanza in quanto svolge un servizio di utilità sociale ramificato su tutto il territorio nazionale con i suoi 14.000 sportelli. Il 65% del capitale sociale dell'azienda è detenuto dal Ministero del tesoro e il restante 35% è confluito nella Società depositi e prestiti S.p.A. di recente istituita;

che mentre il 2004 si è chiuso con risultati eccellenti per Poste S.p.A. e la Calabria, grazie anche ai suoi lavoratori, non è stata da meno con una *performance* produttiva individuale media *pro-capite* superiore alla media nazionale l'esercizio in corso (2005) non farà registrare significativi miglioramenti in direzione dello sviluppo dei ricavi, di ottimizzazione della macchina operativa e nel miglioramento del servizio alla clientela;

che i segretari regionali di categoria della Calabria (SLP CISL, Slc-CGIL, UilPost, Fallp-Cisal, Confsal, Ugl-Com) hanno espresso il disappunto delle loro organizzazioni circa la mancanza di interlocuzione con il *Country Manager Sud*, dott. Caridi, e la non condivisione, anzi il totale dissenso, del metodo comunicativo adottato e l'approccio che lo stesso utilizza quando si reca in visita presso le strutture produttive, filiali o UP, definendole vere e proprie aggressioni verbali nei confronti di dirigenti, quadri e DUP che si materializzano attraverso reiterate minacce, intimidazioni e vessazioni che contravvengono a qualsiasi forma di codice etico-professionale;

che analoga posizione è stata presa dalle organizzazioni sindacali di categoria della Campania;

che tale comportamento, oltre all'aspetto deontologico e professionale arreca danno all'organizzazione del lavoro e al «valore e alla funzione» dei *manager/dirigenti*, offesi, denigrati e sminuiti a tal punto da perdere, agli occhi dei loro sottoposti, quel ruolo di direzione che gli è proprio, perdendo così il principio essenziale della valorizzazione delle risorse umane, non favorendo l'efficienza dei processi, la crescita delle competenze e non sviluppando quel sano processo di apprendimento collettivo con il conseguente peggioramento del clima nei luoghi di lavoro;

considerato:

che Poste Italiane si qualifica come uno dei pochi significativi esempi di un'azienda di Stato che si è potuta in pochi anni risanare e rilanciare sul mercato con uno sforzo tutto interno all'azienda che ha visto interessati in un rapporto sinergico e concertato tutti gli attori (azienda, sindacato, governo) e soprattutto le lavoratrici e i lavoratori. In pochi anni si è trapiantato non solo il superamento di un passivo che si aggirava intorno a 14.000 miliardi di vecchie lire ma si è consolidato un elevato e positivo utile di gestione elevando al contempo la qualità del servizio prestato;

che tali risultati si sono potuti ottenere per l'abnegazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Poste Italiane, mettendo al centro delle politiche del lavoro, della formazione professionale la persona e la dignità della stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza della situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali;

se non si ritenga da parte dei Ministri intervenire nei confronti dell'Azienda a tutela delle corrette relazioni sindacali, nonché dell'immagine pubblica e della funzione sociale di Poste Italiane minate da atteggiamenti come quello denunciato in premessa.

(4-09654)

BEDIN. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive. – Premesso che:

sono notevoli le potenzialità che le isole possano esprimere in un quadro di sviluppo locale, regionale e nazionale, in quanto già rappresentano, e sempre più possono rappresentare, un volano di crescita se si mettono in grado di rispondere alla crescente domanda internazionale e di affrontare la competizione con altre stazioni turistiche del Mediterraneo, spesso ben più attrezzate delle nostre sotto l'aspetto dei trasporti e dei collegamenti;

il problema dei trasporti e dei collegamenti con la terraferma è quello più grave, che frena e compromette lo sviluppo turistico delle isole minori siciliane e soprattutto delle isole Eolie;

si tratta di un problema annoso dovuto a mezzi insufficienti e vetusti, ai limiti di frequenza delle corse, ad orari spesso irrazionali, a ritardi nella programmazione che mettono le isole «fuori» dalle grandi Borse (borse internazionali del turismo) del turismo;

per le Eolie, che rappresentano, indubbiamente, con ben sette isole, l'arcipelago più importante della Sicilia, il compito dei trasporti è quello di rendere più prossime queste isole, oltre che ai territori prospicienti, anche ai grandi aeroporti internazionali;

per questo, unitamente ai collegamenti con Milazzo, si è cercato di potenziare i collegamenti, soprattutto estivi, con Napoli e si è, da qualche tempo, soprattutto con la sperimentazione, anche nelle Eolie, delle motonavi veloci, avanzata la proposta di una tratta Fiumicino-Lipari-Messina

che in poco più di cinque ore colleghi l'aeroporto internazionale con le isole; secondo contatti fra le Amministrazioni delle Eolie, la Società Siremar ed il Gruppo Tirrenia, proprio il 2006 dovrà essere sperimentata questa nuova tratta, che si dovrebbe affiancare a quella ormai storica Napoli-Eolie che nei mesi estivi raggiunge una frequenza quasi giornaliera (sei giorni su sette);

considerato che:

una raccomandata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale) dell'11 ottobre 2005, prot. n. 2692, frena, di fatto, sugli investimenti per i mezzi nel piano 2005/2008, limitandoli a quelli «assolutamente improrogabili»;

viene segnalato, inoltre, che per il 2006 il Ministero – per ragioni di bilancio – intende ridurre del 30% gli stanziamenti per il settore, incidendo, così, anche sulla rete esistente che, di fatto, è indubbiamente insufficiente;

in conseguenza di questa situazione la Regione Siciliana ha sospeso un incontro che doveva tenersi nei giorni scorsi con le amministrazioni comunali delle isole minori, creando una situazione di grave preoccupazione e confusione;

valutato che:

esiste il rischio concreto che si produca un nuovo danno all'economia delle isole già fortemente provata, e che si entri in una fase di stallo che può compromettere la possibilità che esse si presentino, nei primi mesi del prossimo anno, con un piano di trasporto definito alle fiere del turismo internazionale;

oggi le isole non riescono ancora a rappresentare un mercato in grado di autofinanziare i servizi perché, per tutta una serie di contraddizioni e di ritardi nella programmazione delle infrastrutture sociali, non si è riusciti a destagionalizzare i flussi, e la stagione rimane concentrata in un paio di mesi l'anno;

non affrontare il tema centrale dei trasporti vuol dire vanificare altri sforzi importanti che si sono fatti e si stanno compiendo nel campo del rifornimento idrico, dello smaltimento dei rifiuti, della dotazione alberghiera, e votare questi territori ad un ruolo marginale;

preso atto che:

gli annunci di tagli e di ridimensionamenti nella costruzione dei nuovi mezzi, oltretutto già previsti, scompigliano i progetti di potenziamenti dei collegamenti delle Eolie e rischiano, addirittura, di riportare indietro l'offerta di trasporti di oltre un trentennio;

nella nota del Ministero, infatti, non solo non si fa cenno alla tratta con Fiumicino, ma quella Napoli-Eolie viene ridimensionata da sei corse a tre corse la settimana;

inoltre, le tre navi nuove da costruire per l'area Eolie-Egadi-Ustica vengono ridotte;

mancano informazioni sul futuro della tratta con Milazzo e dei collegamenti interisole, e nel settore degli aliscafi;

sono fortissime le preoccupazioni degli abitanti delle isole e degli operatori di un settore che è sempre più centrale nell'economia di questi luoghi,

si chiede di sapere come il governo il Governo intenda fugare queste preoccupazioni e riaffermare quindi la consapevolezza:

che le isole minori rappresentano oggi un settore di grande importanza e rilevanza che richiede grandi sforzi di investimento per promuovere un turismo sostenibile distribuito su tutto l'arco dell'anno;

che quello dei trasporti marittimi rappresenta il nodo primo e più importante nello sviluppo delle isole;

che le economie, che pure si devono e possono fare in ordine alla spesa pubblica e nello stesso settore dei trasporti, devono riguardare rami secchi anche nei trasporti marittimi, dove questi rappresentano duplicati spesso superati di altri tipi di collegamento, ma non certamente nelle isole minori, dove sono l'unico possibile collegamento con la terraferma e costituiscono il volano di uno sviluppo dalle sicure potenzialità, quindi tutto il nuovo naviglio programmato va mantenuto e garantito, come vanno, nell'attesa di una ricerca più mirata di possibili economie, garantite alle isole minori per il 2006 gli stessi finanziamenti del 2005 senza riduzione alcuna;

che oggi nel successo di una stazione turistica insulare il collegamento con gli aeroporti rappresenta un'esigenza inscindibile, pena la sua emarginazione, e quindi i collegamenti con Napoli e Fiumicino per le isole Eolie sono obiettivi di grande significato strategico;

che questi problemi e questi interrogativi vanno risolti in termini rapidi per garantire alle isole ed ai loro operatori turistici di partecipare con le loro offerte alle fiere internazionali del turismo che iniziano con i primi mesi del 2006.

(4-09655)

MUZIO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nell'area nord-ovest di Torino si sta sempre più estendendo la fase di crisi produttiva e occupazionale del settore auto, con allarmante rapidità e con pesanti risvolti economici e sociali sul territorio;

ad integrazione di quanto già esposto con interrogazione parlamentare 3-02133 del 26 maggio 2005 al Ministro in indirizzo, sui casi delle aziende Itca, Bertone, Pininfarina, Johnson Controls, Lear, Seima, si evidenziano ulteriori punti di criticità emersi di recente, per:

AGEST di Grugliasco: la proprietà ha attivato la procedura di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione delle proprie sedi, tra le quali quella di Grugliasco (Torino), che occupa 90 unità produttive e produce stampaggi di metalli e componentistica auto (sedili, fanali). La preoccupazione per tale scelta aziendale è diffusa tra tutti i 700 addetti appartenenti al gruppo comprendente oltre la sede di Grugliasco altri stabilimenti a Santena (Torino), Asti e Ceprano (Frosinone). La proprietà annuncia la chiusura entro il 2006 della sede di Grugliasco, la cui produzione verrebbe accorpata a quella dello stabilimento di Santena, già ope-

rante nella componentistica in gommaplastica. Il nuovo piano industriale prevede investimenti per 5 milioni di euro, ma i lavoratori non hanno ricevuto, ad oggi, garanzie finanziarie sull'anticipo della cassa. I lavoratori e le rappresentanze sindacali temono che la ristrutturazione non salvaguardi il mantenimento di tutte le unità attualmente occupate;

STAMPAL di Rivoli: appartenente al gruppo Euralco, come fornitore Fiat è stata un'azienda di spicco, operante nella produzione di stampaggio blocco motori e scatola cambi. Occupa 120 lavoratori a Cascine Vica di Rivoli (Torino). Attualmente sembra mancare il presupposto della continuità produttiva: il disavanzo previsto per il prossimo anno sommando le attività degli stabilimenti di Rivoli e di Borgaro Torinese (Torino) ammonterebbe a 10 milioni di euro per cui si preannuncia il rischio di chiusura dell'attività aziendale a partire dal 22 dicembre 2005,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere di concerto con le Istituzioni del territorio al fine di arginare la spirale di crescente insicurezza occupazionale che sta investendo migliaia di lavoratori nell'area ovest di Torino e quali misure adottare per un rilancio delle attività produttive del settore auto.

(4-09656)

